



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL SENATO ACCADEMICO
DEL 17/03/2026**

L'anno duemilaventisei, addì 17 del mese di marzo il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 63718 pos. Il/7 del 11 marzo 2026 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 65641 pos. Il/7 del 13 marzo 2026.

1. Z - Presa d'atto verbali sedute precedenti

2. A - Comunicazioni

3. B - Ratifica di decreti

03/01 Ratifica decreto n. 295 (prot. n. 55404) del 3 marzo 2026

4. C - Area Didattica - Procedimenti disciplinari

04/01 Procedimento disciplinare nei confronti dello studente "primo" - determinazioni

04/02 Procedimento disciplinare nei confronti dello studente "secondo" - determinazioni

04/03 Procedimento disciplinare nei confronti dello studente "terzo" - determinazioni

5. V - Pratiche predisposte dalle Funzioni Direzionali o di particolare rilevanza

05/01 Approvazione definitiva dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

05/02 Proposta di nuovo Regolamento didattico di Ateneo - Adeguamenti alle osservazioni del CUN e ulteriori modifiche

6. L - Area Servizi Economici e Finanziari

7. H - Area Persone e Organizzazione

07/01 Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2026 - richieste di attivazione procedure valutative art. 24 comma 5 legge 240/2010

07/02 Proposta per chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e del DM 22 luglio 2022, n. 919

07/03 Relazioni sui benefici a favore dei Professori e Ricercatori collocati a riposo nell'anno 2025

07/04 Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, Legge 240/2010 – determinazioni in merito

8. C - Area Didattica

- 08/01 Partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze al bando regionale "Pegaso" 2026 per il finanziamento di borse di dottorato.
- 08/02 Attivazione del Master di I livello in "Well-Being oriented Healthcare" e approvazione del relativo Consortium Agreement per la coprogettazione del corso nell'ambito dell'Alleanza EUniWell
- 08/03 Innalzamento potenziale formativo Master Alta Formazione in Terapia del Dolore a.a. 25/26, Dipartimento di Scienze della Salute
- 08/04 Modifiche al corso di perfezionamento post-laurea "International Peace Mediation" nell'ambito del Progetto Rete Italiana per la Mediazione Internazionale in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
- 08/05 Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e la Lucerne University of Applied Sciences and Arts (CH) finalizzata al rilascio di un doppio titolo tra il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (classe LM-30) e il Master of Science in Ingegneria (specializzazione in Energia e Ambiente) della Lucerne University of Applied Sciences and Arts (CH).
- 08/06 Proposta di Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana (ANCI Toscana)
- 08/07 Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e Comune di Prato per il reclutamento di studenti da assumere mediante contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3-ter del DL 22 aprile 2023 n. 44
- 08/08 Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e il CNA Firenze Metropolitana per l'istituzione del premio di laurea "Lorenzo Mori"
- 08/09 Protocollo d'intesa con i partner locali relativo all'iniziativa University Corridors for Refugees - UNICORE 7.0 (Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 2025/2027)

9. M - Area Infrastrutture e servizi per la ricerca

- 09/01 Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi biennali per ricercatori a tempo determinato dell'Università di Firenze 2027- 2028

10.R - Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione

- 10/01 Policy per l'uso dei monitor di Ateneo e Linee guida per la produzione e pubblicazione di prodotti audiovisivi (YouTube e Spotify)
- 10/02 Convenzione con Fondazione Be The Hope ETS per la realizzazione della mostra "Senzatomica" e delle attività ad essa connesse"
- 10/03 Nomina componenti Osservatorio di Ateneo sulla Valorizzazione delle Conoscenze

11.E - Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale

12.G - Servizi Economici, Patrimoniali e Logistici

13.D - Area Affari Generali e Legali

- 13/01 Proroga cariche Centri: Modifica al Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio ed al Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca
- 13/02 Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Eterotopia in Architettura - Centre of Research on Heterotopia and Architecture (RheA).
- 13/03 Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Cultural HEritage Documentation And Resilience - CHEDAR.
- 13/04 Rinnovo convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre infezioni trasmissibili - C.I.R.I.-I.T.
- 13/05 Designazione da parte dell'Università degli Studi di Firenze di un membro del Consiglio Direttivo della Rete PNICube
- 13/06 Centro Interuniversitario di Ricerca ABITA – Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente. Nomina dei membri nel Consiglio di Gestione del Centro

Sono presenti:

COMPONENTI	RUOLO	Presenti	Ass. giust.	Assenti
Alessandra Petrucci	Rettrice	X		
Carlo Dani	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Biomedica	X		
Andrea Galli	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Biomedica	X		
Maria Elvira Mancino	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area delle Scienze Sociali	X		
Irene Stolzi	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area delle Scienze Sociali	X		
Luca Bindi	Rappresentante dei		X	

(Senato Accademico del 17/03/2026)

	Direttori di Dipartimento Area Scientifica			
Duccio Fanelli	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Scientifica	X		
Giorgio Battistelli	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Tecnologica	X		
Bruno Facchini	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Tecnologica	X		
Vanna Boffo	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Umanistica e della Formazione	X		
Simone Magherini	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Umanistica e della Formazione	X		
Barbara Colombini	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Biomedica	X		
Gianluca Villa	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Biomedica	X		
Alessandro Chiaromonte	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area delle Scienze Sociali	X		
Giacomo Manetti	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area delle Scienze Sociali	X		
Alessio Mengoni	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Scientifica	X		
Federico Totti	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Scientifica	X		
Enrica Caporali	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Tecnologica	X		
Emanuela Ferretti	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Tecnologica	X		
Fulvio Cervini	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Umanistica e della Formazione	X		
Valeria Piano	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area	X		

	Umanistica e della Formazione			
Irene Costantini	Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato	X		
Isabella Martini	Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato	X		
Samuele Ciattini	Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e CEL	X		
Melis Claudio (UFF RTD)	Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e CEL	X		
Gessica Piccardi	Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e CEL	X		
Alice Bianconi	Rappresentante degli studenti	X		
Bianca Maria Benatti	Rappresentante degli studenti	X		
Alberto Musso	Rappresentante degli studenti	X		
Elena Tommassini	Rappresentante degli studenti	X		
Sofia Vinci	Rappresentante degli studenti			X

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico, assistono alla seduta Annalisa Cecchini e Cristiano Burgio dell'Area Affari Generali e Legali - Ufficio Organi Accademici, per l'approntamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Senato Accademico.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- prof.ssa Emanuela Ferretti, esce alle ore 11,34 sul punto 13.02 dell'o.d.g.; rientra alle ore 11,35 sul punto 13.03.

La Rettrice ritira le seguenti proposte di delibera:

R - Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione

- 10.02 Convenzione con Fondazione Be The Hope ETS per la realizzazione della mostra "Senzatomica" e delle attività ad essa connesse"

Categoria: Z - Presa d'atto verbali sedute precedenti
01/01 PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 16 DICEMBRE 2025 E DEL 20 GENNAIO 2026
Ufficio/i istruzione: Supporto agli Organi

Il Senato Accademico prende atto dei verbali delle sedute del 16 dicembre 2025 e del 20 gennaio 2026.

O M I S S I S

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Numero repertorio: 52/2026 - Numero protocollo: 68455/2026
Categoria: V - Pratiche predisposte dalle Funzioni Direzionali o di particolare rilevanza
05/02 PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENE0 - ADEGUAMENTI ALLE OSSERVAZIONI DEL CUN E ULTERIORI MODIFICHE
Ufficio/i istruzione: Settore Programmazione Didattica

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		

Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.266 del 12 novembre 2004;
- visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021;
- visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, recante n. 226, recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021;
- visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante «Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»;
- visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024, n. 1835, recante «Linee guida per l'offerta formativa a distanza»;
- visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 4 luglio 2024, n. 931, recante «Definizione criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) extracurricolari – Attuazione art. 18 DL Pnrr quater»;
- richiamato lo Statuto di Ateneo di cui al decreto del Rettore 30 novembre 2018, n. 1680, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lett. b);
- visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato di cui al decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n.1385;
- visto il parere della Commissione Didattica del 2 dicembre 2025 (prot. n. 360793 del 09 dicembre 2025);
- preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 2 dicembre 2025 (prot. n. 356108 del 04 dicembre 2025);

- preso atto del parere della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 10 dicembre 2025;
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2025 (delibera n. 356 del 23 dicembre 2025) e del Senato Accademico del 20 gennaio 2026 (delibera n. 7 del 20 gennaio 2026);
- vista la nota prot. n. 25378 del 2 febbraio 2026 con la quale la Rettrice ha trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca la proposta di nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale trasmesso con prot. del MUR n. 12/2026 del 23 febbraio 2026, correlato di osservazioni alle quali l'Ateneo deve attenersi;
- visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2026 alla proposta di Regolamento didattico di Ateneo adeguata alle osservazioni pervenute dal CUN;
- nelle more del parere del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2026 in merito all'ulteriore modifica dell'articolo 21, comma 6, della proposta di nuovo Regolamento didattico di Ateneo,

delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti

l'approvazione della proposta di nuovo Regolamento didattico di Ateneo, così come modificato in seguito alle osservazioni pervenute dal CUN, nel testo riportato nell'allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (All. 1 - Proposta di Regolamento didattico di Ateneo con modifiche).

O M I S S I S

Categoria: A - Comunicazioni

O M I S S I S

Numero repertorio: 53/2026 - Numero protocollo: 68456/2026

Categoria: B - Ratifica di decreti

03/01 RATIFICA DECRETO N. 295 (PROT. N. 55404) DEL 3 MARZO 2026

Ufficio/i istruzione: Supporto agli Organi

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		

Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

Il Senato Accademico ratifica il seguente Decreto Rettorale, emanato dalla Rettrice per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 3, del vigente Statuto:

O M I S S I S

Decreto n. 295 (prot. 55404) del 3 marzo 2026 con il quale si propone al MIM l'attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi del decreto n. 75/2005 come modificato dal decreto interministeriale n. 26/2026, per un totale di 450 posti distinti in 350 per il I grado e 100 per II grado; di non procedere all'attivazione dei Percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi del DM 77/2025; di confermare la prof.ssa Laura Menichetti, Professore Associato inquadrato nel SSD PAED-02/A (ex M-PED 03), quale Direttore dei Corsi in parola.

Numero repertorio: 54/2026 - Numero protocollo: 68457/2026
Categoria: C - Area Didattica - Procedimenti disciplinari
04/01 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLO STUDENTE "PRIMO" - DETERMINAZIONI
Ufficio/i istruzione: Settore Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		

Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Numero repertorio: 55/2026 - Numero protocollo: 68458/2026
Categoria: C - Area Didattica - Procedimenti disciplinari
04/02 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLO STUDENTE "SECONDO" - DETERMINAZIONI
Ufficio/i istruzione: Settore Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		

Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Numero repertorio: 56/2026 - Numero protocollo: 68459/2026
Categoria: C - Area Didattica - Procedimenti disciplinari
04/03 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLO STUDENTE "TERZO" - DETERMINAZIONI
Ufficio/i istruzione: Settore Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		

Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Numero repertorio: 57/2026 - Numero protocollo: 68460/2026
Categoria: V - Pratiche predisposte dalle Funzioni Direzionali o di particolare rilevanza
05/01 APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Ufficio/i istruzione: Settore Affari Istituzionali

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		

Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci			X

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 55 della legge 2 dicembre 2025, n. 182;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- viste le delibere n. 152/2025 del Senato accademico e n. 313/2025 del Consiglio di amministrazione;
- vista la nota prot. n. 376975 del 29 dicembre 2025 di trasmissione al MUR della proposta di revisione dello Statuto ai fini dell'espletamento del controllo ministeriale di legittimità e di merito;
- preso atto di quanto segnalato dal Ministero dell'Università e della Ricerca a seguito dell'espletamento del controllo ministeriale di legittimità e di merito, trasmesso con nota MUR prot. n. 384 del 19 febbraio 2026 e acquisito con protocollo di Ateneo n. 44096 del 20 febbraio 2026, che non contiene una espressa richiesta di riesame;
- ritenuto che tali segnalazioni e suggerimenti non costituiscono formali rilievi ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

- ritenuto di mantenere il testo deliberato, anche rispetto a quanto suggerito dal Ministero dell'Università e della Ricerca per le motivazioni sopra indicate;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione, riunito nella seduta del 25 febbraio 2026, con la quale ha espresso parere favorevole alla definitiva approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- viste le modifiche e le integrazioni allo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

delibera

la definitiva approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze. A seguito di tali modifiche il testo risultante dello Statuto è quello allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (All. 7 Statuto dell'Università degli Studi di Firenze definitivo).

Si dà mandato alla Rettore di emanare con proprio decreto il testo definitivo dello Statuto.

Numero repertorio: 58/2026 - Numero protocollo: 68461/2026
Categoria: H - Area Persone e Organizzazione
07/01 PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2026 - RICHIESTE DI ATTIVAZIONE PROCEDURE VALUTATIVE ART. 24 COMMA 5 LEGGE 240/2010
Ufficio/i istruzione: Settore Gestione del Personale Docente e Ricercatore

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		

Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. 21 dicembre 2023, n. 1458;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento "elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale";
- visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024, n. 639 "Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto il D.P.C.M. 27 novembre 2024 "Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2024-2026";

- visto il Decreto Ministeriale n. 595 del 7 agosto 2025 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2025”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 719 del 9 ottobre 2025 “Contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2025” di definizione dei criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2025;
- vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- preso atto delle richieste di attivazione di procedure valutative per professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pervenute dai Dipartimenti interessati;
- preso atto del nulla-osta rilasciato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer in data 20 gennaio 2026 in merito alla procedura relativa al contratto del dott. Luca Bartolini;
- preso atto del parere favorevole espresso dai Dipartimenti in coreferenza per il SSD MEDS-02/A;
- tenuto conto dei criteri per la predisposizione da parte dei Dipartimenti della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2026-2028 approvati dal Senato accademico nella seduta del 16 dicembre 2025 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2025;
- ritenuto utile precisare che nella programmazione triennale del personale docente e ricercatore, per la programmazione dei posti di PA, il Dipartimento deve tenere conto prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, legge 240/2010 per RTD b) in servizio nell’ultimo anno di contratto;
- precisato che il costo delle procedure ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010 da attivare nel 2026 è ripartito tra l’Amministrazione Centrale che se ne assume il 75% e il Dipartimento per il restante 25%, come deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del mese di gennaio 2026;
- verificata la copertura finanziaria prevista nel bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2026 e pluriennale 2026/2028, approvati dal Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2025,
- ritenuto opportuno precisare che i contratti da RTD b) delle dott.sse Elena Lenci, Rossana Morriello, Serena Pillozzi, Elisa Fusco e dei dott.ri

Giammarco Alderotti, Alessio Nocentini e Gianluca Stefani sono stati attivati nell'ambito dei Progetti dei Dipartimenti di Eccellenza, per i quali il MUR cofinanzia anche il passaggio a professore Associato, esprime parere favorevole

all'attivazione, nell'ambito della programmazione 2026, delle procedure valutative di reclutamento di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5, legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 riepilogate nella Tabella "Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ai sensi dell'art. 24, comma 5 Legge 240/2010" allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante (Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ai sensi dell'art. 24 comma 5 Legge 240_2010).

La copertura finanziaria grava sul Bilancio di Previsione autorizzatorio 2026 e pluriennale 2026-2028 del capitolo: CO.04.01.01.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato.

Numero repertorio: 59/2026 - Numero protocollo: 68462/2026
Categoria: H - Area Persone e Organizzazione
07/02 PROPOSTA PER CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230 E DEL DM 22 LUGLIO 2022, N. 919
Ufficio/i istruzione: Settore Gestione del Personale Docente e Ricercatore

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiamonte	X		
Giacomo Manetti	X		

Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- preso atto dell'istruttoria;
- vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, ed in particolare l'articolo 1, comma 9;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022 "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni" e in particolare:
 - articolo 3, comma 2: Nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale Marie Skłodowska Curie Actions "Individual Fellowships", limitatamente al tipo "Global Fellowships", nell'ambito del Programma Horizon 2020, e "Global Postdoctoral Fellowships", nell'ambito del Programma Horizon Europe possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010;
 - articolo 5: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 1, i programmi di ricerca di alta qualificazione di

- cui all'articolo 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell'articolo 1, da più di tre anni. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio durante tale periodo;
- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 1459/2023, e in particolare l'art. 22;
 - tenuto conto che il Decreto Ministeriale n. 595 del 7 agosto 2025 "Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025", destina risorse per "Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005" per le chiamate di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - preso atto che le suddette risorse sono state incrementate con Decreto Ministeriale n. 966 del 21 novembre 2025 "Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005" con il quale, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2025, sono stati destinati complessivamente 12 milioni di euro ad incentivi per le chiamate dirette nell'ambito del FFO 2025 secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 595/2025;
 - precisato che le chiamate dirette approvate nel corso degli ultimi anni sono state tutte cofinanziate al 50% dei Punti Organico ed almeno al 50% delle risorse finanziarie;
 - tenuto conto che il cofinanziamento della proposta di chiamata diretta in approvazione nella seduta odierna sarà imputata sulla dotazione FFO 2026;
 - considerato che la proposta di chiamata diretta trova copertura completa nel bilancio autorizzatorio 2026 e pluriennale 2026-2028, salvo successivo recupero delle risorse sia finanziarie che in termini di Punto Organico;
 - considerato che per la quota a carico dell'Ateneo il Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2023 ha integrato la propria precedente delibera del 29 marzo 2022 con la previsione che "per le chiamate dirette di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022, nessuna quota viene computata a carico del Dipartimento";
 - considerato che il costo in termini di punti organico per il passaggio a professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è a carico del Dipartimento che pertanto matura un debito di 0,2 PuOr, che l'Amministrazione centrale potrà esigere fin dalla prossima programmazione triennale in relazione all'assegnazione FFO;
 - tenuto conto che la dott.ssa Alessandra Franceschini è risultata vincitrice

del Programma di ricerca di alta qualificazione HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowship, con il progetto dal titolo *Understanding whole-brain circuits mediating fear memory attenuation*, Acronimo *TaggingMemory* Grant Agreement n. 101107833, durata dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026, successivamente prorogata al 30 novembre 2026, a seguito di richiesta di sospensione;

- tenuto conto della delibera adottata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 26 febbraio 2026 con la quale ha proposto la chiamata diretta della dott.ssa Alessandra Franceschini, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005 e del DM n. 919 del 22 luglio 2022 quale vincitrice di programma di ricerca di alta qualificazione, in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, per il gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-06 (Fisiologia), settore scientifico-disciplinare BIOS-06/A (Fisiologia);
- considerato che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha richiesto il parere di competenza a Biologia, Dipartimento coreferente del SSD BIOS-06/A e nulla osta da parte di quest'ultimo;
- preso atto del curriculum vitae della studiosa;
- acquisita la documentazione attestante la vincita del programma di ricerca in qualità di *Principal Investigator*;
- acquisito il consenso dell'interessata alla chiamata diretta;
- preso atto che per la studiosa non sussiste un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione delibererà nella seduta del 27 marzo 2026,

esprime parere favorevole

- a. all'approvazione della proposta di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005 e del DM 919 del 22 luglio 2022, con cofinanziamento ministeriale su FFO 2026, della dott.ssa Alessandra Franceschini, vincitrice del Programma di ricerca di alta qualificazione HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowship, con il progetto dal titolo *Understanding whole-brain circuits mediating fear memory attenuation*, Acronimo *TaggingMemory*, Grant Agreement n. 101107833, in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, per il gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-06 (Fisiologia), settore scientifico-disciplinare BIOS-06/A (Fisiologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- b. alla copertura in termini di Punti Organico e risorse come previsto dal

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2023, e precisamente:

- 0,25 PuOr a carico del MUR, con cofinanziamento su FFO 2026;
- 0,25 Puor a carico dell'Ateneo sulla quota di PuOr strategici, con copertura nel bilancio autorizzatorio 2026 e pluriennale 2026-2028 (CO.04.01.01.01.01.03 Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato);

prende atto

che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica matura un debito di 0,2 PuOr, per l'attivazione della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, finalizzata all'inquadramento del ricercatore nel ruolo di professore associato che l'Amministrazione centrale potrà esigere fin dalla prossima programmazione triennale in relazione all'assegnazione FFO.

Numero repertorio: 60/2026 - Numero protocollo: 68463/2026
Categoria: H - Area Persone e Organizzazione
07/03 RELAZIONI SUI BENEFICI A FAVORE DEI PROFESSORI E RICERCATORI COLLOCATI A RIPOSO NELL'ANNO 2025
Ufficio/i istruzione: Settore Gestione del Personale Docente e Ricercatore

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		

Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- richiamate le determinazioni degli Organi nelle sedute del 20 e 29 aprile 2016 in ordine alla concessione del “posto studio” ai Professori e Ricercatori collocati a riposo: “la concessione ai Professori e Ricercatori, dal momento del collocamento a riposo, dei seguenti benefici: [...] uso di un ‘posto studio’, a cura del Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, per un anno rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, solo per l’anno successivo. Il posto studio è concesso in coerenza con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di utilizzo degli spazi assegnati ai dipartimenti e tenuto prioritariamente conto delle esigenze del personale in servizio; è comunque da evitare l’assegnazione di stanze ad uso esclusivo. Il Direttore del dipartimento, entro il mese di marzo, presenta al Rettore una relazione sui benefici richiesti e concessi da sottoporre agli Organi per una valutazione in merito all’uso degli spazi dipartimentali. In caso di concessione del posto studio, gli interessati dovranno aderire personalmente alla polizza infortuni contratta dall’Ateneo e il direttore del dipartimento avrà cura di verificarne l’avvenuta adesione alla polizza.”;
- preso atto che il “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario” prevede che i medesimi usufruiscano di un “posto studio”, concesso dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, per un anno, rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, fino ad un massimo complessivo di cinque anni;
- dato atto che gli Organi, nelle sedute di febbraio 2025, hanno approvato le relazioni pervenute dai Dipartimenti in ordine ai benefici richiesti e concessi nell’anno 2024, senza avere riscontrato alcuna criticità;

- dato atto che con circolare della Rettrice n. 1/2026 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare la relazione contenente i posti studio concessi nel 2025, unitamente ad un riepilogo dei posti studio complessivamente in uso;
 - preso atto delle relazioni dei Dipartimenti pervenute riepilogate nella tabella "Relazioni posto studio 2025";
 - dato atto che i posti studio sono stati concessi in conformità alle disposizioni vigenti;
 - preso atto che il Dipartimento di Fisica e Astronomia ha deliberato in via straordinaria la concessione oltre il termine di due posti studi ai professori Angelo Rettori e Giacomo Poggi fino al 30 aprile 2026 per esigenze legate alla didattica e alla ricerca;
 - ritenuto opportuno sottolineare che le deroghe del termine regolamentare di concessione del posto studio devono intendersi eccezionali ed essere adeguatamente motivate, anche in relazione ad interessi strategici dell'Ateneo;
 - ritenuto opportuno che il Dipartimento di Fisica e Astronomia valuti la sussistenza delle motivazioni per le concessioni dei posti oltre il termine, esprime parere favorevole
- sulle relazioni pervenute dai Dipartimenti in ordine ai benefici concessi nell'anno 2025 come riepilogato nella tabella "Relazioni posto studio 2025" allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (ALLEGATO 2 Tabella Relazioni Posti studio 2025).

Numero repertorio: 61/2026 - Numero protocollo: 68464/2026
Categoria: H - Area Persone e Organizzazione
07/04 PIANO STRAORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, LEGGE 240/2010 – DETERMINAZIONI IN MERITO
Ufficio/i istruzione: Settore Gestione del Personale Docente e Ricercatore

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		

Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- preso atto dell'istruttoria;
- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Ministeriale n. 595 del 7 agosto 2025 "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025";
- visto il Decreto Ministeriale n. 719 del 9 ottobre 2025 "Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2025" di definizione dei criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2025;
- vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e in particolare quanto previsto all’art. 1, commi 305-315;

- considerato che il Piano Straordinario prevede per le Università la possibilità di assumere RTT di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 previo espletamento di procedure di selezione riservate esclusivamente a RTD a) e, in misura non superiore al 50 per cento, a RTD a) reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR;
- visto il decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e in attesa di pubblicazione;
- considerato che il Consiglio di amministrazione delibererà nella seduta del 27 marzo 2026,

esprime parere favorevole

alla ripartizione delle risorse che saranno assegnate con il decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, con le seguenti modalità:

a) ripartizione delle posizioni relative alla quota PNRR secondo il seguente criterio:

1. attribuzione di una posizione a ciascun Dipartimento con RTD a) reclutati nell’ambito di progetti PNRR;
2. attribuzione delle ulteriori posizioni rimanenti ai Dipartimenti in relazione alla numerosità dei RTD a) PNRR afferenti a ciascun Dipartimento;

b) ripartizione della quota di risorse dedicate a procedure non riservate PNRR, attraverso la suddivisione dei PuOr che saranno assegnati all’Ateneo, in maniera proporzionale al numero totale di RTD a) di ciascun Dipartimento dedotte le posizioni PNRR assegnate secondo il criterio di cui al punto a).

Numero repertorio: 62/2026 - Numero protocollo: 68465/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/01 PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE AL BANDO REGIONALE “PEGASO” 2026 PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO
Ufficio/i istruzione: Settore Dottorato di Ricerca

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	

Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- preso atto che, con decreto dirigenziale n. 2942 in data 11 febbraio 2025, la Regione Toscana ha approvato ed emanato l'avviso "PR FSE+ 2021/27 Dottorati di ricerca organizzati in rete ciclo XLII – Borse Pegaso anno 2026" ed i documenti tecnici a corredo;
- considerato che per poter partecipare l'Università costituirà, come negli anni passati, partenariato formale con almeno un altro Ateneo toscano e aderirà a partenariati costituiti dagli Atenei di Pisa e Siena;
- considerato che la Regione ha destinato alle borse di dottorato complessivi 6.000.000,00 euro e che i progetti di dottorato che non hanno fruito di finanziamenti Pegaso per più di tre volte negli ultimi 5 anni, o che abbiano ampliato la propria rete di partenariato rispetto al 2025, potranno chiedere un numero più alto di borse finanziabili e che, invece, si ridurrà il numero di borse per i corsi di dottorato che sono stati finanziati più di 3 volte negli ultimi 5 anni;

- preso atto che il termine di scadenza per la presentazione alla Regione della documentazione richiesta è fissato al prossimo 15 aprile e che si rende necessario autorizzare la partecipazione dell'Ateneo, fermo restando che maggiori informazioni sui progetti presentati saranno fornite contestualmente all'attivazione del XLII ciclo di dottorato, all'esame degli organi il mese prossimo,

esprime parere favorevole

- a) alla partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze al bando regionale "Pegaso" mediante:
- la presentazione dei progetti in partenariato con almeno un altro ateneo toscano;
 - l'adesione a progetti presentati dagli altri atenei toscani,
- b) alla firma da parte della Rettore di tutti gli atti necessari per partecipare al suddetto bando.

Numero repertorio: 63/2026 - Numero protocollo: 68466/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/02 ATTIVAZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO IN "WELL-BEING ORIENTED HEALTHCARE" E APPROVAZIONE DEL RELATIVO CONSORTIUM AGREEMENT PER LA COPROGETTAZIONE DEL CORSO NELL'AMBITO DELL'ALLEANZA EUNIWELL
Ufficio/i istruzione: Settore Master, Post-Laurea e Formazione permanente

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		

Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 19/02/2026 che ha approvato l'attivazione del Master Internazionale di I livello in "Well-being oriented healthcare" a.a. 26/27, individuandone come coordinatrice la Prof.ssa Fiammetta Cosci;
 - considerato che l'Università degli Studi di Firenze è impegnata nel progetto "EUniWell - Well-Being for our futures" (acronimo EUNIWELLweFF, Grant Agreement n. 101124647) finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Erasmus + EUROPEAN UNIVERSITIES, a far data dal 01/11/2023;
 - considerato che nell'ambito del Work Package coordinato dall'Università di Colonia, e che coinvolge anche l'Università di Semmelweis, l'Università della Murcia e l'Università di Santiago de Compostela oltre all'Università degli Studi di Firenze, una delle attività cardine è l'attivazione di un Corso di Laurea di II livello su "Well-being oriented Healthcare" e che l'Università di Firenze ritiene opportuno partecipare all'iniziativa mediante l'erogazione di un master di I livello;
 - considerata l'urgenza della richiesta, dovuta alla visita di accreditamento per il corso di laurea dell'Università di Colonia prevista in data 29/04/2026;
 - richiamati:
 - il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 167 (prot. n. 12875) e successive modifiche;
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,
- esprime parere favorevole

all'attivazione del Master Internazionale di I livello in "Well-being oriented healthcare" per l'a.a. 26/27 e all'approvazione del Consortium Agreement per l'erogazione congiunta del corso nell'ambito del progetto "EUniWell - Well-Being for our futures", conservato in lingua inglese presso il Settore Master, Post-Laurea e Formazione permanente; autorizza altresì la Rettrice alla firma dell'accordo, approvando eventuali correzioni formali allo stesso qualora si rendessero necessarie.

Numero repertorio: 64/2026 - Numero protocollo: 68467/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/03 INNALZAMENTO POTENZIALE FORMATIVO MASTER ALTA FORMAZIONE IN TERAPIA DEL DOLORE A.A. 25/26, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
Ufficio/i istruzione: Settore Master, Post-Laurea e Formazione permanente

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		

Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 19/02/2026 che ha approvato la richiesta di innalzamento del potenziale formativo per il master in Alta Formazione in Terapia del Dolore a.a. 25/26 da 25 a 43;
- considerato che alla chiusura delle ammissioni per il Master in oggetto, in data 05/02/2026 sono pervenute 43 candidature a fronte di un numero massimo di 25 iscritti previsto dalla scheda informativa;
- considerato che gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche e le sedi del tirocinio risultano idonei allo scopo;
- considerata la volontà di andare incontro alle richieste di partecipazione al Master in oggetto;
- preso atto della rielaborazione del piano finanziario del Master in oggetto;
- richiamati:
 - il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 167 (prot. n. 12875) e successive modifiche
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- letto quanto illustrato in descrittiva;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta del 17 marzo 2026,

esprime parere favorevole

all'aumento del potenziale formativo, fino a un massimo di 43 unità, del master Alta Formazione in Terapia del Dolore a.a. 25/26.

Numero repertorio: 65/2026 - Numero protocollo: 68468/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/04 MODIFICHE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA "INTERNATIONAL PEACE MEDIATION" NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETE ITALIANA PER LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA DI PISA
Ufficio/i istruzione: Settore Master, Post-Laurea e Formazione permanente

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la nota del Direttore Generale del 18 febbraio 2025, prot. n. 36198, con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post-laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l'anno accademico 2025/2026;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 17 dicembre 2025 che ha approvato l'attivazione di un Corso di

- aggiornamento professionale dal titolo “International Peace Mediation”;
- vista la nota del Dipartimento di Scienze Politiche con la quale è stato proposto un nuovo schema di finanziamento del corso di perfezionamento dal titolo “International Peace Mediation”;
 - letto quanto illustrato in descrittiva;
 - preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta del 17 marzo 2026;
 - richiamati:
 - il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. 12872);
 - il Decreto Rettorale 862 prot. 154342 del 16/07/2025 istitutivo dei Master universitari di Ateneo per l'a.a. 2025/26;
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, esprime parere favorevole

all'istituzione, per l'anno accademico 2025-2026, del Corso di Perfezionamento post-laurea proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) in “International Peace Mediation”, come riportato nell'allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (A_DSPS_International Peace Mediation_scheda).

Numero repertorio: 66/2026 - Numero protocollo: 68469/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/05 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS (CH) FINALIZZATA AL RILASCIO DI UN DOPPIO TITOLO TRA IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA (CLASSE LM-30) E IL MASTER OF SCIENCE IN INGEGNERIA (SPECIALIZZAZIONE IN ENERGIA E AMBIENTE) DELLA LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS (CH)
Ufficio/i istruzione: Settore Programmazione didattica

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		

Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- udita la relazione;
- vista la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- visto il D.M. 14.10.2021, n. 1154, “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
- visto il D.M. 10-06-202, n. 773, “Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e Indicatori per la valutazione

- periodica dei risultati”, in particolare le azioni D1, D2 e D3;
- visto il D.D. 2711 del 22 novembre 2021, in particolare l'allegato 1 tabella A;
 - vista la delibera della Scuola di Ingegneria del 19 febbraio 2026 (trasmessa con prot. n. 44248 del 20/02/2026) che ha espresso parere favorevole alla convenzione in parola;
 - vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale del 19 febbraio 2025 (trasmessa con prot. n. 35967 del 12/02/2026) che ha approvato il testo dell'accordo;
 - evidenziato l'interesse dell'iniziativa proposta;
 - visto il parere positivo della Commissione Didattica, convocata il giorno 3 marzo 2026;
 - letto quanto riportato in narrativa;
 - richiamato lo Statuto;
 - richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo,
esprime

parere favorevole alla convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e la Lucerne University of Applied Sciences and Arts (CH) finalizzata al rilascio di un doppio titolo tra il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (classe LM-30) e il Master of Science in Ingegneria (specializzazione in Energia e Ambiente) della Lucerne University of Applied Sciences and Arts (CH) – secondo i testi allegati all'originale della presente delibera di cui costituiscono parte integrante (Allegato1.a_AGREEMENT_DOUBLE_DEGREE_UniFI_ENM_HSLU_ITA) e (Allegato2.a_Annex_it);

dà mandato

alla Rettore di apportare le modifiche formali e tecniche che si dovessero rendere necessarie ai fini della sottoscrizione definitiva.

O M I S S I S

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Numero repertorio: 67/2026 - Numero protocollo: 68470/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/07 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E COMUNE DI PRATO PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTI DA ASSUMERE MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO AI SENSI DELL'ART. 3-TER DEL DL 22 APRILE 2023 N. 44
Ufficio/i istruzione: Settore Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		

Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 65 rubricato "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*", in particolare l'articolo 35 comma 1, lettera a) e comma 3, pubblicato nella GU n. 106 del 09 maggio 2001;
- visto il Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 rubricato "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.*", pubblicato nella GU n. 95 del 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata nella GU n.

143 del 21 giugno 2023;

- tenuto conto che l'Ateneo ha interesse a valorizzare il merito dei propri studenti e a sostenerli nel percorso successivo al conseguimento del titolo, anche attraverso iniziative volte a favorire il raccordo tra formazione accademica e realtà socio-economica del territorio;
- udita la relazione;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica al termine della seduta del 03 marzo 2026;
- vista la proposta di convenzione in allegato all'istruttoria,
esprime

parere favorevole alla stipula della convenzione con il Comune di Prato finalizzata alla selezione di studenti da assumere mediante contratto di formazione e lavoro come da testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato A_convenzione Comune di Prato);

dà mandato

alla Magnifica Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione, apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Numero repertorio: 68/2026 - Numero protocollo: 68471/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/08 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL CNA FIRENZE METROPOLITANA PER L'ISTITUZIONE DEL PREMIO DI LAUREA "LORENZO MORI"
Ufficio/i istruzione: Settore Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiamonte	X		
Giacomo Manetti	X		

Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. n. 1617 (prot. 377980) del 31 dicembre 2025;
- tenuto conto che l'Ateneo ha interesse a valorizzare il merito dei propri studenti e a sostenerli nel percorso successivo al conseguimento del titolo, anche attraverso iniziative volte a favorire il raccordo tra formazione accademica e realtà socio-economica del territorio;
- udita la relazione;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica al termine della seduta del 03 marzo 2026;
- vista la proposta di convenzione,

esprime

parere favorevole alla stipula della convenzione con CNA Firenze Metropolitana per l'istituzione di un premio di laurea alla memoria di Lorenzo Mori, come da testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato A_convenzione_UNIFI_CNA);

dà mandato

alla Magnifica Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione, apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Numero repertorio: 69/2026 - Numero protocollo: 68472/2026

Categoria: C - Area Didattica

08/09 PROTOCOLLO D'INTESA CON I PARTNER LOCALI RELATIVO ALL'INIZIATIVA UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES -

UNICORE 7.0 (ETIOPIA, INDIA, KENYA, MALAWI, MOZAMBICO, NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, SUDAFRICA, TANZANIA, UGANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE 2025/2027)

Ufficio/i istruzione: Ufficio International Desk

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- letto quanto riportato in narrativa;

- tenuto conto della vocazione dell'Università degli Studi di Firenze alla realizzazione di politiche di inclusione;
- tenuto conto:
 - della missione del Piano Strategico di Ateneo 2025/2027, in particolare dell'obiettivo 4.1 "Consolidare le politiche per l'inclusione";
 - dell'adesione, nel 2019, dell'Ateneo a RUNIPACE – Rete delle Università Italiane per la Pace, promossa dalla CRUI;
 - dell'iniziativa "University Corridors for Refugees – UNICORE 7.0 (Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 2025/2027)";
- visto:
 - il D.R. n. 709/2025, prot. n. 134726 del 18/06/2025, con cui è stata approvata la graduatoria del Bando di concorso "University Corridors for Refugees - UNICORE 7.0 (Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 2025/2027)", con due candidati vincitori;
 - il Protocollo d'intesa nazionale - National Memorandum of Understanding relativo all'iniziativa "University Corridors for Refugees - 7.0 (Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 2025/2027)";
- considerato che il citato Protocollo, all'art. 2, prevede che la ripartizione dei servizi e dei costi relativi alla permanenza e all'integrazione degli studenti in Italia può essere dettagliata in protocolli specifici di carattere locale, promossi dai singoli Atenei;
- visto il Protocollo d'intesa relativo all'iniziativa "University Corridors for Refugees - 7.0 (Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 2025/2027)" tra l'Università degli Studi di Firenze, la Commissione Sinodale per la Diaconia - Area Servizi Inclusione e il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Fondazione;
- richiamati:
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - lo Statuto di Ateneo,

esprime parere favorevole

- a) in merito alla sottoscrizione da parte della Rettrice del Protocollo d'intesa relativo all'iniziativa "University Corridors for Refugees - 7.0 (Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 2025/2027)", tra l'Università degli Studi di Firenze, la Commissione Sinodale per la Diaconia - Area Servizi Inclusione e il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Fondazione, secondo il testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte

integrante (UNICORE 7.0_Protocollo Locale_DEF). Conferisce inoltre mandato alla Rettrice di apportare al testo del Protocollo eventuali modifiche tecniche e/o adattamenti che si rendano necessari.

b) alla spesa, che trova copertura sul conto CO.04.01.02.01.01.08 Altre borse di studio, come di seguito indicato:

la quota parte di competenza 2026 graverà sul budget della Didattica per un importo previsionale di Euro 12.000,00. Per le quote di competenza successive, i relativi importi impegnati col bando, saranno previsti sempre nel budget della Didattica sulla medesima voce di spesa.

Numero repertorio: 70/2026 - Numero protocollo: 68473/2026
Categoria: C - Area Didattica
08/06 PROPOSTA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DELLA TOSCANA (ANCI TOSCANA)
Ufficio/i istruzione: Settore Progetti, Budget e Staff di Area

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		

Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- richiamati:
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - Il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - Il Piano Strategico 2025/2027 dell'Università degli studi di Firenze;
- visto il testo della Convenzione quadro stipulata tra l'Università degli studi di Firenze e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana (ANCI Toscana) rep. 259, prot. 22895 del 1/2/2022 per un periodo di tre anni, in scadenza a marzo 2026;
- visto l'interesse di entrambe le parti a proseguire la collaborazione;
- valutata positivamente l'attività svolta durante il triennio di validità del precedente accordo;
- preso atto del parere positivo espresso dalla Commissione Didattica durante la riunione del 3 marzo 2026,

esprime parere favorevole

alla sottoscrizione del Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana (ANCI Toscana) secondo il testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 3 Convenzione Unifi ANCI), dando mandato alla Rettrice di apportare eventuali modifiche tecniche non sostanziali.

O M I S S I S

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Numero repertorio: 71/2026 - Numero protocollo: 68474/2026
Categoria: R - Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione
10/01 POLICY PER L'USO DEI MONITOR DI ATENEO E LINEE GUIDA PER LA PRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI (YOUTUBE E SPOTIFY)
Ufficio/i istruzione: Settore Archivio e Trattamento Atti

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		

Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto l'art. 12, comma 2 della Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- visto il Piano Strategico dell'Università di Firenze 2025-2027;
- visto il Piano di Comunicazione dell'Università di Firenze 2025-2027;
- preso atto della presente istruttoria,

esprime parere favorevole

- a) in merito alla adozione delle Policy d'uso per i monitor di Ateneo nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (POLICY_MONITOR_DEF);
- b) in merito all'adozione delle Linee guida per la produzione e pubblicazione di prodotti audiovisivi e podcast (YouTube e Spotify) nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (linee guida

YT_Spotify).

Numero repertorio: 72/2026 - Numero protocollo: 68475/2026
Categoria: M - Area Infrastrutture e servizi per la ricerca
09/01 BANDO DI ATENEO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI COMPETITIVI BIENNALI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE 2027- 2028
Ufficio/i istruzione: Settore Ricerca Nazionale

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiamonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		

Sofia Vinci		X	
-------------	--	---	--

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto;
- visto il vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- visto il parere favorevole della Commissione Ricerca di Ateneo espresso nella riunione del 3 marzo 2026;
- visto il bilancio pluriennale di Ateneo per gli esercizi 2026/28;
- preso atto della presente istruttoria,

esprime parere favorevole

alla proposta di Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per ricercatori a tempo determinato dell'Università di Firenze 2027-2028 nel testo allegato alla presente delibera (All_1_Bando ricercatori_2027_2028) di cui costituisce parte integrante.

Numero repertorio: 73/2026 - Numero protocollo: 68476/2026
Categoria: R - Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione
10/03 NOMINA COMPONENTI OSSERVATORIO DI ATENEO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE
Ufficio/i istruzione: CsaVRI

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiamonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		

Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la propria delibera del 25/02/2026 con la quale è stata approvata la ridenominazione dell'Osservatorio e l'adozione delle nuove Linee Guida di funzionamento;
- considerata la necessità di procedere alla nomina dei componenti per rendere operativo l'organismo secondo il modello di ciclo operativo annuale (PDCA) previsto;
- preso atto della presente istruttoria,

esprime parere favorevole

alla nomina dei seguenti componenti dell'Osservatorio per la Valorizzazione delle Conoscenze (OVC):

- Presidente: Marco Pierini – Prorettore al Trasferimento Tecnologico
- Membro interno: Debora Berti – Prorettrice alla Ricerca
- Membri interni (Macro-aree):
 - Cristina Nativi (Area Scientifica)
 - Stefano Oliviero (Area Umanistica e della Formazione)
 - Mario Tucci (Area Tecnologica)
 - Gianluca Villa (Area Biomedica)
 - Vincenzo Zampi (Area delle Scienze Sociali)
- Membri esterni:
 - Paola Castellacci: CEO – Adiacent Spa Società benefit
 - Silvia Ercoli: Strategic business partnership and People strategy Director Italy – Eli Lilly and Company
 - Elisa Guidi: Coordinatrice – Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e

Tradizionale della Toscana

- Irene Mangani: Vicepresidente – Legacoop Toscana
- Laura Sparavigna: Assessora con deleghe a Organizzazione e Personale, Efficienza amministrativa, Anagrafe, Protezione civile, Servizi informativi, Smart city e Innovazione, Intelligenza artificiale – Comune di Firenze

Numero repertorio: 74/2026 - Numero protocollo: 68477/2026
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/01 PROROGA CARICHE CENTRI: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CENTRI DI SERVIZIO ED AL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CENTRI DI RICERCA
Ufficio/i istruzione: Settore Affari Istituzionali

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		

Sofia Vinci		X	
-------------	--	---	--

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio, emanato con il Decreto rettorale n. 509, prot. n. 110077 del 1° aprile 2021;
- visto il Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca emanato con Decreto rettorale n. 85 prot. n. 11107 del 10 aprile 2014
- viste le modifiche apportate al testo statutario, e in particolare il nuovo testo dell'art.34, in via di definitiva approvazione da parte degli organi;
- visto il parere del Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2026;
- visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 26 febbraio 2026 e il suggerimento di modifica da introdurre nel testo delle due disposizioni;
- visto il parere positivo della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 3 marzo 2026,

delibera

le seguenti modifiche regolamentari:

- a) per il Regolamento dei Centri di Ricerca di Ateneo si introduce un art. 13-*bis* Disposizione Transitoria nella seguente formulazione:
“Tutti i mandati previsti di Direttore e membro del Comitato di gestione di cui all’ art.3 del presente regolamento scaduti e in scadenza nel corso dell’anno 2026 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.”
- b) per il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio si introduce un art. 27, comma 2-*bis*, nella seguente formulazione:
“Tutti i mandati previsti di Presidente e membro del Consiglio direttivo di cui all’ art.4 del presente regolamento scaduti e in scadenza nel corso dell’anno 2026 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.”

Numero repertorio: 75/2026 - Numero protocollo: 68478/2026			
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali			
13/02	CONVENZIONE	ISTITUTIVA	DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO	DI RICERCA	SULL’ETEROTOPIA	IN
ARCHITETTURA - CENTRE OF RESEARCH ON HETEROTOPIA AND	ARCHITECTURE (RHEA).		
Ufficio/i istruzione: Settore Affari Istituzionali			

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X	X	
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 35;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera del Consiglio di dipartimento il 10 settembre 2025 in cui si è manifestata la volontà di adesione dell'Ateneo fiorentino, per il tramite del DIDA, al costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Eterotopia in Architettura - Centre of Research on Heterotopia and Architecture (RheA), con sede presso l'Università di Cagliari;
- preso atto che nella medesima seduta il DIDA ha indicato i professori Emanuela Ferretti – settore Storia, Pietro Matracchi – settore Restauro e

Riccardo Butini – settore Composizione membri nel Consiglio direttivo del centro;

- visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca;
 - vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2026, esprime parere favorevole
1. alla adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Eterotopia in Architettura - Centre of Research on Heterotopia and Architecture (RheA) che si costituisce con la convenzione istitutiva allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (all. 3 convenzione CENTRO RHeA_). Si dà mandato alla Rettrice di apportare eventuali lievi modifiche non sostanziali al testo dell'accordo.
 2. alla nomina dei professori Emanuela Ferretti – settore Storia, Pietro Matracchi – settore Restauro e Riccardo Butini – settore Composizione, quali membri del Consiglio direttivo del Centro in rappresentanza dell'Ateneo fiorentino e afferenti al Dipartimento di Architettura.

Numero repertorio: 76/2026 - Numero protocollo: 68479/2026
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/03 CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO CULTURAL HERITAGE DOCUMENTATION AND RESILIENCE - CHEDAR.
Ufficio/i istruzione: Settore Affari Istituzionali

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		

Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 35;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la proposta di costituzione del *Centro Interuniversitario Cultural HEritage Documentation And Resilience – CHEDAR*;
- vista la delibera del 14 aprile 2025 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in cui si è espresso a favore della istituzione del Centro;
- vista la nota del direttore del Dipartimento DICEA prot. n. 60548 del 9 marzo 2026 in cui è stata indicata la Prof.ssa Grazia Tucci Coordinatore dell'Unità Operativa del Centro;
- vista la nota prot. n. 312584 con data 3 novembre 2025 della Prof.ssa Grazia Tucci in cui sono stati confermati quali partners dell'accordo *esclusivamente gli Atenei aderenti, mentre non faranno parte del partenariato il CNR e l'ICR, come invece previsto nella versione iniziale della delibera*;
- visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca nella seduta del 6 novembre 2025,

esprime parere favorevole

sulla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Cultural HEritage Documentation And Resilience - CHEDAR nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (all. 2 20260223_Centro_Interuniversitario_CHEDAR_TUCCI) dando mandato alla Rettrice di apportare eventuali modifiche non rilevanti al testo;

prende atto

che il Dipartimento DICEA con nota del Direttore, Prof. Gianni Bartoli, del 9 marzo 2026, ha indicato la Prof.ssa Grazia Tucci quale Coordinatore dell'Unità Operativa del Centro CHEDAR.

Numero repertorio: 77/2026 - Numero protocollo: 68480/2026
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/04 RINNOVO CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA SULL'INFLUENZA E LE ALTRE INFEZIONI TRASMISSIBILI - C.I.R.I.-I.T.
Ufficio/i istruzione: Settore Affari Istituzionali

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 35;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

- visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca riunita nella seduta del 2 dicembre 2025 sul rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre infezioni trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.);
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute e Medicina Sperimentale e Clinica rispettivamente nelle sedute del 13 novembre 2025 e del 18 dicembre 2025 hanno manifestato l'interesse a aderire al Centro e indicato i docenti aderenti;
- visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca sulle finalità del centro,

esprime parere favorevole

sul rinnovo della convenzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre infezioni trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.), nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (all. 3 2marzo2026_Convenzione CIRI-IT), dando mandato alla Rettrice di apportare eventuali modifiche non rilevanti al testo;

prende atto

che aderiranno al Centro i proff. Paolo Bonanni, Angela Bechini, Sara Boccalini per il Dipartimento di Scienze della Salute e i proff. Alessandro Bartoloni, Gian Maria Rossolini, Lorenzo Zammarchi e Simona Pollini per il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

Numero repertorio: 78/2026 - Numero protocollo: 68481/2026
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/05 DESIGNAZIONE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA RETE PNICUBE
Ufficio/i istruzione: Settore Affari Generali e Partecipate

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		

Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto lo Statuto della Rete Nazionale degli Incubatori Universitari e delle Start Cup Competition - PNICube;
- vista la convocazione dell'Assemblea ordinaria del 13 aprile 2026, per il rinnovo e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, per il triennio 2026-2028;
- considerata la possibilità di procedere alla designazione, da parte del nostro Ateneo, di un membro nel Consiglio Direttivo;
- valutato il Curriculum vitae del Dott. Evaristo Ricci;
- preso atto della disponibilità manifestata dal Dott. Evaristo Ricci.

esprime parere favorevole

alla designazione del Dott. Evaristo Ricci, quale Consigliere nel Consiglio Direttivo nella Rete Nazionale degli Incubatori Universitari e delle Start Cup Competition – PNICube.

Numero repertorio: 79/2026 - Numero protocollo: 68482/2026
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/06 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ABITA – ARCHITETTURA BIOECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'AMBIENTE. NOMINA DEI MEMBRI NEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL CENTRO
Ufficio/i istruzione: Settore Affari Istituzionali

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi	X		
Luca Bindi		X	
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni	X		
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Fulvio Cervini	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Melis Claudio	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci		X	

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 35;
- visto il D.R. n. 248 prot. n. 44835 del 28 febbraio 2022 con cui venivano nominate le professoresse Paola Gallo e Rosa Romano membri del Consiglio di Gestione del Centro Interuniversitario di Ricerca ABITA – Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente e gli altri docenti membri dell'organo afferenti agli atenei aderenti;
- vista la imminente scadenza dell'organo e la necessità di procedere a nuova nomina;

- preso atto della nota della Direttrice del Dipartimento di Architettura del 29 gennaio 2026, in cui sono stati indicate le professoresse Paola Gallo e Rosa Romano quali propri rappresentanti e membri del Consiglio di Gestione del centro ABITA;
- preso atto delle indicazioni fornite dagli altri atenei aderenti al centro che indicano i docenti nominati nel Consiglio di Gestione;
- vista la capienza di mandato delle professoresse;
- visto il parere del Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2026,
esprime parere favorevole

alla nomina delle professoresse Paola Gallo e Rosa Romano quali rappresentanti del Dipartimento di Architettura – DIDA nel Consiglio di Gestione del Centro Interuniversitario di Ricerca ABITA – Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente. Le nomine avranno durata di quattro anni;

prende atto che

ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della convenzione istitutiva del Centro, fanno parte dell’organo anche i docenti: Alessandra Battisti e Fabrizio Tucci per l’Università di *Roma La Sapienza*, Marta Casanova e Maria Canepa per l’Università di *Genova*, Consuelo Nava e Francesca Giglio per l’Università di *Reggio Calabria*, Renata Valente e Antonella Violano per l’Università della *Campania Luigi Vanvitelli*, Dora Francese e Valeria D’ambrosio per l’Università *Federico II di Napoli*, Giacomo Chiesa e Roberto Giordano per il Politecnico di *Torino*.

Alle ore 11,45, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Marco Degli Esposti



Proposta di nuovo Regolamento didattico di Ateneo

Titolo I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Titolo II - Titoli di studio e tipologie di corsi	4
Art. 3 - Titoli di studio	4
Art. 4 - Corsi di laurea	4
Art. 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	5
Art. 6 - Scuole di specializzazione	5
Art. 7 - Corsi di dottorato di ricerca	6
Art. 8 - Master universitari di primo e di secondo livello	6
Art. 9 - Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua	6
Art. 10 - Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti	6
Titolo III – Strutture didattiche	7
Art. 11 - Tipologia	7
Art. 12 - Dipartimenti	7
Art. 13 - Scuole	7
Art. 14 - Commissione paritetica docenti-studenti	7
Art. 15 - Corsi di studio	8
Titolo IV - Disciplina dell'attività didattica dei Corsi di studio	9
Art. 16 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio	9
Art. 17 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio	9
Art. 18 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio	10
Art. 19 - Crediti formativi universitari	11
Art. 20 - Articolazione e organizzazione delle attività formative	12
Art. 21 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici	12
Art. 22 - Commissioni di esame o di valutazione finale di profitto	13
Art. 23 – Esami di profitto e altre verifiche	13
Art. 24 - Commissioni per la prova finale	14
Art. 25 - Prova finale e conseguimento del titolo	14
Art. 26 - Valutazione dell'attività didattica	15
Art. 27 - Assicurazione della qualità	15
Art. 28 - Formazione dei docenti	15
Titolo V - Offerta formativa annuale e attività di orientamento	16
Art. 29 – Offerta Formativa Annuale	16
Art. 30 – Didattica innovativa	16
Art. 31 – Didattica a distanza	16
Art. 32 - Manifesto degli Studi di Ateneo e pubblicazione dell'offerta formativa	16
Art. 33 - Calendario didattico e degli esami	17
Art. 34 – Attività di orientamento e tutorato	17
Titolo VI - Disciplina per gli studenti	17
Art. 35 - Ammissione ai corsi di studio	17



Art. 36 - Iscrizione ai Corsi di studio e frequenza	18
Art. 37 - Piani di studio	18
Art. 38 - Riconoscimento dei crediti formativi universitari	18
Art. 39 - Riconoscimento degli studi compiuti all'estero	19
Art. 40 - Iscrizione a singole attività formative	19
Art. 41 - Carriere degli studenti	20
Art. 42 - Attività culturali degli studenti	20
Titolo VII – Norme transitorie e finali	20
Art. 43 - Norme transitorie	20
Art. 44 - Norme finali	20
Art. 45 – Abrogazione del Regolamento didattico di Ateneo di cui al D. R. 1385/2023	21
Art. 46 – Entrata in vigore	21
Allegato A - Strutture didattiche di Ateneo	22



Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Corsi di studio»: i Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
- b) «Corsi di studio internazionali»:
 - b1) corsi di studio interateneo con Atenei esteri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
 - b2) corsi di studio con *curriculum* dedicato che prevede il rilascio del titolo doppio o multiplo;
 - b3) corsi di studio erogati interamente in lingua straniera;
 - b4) altri corsi di studio con mobilità internazionale strutturata secondo le indicazioni ministeriali;
- c) «Dipartimento di riferimento»: il Dipartimento nel quale è incardinato il corso di studio;
- d) «studenti»: ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Università degli Studi di Firenze coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e ai corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di master universitari di primo e secondo livello. Sono equiparati agli studenti coloro che ottengono l'iscrizione a singoli insegnamenti, nel rispetto della normativa vigente.
- e) «ordinamento didattico di un Corso di studio»: l'insieme delle norme che disciplinano il corso;
- f) «regolamento didattico di un Corso di studio»: il documento che specifica gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso;
- g) «obiettivi formativi»: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- h) «attività formative»: l'insieme delle attività didattiche offerte nel Corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo;
- i) «credito formativo universitario» (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- j) «*curriculum*»: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del Corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- k) «microcredenziale»: la registrazione dei risultati di apprendimento, valutati in base a *standard* trasparenti e chiaramente definiti, che lo studente ha acquisito a seguito di un breve percorso formativo;
- l) «Ateneo»: l'Università degli Studi di Firenze.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Firenze. Contiene inoltre disposizioni di principio sulle Scuole di specializzazione, i Corsi di dottorato e i master universitari.



2. Il presente Regolamento disciplina altresì le attività e i servizi di orientamento, i percorsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento, di formazione permanente e continua, nonché i percorsi formativi e abilitanti per insegnanti.
3. Costituisce parte integrante del presente Regolamento l'Allegato A, che contiene l'elenco delle strutture didattiche dell'Ateneo, così come definite dall'art.11.
4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione sono pubblicati nelle apposite banche dati ministeriali e costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
5. Alle modifiche e alle integrazioni dell'allegato A di cui al comma 3 e degli ordinamenti didattici di cui al comma 4 si provvede con decreto del Rettore.

Titolo II - Titoli di studio e tipologie di corsi

Art. 3 - Titoli di studio

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) la laurea (L);
 - b) la laurea magistrale (LM);
 - c) il diploma di specializzazione (DS);
 - d) il dottorato di ricerca (DR);
 - e) il master universitario di primo (M1) e di secondo livello (M2).
2. L'Ateneo rilascia inoltre:
 - a) i diplomi e le abilitazioni relative ai corsi per la formazione degli insegnanti;
 - b) gli attestati di perfezionamento, di alta formazione, di aggiornamento professionale.
3. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario, i titoli indicati al comma 1 possono essere rilasciati in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Ateneo rilascia il *Diploma Supplement*, quale documento redatto **in italiano e in inglese**, integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un Corso di studio. Il *Diploma Supplement* fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi effettuati e completati dallo studente.
5. L'Ateneo, nell'ambito della propria offerta formativa, può rilasciare microcredenziali, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Corsi di laurea

1. I Corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. La durata normale del Corso di laurea è di tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver conseguito 180 CFU secondo quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del Corso di studio.



3. I Corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. I titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale, indipendentemente dalla loro denominazione.
4. I Corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni e i Corsi di laurea professionalizzanti hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.
5. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. I Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. La durata normale del Corso di laurea magistrale è di due anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver conseguito 120 CFU come previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico del Corso di studio.
3. I Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. I titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale, indipendentemente dalla loro denominazione.
4. I Corsi di laurea magistrale a ciclo unico hanno una durata pari a cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve aver conseguito 300 o 360 crediti, a seconda che la durata del Corso sia quinquennale o sessennale, secondo quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del Corso di studio.
5. I Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico abilitanti all'esercizio di professioni hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.
6. A coloro che conseguono la laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Art. 6 - Scuole di specializzazione

1. La Scuola di specializzazione può essere istituita esclusivamente in applicazione di una specifica normativa nazionale o dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. A coloro che conseguono il diploma di specializzazione compete la qualifica accademica di specializzato.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

4. Le Scuole di specializzazione sono disciplinate da specifici regolamenti di Ateneo.

Art. 7 - Corsi di dottorato di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca sono istituiti in ambiti nei quali è possibile sviluppare un'ampia, qualificata e continuativa attività didattica e di ricerca, adeguatamente riconosciute a livello internazionale.
2. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca, abbreviato in Dott. Ric., ovvero *Ph.D.*
3. I Corsi di dottorato hanno durata non inferiore a 3 anni, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
4. I Corsi di dottorato sono disciplinati da uno specifico regolamento di Ateneo.

Art. 8 - Master universitari di primo e di secondo livello

1. I master universitari di primo e di secondo livello sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di durata almeno annuale, finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea, per la laurea magistrale o per la laurea magistrale a ciclo unico.
3. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative, predisposte anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni, sono disciplinate da un regolamento di Ateneo.

Art. 9 - Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove iniziative formative finalizzate allo sviluppo e al potenziamento di competenze e capacità di livello superiore destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento e di alta formazione;
 - b) corsi di aggiornamento, di formazione professionale e di formazione continua e permanente.
2. L'Ateneo può inoltre attivare corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente.
3. Le modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinate da un regolamento di Ateneo.

Art. 10 - Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti

1. L'Ateneo può istituire, anche in collaborazione con altre Università o Istituti di formazione superiore, percorsi formativi e abilitanti per insegnanti.



2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e per la realizzazione di altre iniziative a carattere formativo specifiche per gli insegnanti, l'Ateneo collabora con le istituzioni responsabili della formazione negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

3. Le procedure per l'attivazione dei corsi di cui al presente articolo e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono disciplinate in conformità alla normativa vigente.

Titolo III – Strutture didattiche

Art. 11 - Tipologia

1. Sono strutture didattiche:

- a) i Dipartimenti
- b) le Scuole;
- c) i Corsi di studio.

2. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi o convenzioni possono essere costituite strutture didattiche interateneo, per ogni livello di Corso di studio.

Art. 12 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività didattiche e formative.

2. Lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo disciplinano la composizione e il funzionamento dei Dipartimenti.

Art. 13 - Scuole

1. La Scuola è la struttura di raccordo e coordinamento delle attività didattiche svolte nei Corsi di studio e nelle Scuole di specializzazione, e di gestione dei relativi servizi.

2. Lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo disciplinano la composizione e il funzionamento delle Scuole.

Art. 14 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è un osservatorio permanente sulle attività didattiche.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti è istituita presso ogni Scuola.

3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio; a redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna.



Art. 15 - Corsi di studio

1. I Corsi di studio sono percorsi formativi al termine dei quali, previo superamento della prova finale, vengono rilasciati i titoli di studio. I Corsi di studio sono raggruppati in classi di appartenenza ai sensi della normativa statale vigente.
2. Ciascun Corso di studio è incardinato nel Dipartimento di riferimento. All'offerta formativa del Corso di studio possono contribuire con attività di docenza anche altri Dipartimenti.
3. I Corsi di studio sono retti da un rispettivo Consiglio.
4. Ai Consigli di Corso di studio spettano:
 - a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso, incluso il tutorato;
 - b) **la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di studio;**
 - c) la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche e la segnalazione alla Scuola di competenza di eventuali problemi di copertura degli insegnamenti attivati;
 - d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;
 - e) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, qualora non sia costituito un apposito comitato cui questa competenza sia delegata;
 - f) la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei Corsi di studio;
 - g) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, salvo il caso di delega al comitato di cui alla lettera e).
5. Il Consiglio di Corso di studio si compone:
 - a) del Presidente che lo convoca e lo presiede;
 - b) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;
 - c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;
 - d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono demandate a un regolamento di Ateneo;
 - e) del personale del Sistema Sanitario Nazionale appartenente ad aziende sanitarie integrate o in convenzione con l'Ateneo cui siano attribuiti compiti didattici nei Corsi di studio delle Professioni Sanitarie;
 - f) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo.
 - g) dei titolari di contratti di insegnamento, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo.
6. I componenti di cui al comma 5, lett. e) ed f), nonché i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati concorrono alla determinazione dei *quorum* strutturali e funzionali, ove presenti.



7. I componenti di cui al comma 5, lett. g) non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute. Partecipano alle sedute senza diritto di voto.
8. Il Presidente è il coordinatore del Corso. In particolare, presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento di cui al comma 12 e sovrintende alle attività del Corso. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente può farsi coadiuvare da un Vice Presidente da lui scelto.
9. Il Presidente del Corso è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio, da un corpo elettorale composto da:
 - a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui alla lettera b) del comma 5;
 - b) i collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del comma 5;
 - c) i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio;
 - d) il personale di cui alla lettera e) del comma 5 per i Corsi di studio delle Professioni Sanitarie.
10. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
11. I Corsi di studio riconducibili a una comune area scientifico-culturale e a una medesima Scuola, possono essere retti da un unico Consiglio ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
12. Il funzionamento dei Corsi di studio è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.

Titolo IV - Disciplina dell'attività didattica dei Corsi di studio

Art. 16 – Istituzione, **attivazione e disattivazione** dei Corsi di studio

1. L'istituzione dei Corsi di studio è deliberata dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione su proposta di un Dipartimento, acquisiti i pareri della Scuola e degli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti.
2. L'istituzione e attivazione dei Corsi di studio sono deliberate nel rispetto delle procedure definite dalla normativa statale vigente e da eventuali linee guida, anche in materia di assicurazione della qualità.
3. **L'attivazione e la disattivazione** dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di riferimento, acquisiti i pareri della Scuola e degli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti.
4. Nel caso di disattivazione di un Corso di studio l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere il percorso di studio e di conseguire il relativo titolo e disciplina il passaggio ad altri Corsi di studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. La disattivazione è comunicata al Ministero competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 17 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, deliberati contestualmente alla loro istituzione dal Senato Accademico, sono approvati dal Ministero competente ed emanati con decreto del Rettore.
2. Le modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di riferimento, sentita la Scuola e gli altri Dipartimenti eventualmente



coinvolti, a seguito di consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio contiene:

- a) la denominazione del Corso, anche in lingua inglese, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto, la lingua di erogazione delle attività didattiche del Corso e la modalità di svolgimento delle stesse;
- b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento di riferimento e gli altri eventuali Dipartimenti che contribuiscono all'offerta formativa del Corso;
- c) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di studio e i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea e alle funzioni e competenze da formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
- d) il quadro generale delle attività formative;
- e) i CFU assegnati a ciascuna tipologia di attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base e caratterizzante, a uno o più gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
- f) per i Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica di tali conoscenze e gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva;
- g) per i Corsi di laurea magistrale, i requisiti curriculari per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione personale;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Ciascun ordinamento didattico può prevedere l'articolazione del Corso di studio in più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

5. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, rispettivamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale.

Art. 18 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento di riferimento, sentita la Scuola, tenuto conto del parere dei Dipartimenti che contribuiscono all'offerta formativa del Corso di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Rettore.



3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano gli aspetti organizzativi in coerenza con i relativi ordinamenti, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

4. I regolamenti didattici prevedono:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti e la loro denominazione, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione per i Corsi a numero programmato;
- d) le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e il recupero degli eventuali obblighi formativi, per i Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico;
- e) le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari, per i Corsi di laurea magistrale;
- f) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli e le relative modalità di verifica del profitto;
- g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto;
- h) i CFU assegnati ad ogni insegnamento e ai singoli gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari di riferimento, e le eventuali propedeuticità;
- i) i CFU assegnati alle attività a scelta dello studente;
- j) le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi CFU;
- k) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- m) le modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di studio;
- o) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
- p) gli eventuali obblighi di frequenza;
- q) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti.

5. Ciascun regolamento didattico può disporre che il Corso di studio si articoli in più *curricula*, garantendo una base comune in modo da preservare l'omogeneità e la coerenza culturale del progetto formativo, fermo restando quanto previsto nell'art. 17, comma 4, e assicurando il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di studio.

Art. 19 - Crediti formativi universitari

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall'Ateneo danno luogo all'acquisizione di CFU a seguito del superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto da parte degli studenti.
2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, salvo le eccezioni previste dalla normativa statale vigente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.



4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50 per cento, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata dal regolamento didattico di ciascun Corso di studio.
5. Ad ogni CFU corrisponde altresì un valore di 8-9 ore di attività didattica frontale, salvo motivate deroghe deliberate in conformità alla normativa di Ateneo.
6. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto dei suoi obiettivi formativi specifici, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
7. Il Consiglio del Corso di studio può prevedere nel proprio regolamento didattico, ovvero in apposita delibera, forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Art. 20 - Articolazione e organizzazione delle attività formative

1. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Corso di studio e tenendo in considerazione le indicazioni della Scuola, delibera il piano delle attività formative, inclusi gli insegnamenti.
2. Gli insegnamenti possono articolarsi in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline diverse, anche affidate a docenti diversi, ferma restando l'unicità dell'esame di profitto. Il numero dei moduli di ciascun insegnamento non può comunque essere superiore a tre; deroghe a questo limite sono possibili per i Corsi di studio di area medico-sanitaria, nel rispetto della normativa vigente.
3. I Corsi di studio possono mutuare insegnamenti da altri Corsi anche appartenenti a classi di laurea diverse, fermo restando il requisito della presenza di equivalenti obiettivi formativi. Qualora l'insegnamento appartenga ad un Corso coordinato da una diversa Scuola, è necessario acquisirne il parere per le esigenze di organizzazione della didattica.
4. I Corsi di studio possono proporre la suddivisione degli studenti in più gruppi o canali per lo stesso insegnamento, oltre che nel rispetto della normativa vigente, in ragione del numero dei frequentanti, delle particolari caratteristiche e tipologie dell'insegnamento e della disponibilità delle strutture necessarie. I Corsi di studio individuano le modalità di suddivisione degli studenti e verificano annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.
5. Nei casi di cui al comma 4, è compito della Commissione di cui all'articolo 14 verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non diano luogo a disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
6. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre. Il piano di cui al comma 1 può prevedere il loro prolungamento nell'arco di due semestri nello stesso anno accademico.

Art. 21 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Le proposte relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti sono approvate dal Consiglio di Corso di studio che le trasmette ai Dipartimenti interessati e alla Scuola per le rispettive competenze.



2. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Corso di studio coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda alle finalità istituzionali del Corso di studio. Il Corso di studio verifica altresì che i programmi e le modalità di esame siano chiaramente illustrati nelle schede degli insegnamenti.
3. Il Corso di studio e i Dipartimenti interessati adottano ogni misura atta ad assicurare la qualità, la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
4. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai Corsi di studio, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.
5. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e le relative schede, è tempestivamente resa pubblica.
6. Ogni docente è tenuto a compilare i registri in cui devono essere annotati **gli argomenti delle lezioni o esercitazioni e i dati relativi alle altre attività didattiche svolte**. I registri sono validati secondo procedure definite dalla regolamentazione di Ateneo in materia. Tale previsione trova applicazione anche per le attività didattiche svolte nell'ambito delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di dottorato di ricerca.
7. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento e la relativa documentazione dei compiti istituzionali, i professori e i ricercatori di ruolo, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare in materia di valutazione annuale, svolgono prioritariamente la propria attività didattica nei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. In considerazione di accertate esigenze didattiche, i professori e i ricercatori di ruolo assicurano una parte del proprio impegno didattico per attività nei Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico.
8. Le procedure per l'affidamento e per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti sono definite dalla normativa vigente di Ateneo. Quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e dal comma 6, costituisce dovere didattico dei docenti.

Art. 22 - Commissioni di esame o di valutazione finale di profitto

1. La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, cui la nomina può essere delegata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più moduli, dai docenti responsabili dell'attività formativa e da almeno un altro professore, ricercatore o cultore della materia. Il titolare dell'attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento.
2. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti referenti dei settori scientifico-disciplinari interessati, su proposta del Consiglio di Corso di studio.

Art. 23 – Esami di profitto e altre verifiche

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio individuano il numero degli esami e delle altre verifiche di profitto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine possono essere previste prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.



2. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano altresì le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini del conseguimento dei relativi crediti.
3. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
4. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l'attribuzione di un voto, l'acquisizione dei CFU previsti può essere attestata attraverso un giudizio di idoneità.
5. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale, che viene compilato e firmato tempestivamente, tramite procedura informatica, dal docente responsabile.
6. Gli esami e le verifiche di profitto si svolgono in presenza e le prove in forma orale sono pubbliche.
7. Lo svolgimento delle prove in deroga a quanto previsto al comma 6 è consentito nei casi previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni attuative del presente comma sono demandate a un regolamento di Ateneo.

Art. 24 - Commissioni per la prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno tre membri per i Corsi di laurea e da almeno cinque membri per i Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, scelti tra professori di ruolo e ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze. Sono fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente o da specifici accordi o convenzioni.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le Commissioni possono includere anche membri esterni all'Ateneo, purché il Presidente e la maggioranza dei componenti siano professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze.
3. Le Commissioni di cui al comma 1 sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio. Il Direttore del Dipartimento può delegare la nomina al Presidente di Corso di studio o al Presidente della Scuola.

Art. 25 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. A seguito del superamento della prova finale, è rilasciato allo studente dall'Università degli Studi di Firenze il corrispondente titolo di studio in conformità all'ordinamento didattico.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo regolamento didattico del Corso.
3. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti didattici dei Corsi di studio. Qualora prevista, la discussione della prova finale è pubblica.
4. Per il conseguimento della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, discussa nel corso di una seduta della Commissione di cui all'art. 24.



5. Il Consiglio di Corso di studio può autorizzare lo studente a redigere l'eventuale elaborato scritto per la prova finale o la tesi di laurea magistrale e anche ad effettuare la relativa esposizione in una lingua straniera.
6. La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di sessantasei centodecimi. La Commissione, in caso di votazione massima, può attribuire la lode su decisione unanime.
7. Lo svolgimento della prova finale per via telematica è consentito nei casi previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni attuative del presente comma sono demandate a un regolamento di Ateneo.

Art. 26 - Valutazione dell'attività didattica

1. L'Ateneo attiva le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, sulla base del sistema di valutazione periodica ai sensi della normativa vigente, in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e dell'attività didattica, nonché gli interventi per il diritto allo studio e la qualità dei servizi resi agli studenti.
3. La raccolta dell'opinione degli studenti in merito alle attività formative, volta al miglioramento della qualità dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, viene effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 27 - Assicurazione della qualità

1. L'Ateneo si dota di un sistema di assicurazione della qualità della didattica, in coerenza con quanto definito dalla normativa vigente per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti.
2. Ogni corso di studio svolge le attività di autovalutazione, volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze e criticità eventualmente riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal sistema di assicurazione della qualità di Ateneo.
3. Il Presidio della Qualità di Ateneo, istituito e organizzato secondo la normativa vigente, favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità di Ateneo nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

Art. 28 - Formazione dei docenti

1. L'Ateneo promuove la realizzazione di iniziative per la crescita e l'aggiornamento scientifico, metodologico e didattico del corpo docente, in relazione alle esigenze dei propri Corsi di studio e di innovazione didattica, nel rispetto delle diversità disciplinari e in un'ottica di inclusività, anche in attuazione di quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori.



Titolo V - Offerta formativa annuale e attività di orientamento

Art. 29 – Offerta Formativa Annuale

1. L'Ateneo definisce annualmente la propria offerta formativa, tenuto conto dell'evoluzione dei saperi in ambito nazionale e internazionale e con riferimento alle esigenze della società e alla richiesta di qualificazione professionale.
2. A tale fine, l'Ateneo attiva i Corsi di studio, nel rispetto dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri previsti dalla normativa.

Art. 30 – Didattica innovativa

1. L'Ateneo promuove l'innovazione dei metodi e dei processi di insegnamento e apprendimento, anche in relazione alle esigenze della propria offerta formativa.
2. L'Ateneo promuove la realizzazione di spazi di apprendimento dotati di tecnologie didattiche adeguate che favoriscano forme di insegnamento e apprendimento partecipativo e interattivo.
3. Nell'organizzare la propria offerta formativa, l'Ateneo favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, anche a distanza.

Art. 31 – Didattica a distanza

1. L'Ateneo può attivare forme di didattica a distanza, in relazione alle esigenze della propria offerta formativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Ateneo può attivare Corsi di studio erogati parzialmente o integralmente a distanza, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dotandosi di una Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica.
3. Per i Corsi di studio di cui al comma 2 del presente articolo, sono adottate tutte le **specifiche** misure di sicurezza previste dalla vigente normativa al fine di garantire la tutela dei dati personali.

Art. 32 - Manifesto degli Studi di Ateneo e pubblicazione dell'offerta formativa

1. L'Ateneo pubblica ogni anno sul proprio sito *web*, in tempo utile per avviare le immatricolazioni e nel rispetto della normativa vigente, il Manifesto degli studi per il successivo anno accademico, definito sulla base dell'offerta formativa. Il Manifesto degli studi specifica, in particolare:
 - a) i Corsi di studio attivati;
 - b) le scadenze per le iscrizioni, le immatricolazioni, i passaggi e i trasferimenti tra Corsi di studio;
 - c) le tasse e i contributi.
2. L'Ateneo, oltre a garantire la massima diffusione del Manifesto degli Studi, promuove forme diversificate di comunicazione dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti.



Art. 33 - Calendario didattico e degli esami

1. Il calendario didattico dei Corsi di studio è il documento di programmazione dei periodi delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta dei Corsi di studio, ciascuna Scuola stabilisce le date di inizio e fine delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, per ciascun Corso di studio da essa coordinato.
3. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Consigli di Corso di studio e lo rende noto agli studenti all'inizio dell'attività didattica, prevedendo non meno di due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli di insegnamenti svolti nel medesimo semestre e anno o medesima annualità di ciascun Corso di studio devono essere oggetto di specifico coordinamento, al fine di evitare, ove possibile, concomitanze. Le date degli appelli non possono essere modificate, salvo per esigenze motivate e comunicate con congruo anticipo, e non possono in ogni caso essere anticipate.
4. Per lo svolgimento delle prove finali dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, la Scuola prevede almeno tre appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente, e di norma non in concomitanza con lo svolgimento di altre attività didattiche.

Art. 34 – Attività di orientamento e tutorato

1. L'Ateneo promuove attività di orientamento, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità, al fine di rendere motivata, consapevole ed efficace la scelta dei percorsi universitari da parte degli studenti.
2. L'Ateneo promuove altresì un servizio di tutorato e sostegno allo studio, volto ad assistere gli studenti durante il percorso formativo, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
3. L'Ateneo, al fine di favorire l'integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro e accrescere le opportunità di impiego per studenti e laureati dei propri Corsi di studio, fornisce servizi di supporto allo sviluppo e alla costruzione di carriere professionali.

Titolo VI - Disciplina per gli studenti

Art. 35 - Ammissione ai corsi di studio

1. Per l'ammissione a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o di altro idoneo titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi della normativa vigente.
2. Per i singoli Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono specificate nei corrispondenti regolamenti didattici. In caso di verifica non positiva, i competenti Consigli di Corso indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso.



3. Per l'ammissione a un Corso di laurea magistrale è richiesto il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro idoneo titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi della normativa vigente. **Il regolamento didattico di ciascun Corso di laurea magistrale definisce le modalità di verifica della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari previsti dall'ordinamento per l'accesso al Corso.**

4. È consentita l'ammissione ad un Corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, nei soli casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 36 - Iscrizione ai Corsi di studio e frequenza

1. La scelta del Corso avviene al momento dell'iscrizione. Le procedure di immatricolazione e iscrizione all'Ateneo sono effettuate esclusivamente per via telematica.

2. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, ai sensi della normativa vigente.

3. I termini, le procedure e le condizioni per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di studio sono disciplinati in base a regolamenti di Ateneo, e sono resi noti attraverso **il sito web dell'Ateneo**.

4. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due Corsi di studio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicando eventuali obblighi di frequenza.

6. Con regolamento di Ateneo sono disciplinate le modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

Art. 37 - Piani di studio

1. Il piano generale degli studi viene definito annualmente da ciascun Corso di studio, in conformità al proprio regolamento didattico, e reca le regole di composizione del piano di studi dello studente.

2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività formative obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto delle regole stabilite dalle classi di Corsi di studio, dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei Corsi di studio.

3. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 38 - Riconoscimento dei crediti formativi universitari

1. Il riconoscimento dei CFU acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di Corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del Corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o gruppi scientifico-disciplinari.



2. In caso di trasferimento dello studente tra Corsi di laurea o di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.
3. Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come CFU, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato nell'ordinamento del Corso di studio, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di laurea magistrale.
4. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di acquisizione dei CFU in altri Atenei italiani, sulla base di apposite convenzioni stipulate con altre Istituzioni interessate.
5. Le attività formative svolte nell'ambito di programmi internazionali di scambio, sulla base di accordi con Corsi di studio di Università o Istituti di un Paese straniero, sono riconosciute in conformità a quanto previsto dall'*European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)*.
6. Nell'ambito delle attività di cui al comma 5, il corso di studio può riconoscere, tra le altre:
 - a) il superamento di esami e altre verifiche di profitto;
 - b) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di Corso di laurea magistrale, della tesi, anche con l'assistenza di un docente straniero;
 - c) le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, nonché la frequenza di reparti di degenza, secondo le disposizioni della struttura competente.
7. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo, ovvero da strutture esterne appositamente accreditate secondo la normativa vigente.
8. Con regolamento di Ateneo possono essere disciplinate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 39 - Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i Corsi di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero.
2. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale con eventuale indicazione dei CFU da acquisire precedentemente.

Art. 40 - Iscrizione a singole attività formative

1. L'Ateneo consente l'ammissione a singole attività formative garantendo la regolare attestazione del conseguimento dei CFU acquisiti, **secondo le condizioni e le modalità definite in un regolamento di Ateneo.**

Art. 41 - Carriere degli studenti

1. Le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti sono disciplinate da specifica normativa di Ateneo.



Art. 42 - Attività culturali degli studenti

1. È riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all'interno delle strutture universitarie attività da essi gestite con finalità didattico-culturali, non sostitutive di compiti istituzionali. I responsabili delle strutture possono autorizzare a tal fine l'utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Un regolamento di Ateneo reca le disposizioni attuative del presente articolo.

Titolo VII – Norme transitorie e finali

Art. 43 - Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei percorsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. L'Ateneo assicura l'ammissione ai propri Corsi di studio a coloro che siano in possesso di un titolo idoneo, anche conseguito in conformità a previgenti ordinamenti.
3. Con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 3 comma 3, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di Ateneo in materia, trova applicazione l'art. 11 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n. 1385.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15 comma 12, trova applicazione l'art. 33 dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 30 novembre 2018, n. 1680.
5. Nelle more dell'adozione della Carta dei servizi di cui all'art. 31 del presente Regolamento, non sono attivati Corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 36 comma 3, il Manifesto degli Studi reca i termini, le procedure e le condizioni per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di studio.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40 comma 1, trova applicazione l'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n. 1385.
8. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 41, il Manifesto degli Studi reca le disposizioni in materia di procedure amministrative relative alle carriere degli studenti.

Art. 44 - Norme finali

1. Nel presente Regolamento, nei regolamenti e negli atti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze l'uso del maschile non marcato risponde solo a esigenze di semplicità e chiarezza nella redazione del testo.
2. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica.

Art. 45 – Abrogazione del Regolamento didattico di Ateneo di cui al D. R. 1385/2023

1. Salvo quanto previsto dall'art. 43, commi 3 e 7, con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n. 1385.



Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.



Allegato A - Strutture didattiche di Ateneo

1. L'Università degli Studi di Firenze comprende i seguenti dipartimenti:

Dipartimento di Architettura (DiDA)
Dipartimento di Biologia (BIO)
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Dipartimento di Fisica e Astronomia
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO)
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF)
Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini"(DIMAI)
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)
Dipartimento di Scienze della Terra (DST)
Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)
Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI)
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA)
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).

2. L'Università degli Studi di Firenze comprende le seguenti scuole:

Scuola di Agraria
Scuola di Architettura
Scuola di Economia e Management
Scuola di Giurisprudenza
Scuola di Ingegneria
Scuola di Psicologia
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scuola di Scienze della Salute Umana
Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

3. L'Università degli Studi di Firenze comprende, inoltre, i Corsi di studio, il cui elenco è riportato nel Manifesto degli Studi di Ateneo che viene redatto annualmente.



Statuto dell'Università degli Studi di Firenze

Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.292 del 17 dicembre 2018)

in vigore dal 2 gennaio 2019

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 rubricato "Autonomia delle Università";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 2;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 329 (25730) del 6 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012 ed in particolare gli artt. 53 e 58;
- VISTA la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta del 28 giugno 2017 di nomina della Commissione per la valutazione del processo di attuazione del vigente Statuto d'Ateneo;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 566 prot. n. 104869 del 13 luglio 2017 di nomina della Commissione per la valutazione del processo di attuazione del vigente Statuto di Ateneo;
- VISTA la proposta di modifica dello Statuto avanzata dal Rettore anche in esito ai lavori della suddetta Commissione;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio 2018 sulla proposta di modifica;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 13 giugno 2018 con la quale si approva la proposta di revisione dello Statuto, in linea con quanto espresso favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della proposta emendativa del Rettore relativa a: Nell'art. 31, comma 6, dopo la lett. b) è inserito il comma b-bis,
- VISTA la nuova formulazione della proposta da parte del Senato Accademico: Nell'art. 31, comma 6, dopo la lett. b) è inserito il comma b-bis.:

*"b-bis. la formulazione di un **quadro** delle esigenze didattiche ai fini di quanto previsto all'art. 28, comma 1, lettera a), tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi*



di studio".

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2018 con la quale il si esprimeva parere favorevole alla modifica da parte del Senato Accademico dell'art. 31 comma 6. b-bis) dello Statuto;
- PRESO ATTO della nota del 02/08/2018, prot. n. 127031 con la quale l'Ateneo ha trasmesso, ai fini del controllo che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esercita ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, il testo dello Statuto revisionato al MIUR;
- PRESO ATTO della nota in risposta che il MIUR ha fatto pervenire con PEC del 28/09/2018 relativa al controllo ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sul testo dello Statuto revisionato inviato dall'Ateneo, con la richiesta di riesame di alcune norme;
- VISTA la delibera del 29 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere circa i rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n.168/1989 con le maggioranze previste;
- VISTA la delibera del 14 novembre 2018 con la quale il Senato Accademico ha deliberato in merito ai rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n.168/1989 con le maggioranze previste;
- VISTA la delibera n. 75/2025 del Senato accademico e la delibera n. 218/2025 del Consiglio di amministrazione con le quali è stato avviato l'iter di revisione dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- PRESO ATTO dei pareri pervenuti dai Dipartimenti dell'Ateneo;
- VISTO il parere favorevole in merito alla revisione dello Statuto, espresso dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 313/2025;
- VISTA la delibera n. 152/2025 del Senato accademico di approvazione della revisione dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- PRESO ATTO della nota del 29 dicembre 2025 n. 376975 con la quale l'Ateneo ha trasmesso, ai fini del controllo che il Ministero dell'Università e della Ricerca esercita ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989 n. 168, il testo dello Statuto revisionato;
- PRESO ATTO della nota in risposta che il MUR ha fatto pervenire con nota n. 44096 del 20 febbraio 2026 relativa al controllo effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989 n. 168, sul testo dello Statuto revisionato inviato dall'Ateneo;

D E C R E T A



Articolo 1

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1968 n. 168 è emanato nel testo modificato lo “Statuto dell’Università degli Studi di Firenze”, nel testo riportato in calce al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

Lo Statuto di cui al comma 1 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

STATUTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Natura e finalità

1. L’Università degli Studi di Firenze – nel seguito denominata Università o Ateneo – è un’istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo articolo 2.
2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.
3. Favorisce con il concorso responsabile delle diverse componenti della comunità universitaria lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all’affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.
4. Promuove l’internazionalizzazione di programmi scientifici e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell’Unione Europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell’insegnamento superiore.
5. Coopera con le altre università a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle proprie attività istituzionali.
6. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall’articolo 34 della Costituzione.
7. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come fondamento della formazione culturale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca.



8. Considera le peculiarità proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attività di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.
9. Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società.
10. Assicura l'apporto delle strutture dell'Ateneo che operano nel campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio Sanitario Regionale. La collaborazione fra Università e sistema sanitario si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, nell'ottica di un'azione congiunta al supporto delle attività integrate di ricerca, didattica e assistenza, in conformità alla normativa in materia.
11. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 2 *Libertà e diritti fondamentali*

1. L'Università informa la propria attività:
 - a. al rispetto della libertà di ricerca garantendo, in particolare, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni per l'esercizio della ricerca ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;
 - b. al rispetto della libertà di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;
 - c. alla valutazione della qualità nella didattica, nella ricerca e nei servizi e al riconoscimento del merito;
 - d. alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme disciplinandone, con apposito Regolamento, strumenti e modalità, ivi compresa la consultazione su tipologie di atti;
 - e. al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicuro, che garantisca la libertà e la dignità delle persone;
 - f. alla realizzazione delle pari opportunità, anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione; **tali azioni sono oggetto di monitoraggio e rendicontazione periodica;**
 - g. al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformità alla normativa vigente, nonché ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarità e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;
 - g-bis. alla promozione di idonee misure per garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità di studio e di vita all'interno dell'Università;
 - h. al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite.

1-bis. Nel presente Statuto, nei regolamenti e negli atti amministrativi dell'Università l'uso del maschile non marcato risponde solo a esigenze di semplicità e chiarezza nella redazione del testo.



Articolo 3 *Codice Etico*

1. L'Università adotta un Codice Etico ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Il Codice Etico determina le modalità di accertamento delle violazioni, **nel rispetto del principio del contraddittorio**, prevedendo l'istituzione di una apposita **Commissione avente funzioni istruttorie**.

3. Qualora la condotta integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza **spetta:**

a. con riferimento ai professori e ai ricercatori, agli organi deputati ai procedimenti disciplinari, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b. con riferimento agli studenti, al personale tecnico-amministrativo e ai lettori e collaboratori esperti linguistici, agli organi previsti dalla normativa vigente.

3-bis. L'accertata violazione di regole di condotta previste dal Codice Etico, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all'irrogazione, anche cumulativa, delle sanzioni di cui ai commi *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies* del presente articolo.

3-ter. Con riferimento al personale docente:

a. richiamo riservato;

b. richiamo formale pubblico;

c. sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca ovvero per la didattica dell'Ateneo;

d. sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno, ove applicabile;

e. decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, ove applicabile;

f. impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.

3-quater. Con riferimento al personale tecnico-amministrativo:

a. richiamo riservato;

b. richiamo formale pubblico;

c. decadenza dalla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Ateneo, ove applicabile;

d. sospensione dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno, ove applicabile;

e. decadenza dall'incarico di responsabilità ricoperto, ove applicabile;

f. impossibilità di ricoprire incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.

3-quinquies. Con riferimento agli studenti:

a. richiamo riservato;

b. richiamo formale pubblico;

c. sospensione fino ad un massimo di dodici mesi dalla carriera universitaria;

d. sospensione dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo fino a un massimo di dieci mesi;

e. decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo, ove applicabile.



Articolo 4 ***Strutture***

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, Scuole e altre strutture di ricerca e di servizio di cui al presente Statuto.

2. Le strutture cui è attribuita autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono quelle indicate dal presente Statuto come centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Per le strutture di cui agli articoli **34 e 35-bis** trova applicazione l'articolo 40 del presente Statuto.

*2-bis.*¹

3. Le strutture si dotano di regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 5 ***Autonomia normativa***

1. I Regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Università sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le competenze e le procedure definite dal presente Statuto.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente Statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Università e alle modalità di funzionamento degli organi centrali di Ateneo.

2-bis. Nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono dotarsi di un regolamento recante la disciplina del loro funzionamento.

3. I Regolamenti interni di Dipartimenti e strutture sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'articolo 50.

Articolo 6 ***Diritto all'informazione***

1. L'Università assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrativa e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento.

2. A ciascun soggetto appartenente all'Università è garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, secondo quanto previsto da apposito regolamento in conformità alla normativa vigente. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.

¹ Art. 4, comma *2-bis* abrogato.



3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.

Articolo 7

Efficacia, efficienza e sistema di valutazione

1. L'Università riconosce l'equilibrio di bilancio come presupposto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Tutte le strutture, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità; mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di rilevazione analitico-gestionale ed economico-patrimoniale.

2. L'Università adotta procedure di autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonché della gestione amministrativa e, ove opportuno, di valutazione esterna e di verifica della qualità, secondo un sistema cui è preposto il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Articolo 8

Ricerca scientifica

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché sulla base dei principi della Carta europea dei ricercatori, l'Università assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle strutture, organizzate in modo tale da garantire la libertà di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi, valorizzando le peculiarità dei diversi ambiti disciplinari; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonché con università ed istituzioni europee ed extraeuropee.

2. L'Università informa la disciplina delle attività di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicità; fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.

3. L'Università, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati.

4. L'Università può trasferire i risultati della propria ricerca, in forme compatibili con i compiti istituzionali e nel riconoscimento della proprietà intellettuale, al fine di promuovere direttamente la cultura e l'innovazione nella realtà socio-economica. Le modalità sono stabilite da appositi regolamenti.

Articolo 9

Didattica

1. L'Università, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresì attività di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attività didattica,



compresa la formazione permanente.

2. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti nonché la realizzazione di attività didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le università italiane o straniere interessate.
3. L'Università contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e coordinandosi con la Regione e gli altri enti preposti.
4. L'Università, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, **lettere g) e g-bis**), garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresì la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli enti preposti.
5. L'espletamento di tali attività nel settore sportivo può essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti o ad altri enti, tramite specifiche convenzioni.

Articolo 9-bis *Sviluppo sostenibile*

1. L'Università si impegna a perseguire i principi dello sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti della propria attività, in particolare promuovendo azioni volte a contenere l'impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, nonché a contribuire alla crescita culturale e al progresso economico sostenibile del territorio.

Articolo 10 *Interazioni esterne*

1. L'Università elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socioeconomica.
2. L'Università contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con essi organismi di consultazione.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. L'Università rende noti all'esterno i risultati della propria attività con la periodicità e gli strumenti stabiliti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.



TITOLO II ORGANI DI ATENEO

Capo I ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Articolo 11 *Il Rettore*

1. Il Rettore rappresenta l'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare il Rettore:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Università; può individuare con decreto, oltre a quelli di cui all'art. 12 del presente Statuto, propri delegati alla firma di determinati atti o provvedimenti;
- b. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere. È tenuto a convocare il Senato Accademico, qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti ed il Consiglio di Amministrazione, qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, inserendo, in entrambi i casi, all'ordine del giorno le questioni richieste;
- c. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- d. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
- e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
- f. emana con proprio decreto lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; emana inoltre i Regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo articolo 50;
- g. propone al Consiglio di Amministrazione gli atti di programmazione strategica e triennale, tenuto conto del parere del Senato Accademico e delle verifiche del Nucleo di Valutazione;
- h. sottopone annualmente alla discussione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera g);
- i. sollecita l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle direttive strategiche di Ateneo attuandone il relativo indirizzo;
- j. propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, redatti in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonché il conto consuntivo;
- k. stipula i contratti di sua competenza per attività d'insegnamento;
- l. stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
- m. stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;
- n. ha l'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le vigenti disposizioni; irroga le sanzioni non superiori alla censura; propone al Senato Accademico, in caso di accertata violazione del Codice Etico, l'adozione delle relative sanzioni;
- o. presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;
- p. presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla legge;
- q. nomina un Prorettore Vicario, nonché fino a un massimo di altri otto Prorettori;
- r. nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali



l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
s. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
t. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

3. Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 6. Il Rettore dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile.

5. Il Rettore è eletto da un corpo elettorale composto da:

- a. i professori di ruolo;
- b. i ricercatori a tempo indeterminato;
- c. i ricercatori a tempo determinato;
- d. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;
- e. il personale tecnico-amministrativo, i lettori e collaboratori esperti linguistici eletti negli organi centrali di Ateneo;
- f. il personale tecnico-amministrativo, dirigente, i lettori e i collaboratori esperti linguistici i cui voti saranno computati nella misura del 25% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. È escluso dal computo il personale di cui alla lettera e).

6. Le elezioni si svolgono tra il **quinto e il terzo mese antecedente la scadenza** e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione. **Le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno 80 membri del corpo elettorale, sono presentate tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data.**

7. ²

8. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature.

9. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente, nonché dei lettori e collaboratori esperti linguistici, nella misura del 25%. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procederà senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. È eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età. Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validità della votazione e per l'elezione del Rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procederà senza indugio ad indire

² Art. 11, comma 7 abrogato.



nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6.

10. Il candidato che risulti eletto è nominato dal Ministro competente ed entra in carica **ai sensi della normativa vigente**.

11. Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto assume la carica all'atto della nomina per un intero mandato di sei anni.

11-bis. Il Regolamento Generale di Ateneo reca le disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 12

Prorettore Vicario, Prorettori e Delegati

1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sostituisce il Rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica.

2. Gli altri Prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, coadiuvano il Rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.

3. Il Rettore **dà comunicazione** al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico **della nomina del Prorettore Vicario e degli altri Prorettori** specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti.

4. Ciascun Prorettore riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico sull'attività svolta nell'ambito delle sue competenze.

5. Il Rettore **può inoltre avvalersi della collaborazione di delegati, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, per ambiti definiti e di referenti per lo svolgimento di progetti specifici, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico.**

5-bis. Il Rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei Prorettori ovvero dei Prorettori e dei delegati per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attività.

Articolo 13

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università con compiti di programmazione, regolazione e coordinamento, ed in particolare:

a. delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento Generale di Ateneo;

b. delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento Didattico di Ateneo ed i regolamenti in materia di attività didattica e scientifica, compresi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole, nonché il Codice Etico;

b-bis. esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

c. esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione strategica e triennale;

d. elabora e propone piani e programmi di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché in materia di servizi agli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti e dalle



- Scuole e delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione;
- e. formula pareri obbligatori in ordine alla attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e di Scuole, nonché in ordine alla attivazione o soppressione di corsi e sedi;
 - f. formula al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;
 - g. esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e triennali di previsione dell'Ateneo e sul conto consuntivo;
 - h. svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le Scuole e propone al Consiglio di Amministrazione criteri, elaborati sulla base di indicatori, per la ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a contratto addetto alle attività didattiche, nonché per la ripartizione di borse di dottorato e di assegni di ricerca;
 - i. esprime parere obbligatorio sui criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
 - j. su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina e irroga le relative sanzioni;
 - k. definisce le norme per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - l. esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo;
 - m. approva, sentito il Consiglio di Amministrazione, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse;
 - n. può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il relativo procedimento è stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - o.³

2. Il Senato Accademico è composto da **31** membri:

- a. il Rettore che lo presiede;
- b. venti professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, quattro per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5. Tra questi, due professori per ogni area devono essere contemporaneamente Direttori di un Dipartimento a questa afferente, eletti da tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'area. I restanti professori o ricercatori **di ruolo** sono eletti, per ciascuna area, dai professori e dai ricercatori **di ruolo**, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco dell'area. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza;
- c. **due rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, eletti secondo modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo che fissa anche la durata del loro mandato;**
- d. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici;
- e. cinque studenti.

Partecipano alle sedute del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3.⁴

³ Art. 13, comma 1, lett. o) abrogata.

⁴ Art. 13, comma 3 abrogato.



4. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del Senato Accademico Direttore di Dipartimento, i Direttori dei Dipartimenti dell'area provvedono all'elezione di un nuovo rappresentante.
5. Sono aree scientifico-disciplinari ai fini della rappresentanza in Senato Accademico, le seguenti:
 - area biomedica;
 - area delle scienze sociali;
 - area scientifica;
 - area tecnologica;
 - area umanistica e della formazione.
6. Il Senato Accademico provvede, su proposta di ciascun Dipartimento, ad individuarne l'afferenza ad una delle aree sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne fissa tempi e modalità.
8. Il Senato Accademico è nominato con decreto del Rettore.
9. I membri eletti di cui al comma 2 durano in carica **quattro anni**, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
10. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Senato Accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Articolo 14 *Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a. delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, **previo parere del Senato accademico**, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché, sentito il Senato Accademico, i Regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del Senato Accademico stesso;
 - b. su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione e gli atti di programmazione strategica e triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;
 - c. trasmette al **Ministero dell'Università e della Ricerca** ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - d. vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
 - e. delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e Scuole, nonché l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
 - f. approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, con particolare riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;



- g. formula al Senato Accademico il parere sui regolamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del presente Statuto, nonché sul Codice Etico;
- h. ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;
- i. approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; previa proposta del Senato Accademico, definisce i criteri di ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale a contratto tra i Dipartimenti, nonché dei fondi per le borse di dottorato e per gli assegni di ricerca;
- j. conferisce l'incarico di Direttore Generale;
- k. soppressa;
- l. delibera in ordine ai modelli di distribuzione delle risorse materiali, economiche, finanziarie di personale tecnico-amministrativo, di lettori e collaboratori esperti linguistici da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;
- m. stabilisce, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
- n. stabilisce, sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
- o. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione, anche attraverso il sistema di misurazione e valutazione delle performance e le indicazioni del Nucleo di Valutazione;
- p. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permutazioni di beni immobili di proprietà dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi;
- q. determina, sentito il Senato Accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;
- r. delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui;
- s. esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Rettore che lo presiede;
- due rappresentanti degli studenti;
- otto membri, di cui cinque interni e tre esterni ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

3. I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno.

4. La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella dei membri interni attraverso la presentazione, entro il termine fissato dal decreto rettorale di cui al comma 9, di idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.

5. Alla selezione delle candidature dei membri esterni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede una commissione di tre membri, composta da personalità di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal Rettore e presieduta da un membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo. La commissione opera nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

6. Alla selezione delle candidature dei membri interni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei



requisiti di competenza richiesti, provvede, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità fra uomini e donne, il Senato Accademico, **su proposta motivata di una Commissione di cinque membri, eletti dal Senato accademico tra i componenti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b), c) e d).** Il Regolamento Generale di Ateneo reca le disposizioni attuative del presente comma.

7. Tra le candidature così selezionate, i tre membri esterni ai ruoli dell'Ateneo sono nominati dal Senato Accademico con deliberazione assunta a maggioranza assoluta; i cinque membri interni sono eletti dal corpo elettorale del Rettore, esclusi gli studenti. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

8. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

9. Le elezioni dei membri interni ai ruoli dell'Ateneo e degli studenti sono indette con decreto del Rettore che ne stabilisce tempi e modalità.

10. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore. I membri eletti o designati durano in carica quattro anni solari fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

11. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Articolo 15

Poteri di controllo dei membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo può, motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il Rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Ogni membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Università o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge.

3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento



Articolo 16 *Collegio dei revisori dei conti*

1. Presso l'Università è costituito con decreto del Rettore il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente designati dal **Ministero dell'Università e della Ricerca**. I membri non possono essere scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo, durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità alle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 17 *Nucleo di Valutazione*

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:
- valutare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e dell'attività didattica, nonché gli interventi per il diritto allo studio e la qualità dei servizi resi agli studenti;
 - valutare l'attività di ricerca e le relative attività di supporto;
 - valutare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento **nei casi e nei modi stabiliti dalla legge**;
 - ⁵
 - svolgere, in raccordo con l'attività dell'Anvur, le funzioni previste dalla legislazione vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
 - porre in essere ogni altra attività di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto come segue:
- un membro con funzioni di coordinatore, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico** secondo quanto previsto dal Regolamento Generale d'Ateneo, di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, esterno ovvero anche appartenente ai professori di ruolo dell'Ateneo;
 - tre membri designati dal Senato Accademico, di cui un professore dell'Università degli Studi di Firenze e due esterni, scelti tra esperti di elevata qualificazione professionale nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche universitarie;
 - tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione, di cui un professore dell'Università degli Studi di Firenze e due esterni di elevata qualificazione professionale scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, contabilità pubblica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane;
 - due studenti.

⁵ Art. 17, comma 1, lett. d) abrogata.



3. Il coordinatore e i membri del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Indipendentemente dal ruolo ricoperto, nessun componente può far parte del Nucleo per più di quattro anni consecutivi. Il curriculum dei componenti del Nucleo è reso noto nel sito internet dell'Ateneo.

4. ⁶

5. Nella valutazione delle attività didattiche e degli interventi per il diritto allo studio il Nucleo si avvale anche di indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.

6. **L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è demandata al Regolamento Generale di Ateneo.**

Articolo 18

Elezione degli Studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito Regolamento **deliberato** dal Senato accademico, **previo parere del Consiglio di amministrazione**. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

2. Il mandato degli studenti negli organi centrali è di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

Articolo 19

Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, acquisita tramite funzioni dirigenziali svolte sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato, dall'amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato previa valutazione della attività svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.

2. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo delle strutture, per la crescita professionale e il raccordo dei programmi di attività.

3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, svolgendo le funzioni di Segretario verbalizzante.

4. In particolare, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il

⁶ Art. 17, comma 4 abrogato.



Direttore Generale:

- a. cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi sulla base dell'indirizzo strategico definito dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei principi di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione amministrativa;
- b. è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
- c. nomina, sentiti gli organi competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;
- d. definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;
- e. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
- f. indirizza, coordina, controlla e valuta l'attività dei Dirigenti; esercita potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi;
- g. attribuisce ai singoli Dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- h. promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio legale di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, da avvocati del libero foro;
- i. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;
- j. esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni legislative, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 20 *Collegio di disciplina*

1. Il Collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi in regime di tempo pieno così ripartiti: tre professori ordinari; due professori associati; **due ricercatori**. Il Collegio è integrato da sette membri supplenti, secondo la medesima ripartizione.

2. Il Collegio è nominato dal Senato accademico.

2-bis. I componenti durano in carica quattro anni, salvo quelli scelti tra i ricercatori che sono nominati per due anni.

2-ter. I componenti del Collegio non sono rieleggibili.

2-quater. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente tra i professori ordinari.

3. Il Collegio svolge, secondo le formalità ed i termini di legge, la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime al termine parere vincolante in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento. In particolare, il Collegio è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione è formata dal Presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal Presidente e da due ricercatori. Al termine dell'istruttoria il Collegio trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

4. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.



5. Nei casi di illeciti commessi dal Rettore il potere disciplinare è in capo al Decano dell'Ateneo.

Articolo 21 ***Incompatibilità***

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

- ricoprire altre cariche accademiche, con la sola eccezione del Rettore e dei Direttori di Dipartimento eletti a farne parte, con riferimento alla loro partecipazione al Senato Accademico e del Rettore, con riferimento alla sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione;
- essere membri di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
- ricoprire il ruolo di Direttore o membro del consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;
- rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato;
- ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
- svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione dell'attività universitaria nel Ministero e nell'Anvur, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

2. Fermo il disposto del comma 1 del presente articolo, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio di disciplina, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, del Comitato Tecnico-Amministrativo, **Garante dei diritti**, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Direttore di Scuola di specializzazione.

Capo II **ALTRI ORGANI DI ATENEIO**

Articolo 22 ***Comitato unico di garanzia per le pari opportunità***

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

2. Il Comitato promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.

3. La composizione, le modalità di formazione, quelle di funzionamento, i compiti, nonché la durata del Comitato sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, sia garantito il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate da parte dei membri del Comitato e sia salvaguardato il rispetto della specifica composizione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato.



Articolo 23 *Garante dei diritti*

1. È istituito nell'Università degli Studi di Firenze il Garante dei diritti, scelto tra cittadini **non appartenenti all'Ateneo**, di notoria imparzialità ed indipendenza, **con provate competenze nella mediazione dei conflitti, sulla base di un avviso pubblico**. Ciascun soggetto appartenente all'Università può **sottoporre al Garante** questioni relative ad asserite lesioni delle libertà e dei diritti di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università. Al Garante possono essere altresì sottoposte asserite violazioni **delle disposizioni** della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.

2. **Il Garante facilita il confronto finalizzato alla individuazione di soluzioni soddisfacenti per le parti coinvolte che cooperano in buona fede e lealmente. Nel caso in cui le parti lo chiedano congiuntamente, il Garante, avvalendosi, ove necessario, di consulenze interne all'Università, esprime un parere motivato.**

3. **Il Garante è designato dal Senato accademico. Dura in carica tre anni e alla scadenza non può essere confermato.**

4. **L'organizzazione e il funzionamento, le prerogative, le garanzie di indipendenza del Garante dei diritti, le forme di raccordo con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il Comitato tecnico-amministrativo, le forme di pubblicità delle opinioni motivate, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, e fatte salve le esigenze di riservatezza desumibili dalla legislazione vigente, sono disciplinate con apposito Regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.**

5. ⁷

6. ⁸

Articolo 24 *Comitato Tecnico-Amministrativo*

1. **Il Comitato tecnico-amministrativo esprime pareri obbligatori in materia di reclami proposti, ai sensi dell'articolo 49, avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi di Ateneo.**

2. **Su richiesta del Rettore il Comitato esprime pareri su schemi di atti normativi o di atti a contenuto generale.**

3. **Su richiesta del Rettore o del Direttore Generale esprime pareri in materia di:**

- a. **approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del Consiglio di amministrazione;**
- b. **procedure espropriative;**
- c. **valutazioni estimative.**

⁷ Art. 23, comma 5 abrogato.

⁸ Art. 23, comma 6 abrogato.



4. Il Comitato esprime altresì pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi dell'Ateneo.

5. Il Comitato è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, esperti nelle discipline giuridiche, economiche e amministrative. Per i pareri di cui al comma 3 il Comitato è integrato da due membri aggiunti e altrettanti supplenti esperti in materia edilizia ed estimativa.

6. I membri del Comitato tecnico-amministrativo sono designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Rettore. Restano in carica tre anni e non possono essere confermati.

7. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, disciplina con Regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, assicurandone autonomia operativa.

TITOLO III RICERCA E DIDATTICA

Articolo 25 Articolazione interna

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca, delle attività didattiche e formative, e delle attività a queste correlate rivolte verso l'esterno, l'Università si articola in Dipartimenti.

2. Il coordinamento dell'attività didattica, impartita in Corsi di laurea, in Corsi di laurea magistrale e a ciclo unico e nelle Scuole di specializzazione avviene tramite Scuole. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Scuole di Ateneo, dei Corsi di studio ed i relativi ordinamenti didattici.

3. L'Università istituisce ed attiva presso i Dipartimenti corsi di dottorato di ricerca volti ad assicurare la formazione alla ricerca scientifica e a fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Le modalità di istituzione e funzionamento sono stabilite da apposito Regolamento.

4. Alle Scuole, ai Corsi di Studio, alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca è garantito adeguato supporto amministrativo.

5. L'Università può costituire organismi di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei percorsi di alta formazione, al fine di promuoverne l'eccellenza.

Articolo 26 Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno.

2. L'attivazione di un Dipartimento è promossa da almeno cinquanta professori, ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato, afferenti a settori scientifico disciplinari omogenei, sulla



base di un adeguato progetto scientifico, culturale, didattico ovvero rispondente a funzionalità assistenziali. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, può, in particolari casi, in relazione alle peculiarità dell'area scientifica interessata, deliberare per l'attivazione una soglia dimensionale più bassa. Resta in ogni caso fermo il limite minimo fissato per legge. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento stesso, ne determina l'afferenza ad una delle aree scientifico-disciplinari ai sensi dell'articolo 13, comma 5.

3. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un Dipartimento.

4. Il Regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti definisce le condizioni e le modalità di istituzione, modifica e scioglimento dei Dipartimenti.

5. Le risorse per i posti di professore e quelli di ricercatore a tempo determinato sono assegnate ai Dipartimenti nell'ambito della programmazione annuale di Ateneo. Per ogni Dipartimento, **il Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, individua, secondo quanto previsto da un regolamento dell'Ateneo**, i settori scientifico disciplinari per i quali il Dipartimento è competente a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali è tenuto ad assicurare, coerentemente alla offerta formativa programmata, la copertura dei relativi insegnamenti attivati in Ateneo.

6. Il Dipartimento è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale. Si dota di un Regolamento interno ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, disciplinando la propria articolazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e partecipazione, e in conformità con **i principi fissati nel Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti**, tenuto conto della programmazione strategica di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), del presente Statuto.

7.⁹

Articolo 27 *Organi del Dipartimento*

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente Statuto, da disposizioni legislative e regolamentari.

3. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta coadiuva il Direttore ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento, nonché per quelle da esso delegate nei casi e nei modi stabiliti dal Regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti.

4. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento;
- b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei lettori e

⁹ Art. 26, comma 7 abrogato.



collaboratori esperti linguistici assegnati al Dipartimento medesimo ciascuna nella misura complessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all'unità superiore;

c.¹⁰

4-bis. Partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, il Responsabile Amministrativo.

4-ter. Il Regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti disciplina **altresì** le modalità di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi. Può prevedere una rappresentanza **di soggetti impegnati in attività di ricerca ai sensi della normativa vigente.**

5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

6. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, salvo i casi previsti per legge; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dall'articolo 47, comma 3 per la validità della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

7. Il Direttore **designa** fra i membri del Consiglio, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

7-bis. Qualora non sia stato designato il Vice Direttore ovvero nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni di Direttore, ricorrendo i presupposti di cui al comma 7, sono svolte dal Professore ordinario a tempo pieno più anziano in ruolo.

8. La Giunta è composta:

a. dal Direttore che la presiede;

a-bis. dal Vice Direttore;

b. da una rappresentanza di professori e ricercatori **afferenți al Dipartimento;**

c. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del Consiglio;

d. da una rappresentanza **dei soggetti di cui al comma 4-ter, scelta tra i componenti del Consiglio.**

9. La composizione, le modalità di designazione di ciascuna rappresentanza e le competenze della Giunta sono disciplinate nel regolamento interno del Dipartimento, nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti.

10. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile Amministrativo senza diritto di voto. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

¹⁰ Art. 27, comma 4, lett. c) abrogata.



Articolo 28 **Funzioni del Dipartimento**

1. Spettano al Consiglio di Dipartimento:

- a. l'elaborazione e la presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione triennale del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera b-bis), nonché delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio;
- b. la proposta di costituzione della Scuola;
- c. la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a);
- d. le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master;
- e. la formulazione di proposte al Senato Accademico, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
- f. le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- g. l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;
- h. la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;
- i. l'approvazione, di concerto con il Consiglio della Scuola, del piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Scuole di Ateneo;
- j. le deliberazioni di cui al successivo articolo 53;
- k. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi comprese le procedure di chiamata, nonché quelle relative alle persone dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha effettuato la chiamata.

Articolo 29 **Collegio dei Direttori di Dipartimento**

1. I Direttori dei Dipartimenti costituiscono il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo, con compiti consultivi e di proposta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione sulle problematiche generali della ricerca e della didattica. Il Presidente è eletto dal Collegio nel suo seno, secondo modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo. Il Presidente convoca, di sua iniziativa, almeno una volta l'anno, il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo. La convocazione avviene anche su richiesta del Rettore ovvero di almeno un terzo dei componenti.

2. I Direttori dei Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5 del presente Statuto costituiscono i Collegi dei Direttori di Dipartimento di area, presieduti dal decano fra i Direttori di ciascuna area, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche relative alle singole aree. Il Direttore decano, di sua iniziativa, convoca



periodicamente il Collegio dei Direttori di Dipartimento di area. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Articolo 30 ***Scuole di Ateneo***

1. Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi avviene attraverso Scuole. Ogni Scuola è costituita da due o più Dipartimenti.

2. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i compiti relativi, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, sono assunti dalla Scuola, secondo le modalità ed i limiti concertati, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con la Regione Toscana. In ogni caso deve essere garantita l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. L'istituzione di una Scuola è deliberata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sulla base di progetti motivati, fondati su esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche.

4. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento interno, in conformità al Regolamento delle Scuole di Ateneo.

5. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre, purché contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo. Il predetto regolamento disciplina altresì le ipotesi in cui il limite massimo di Scuole, cui ogni dipartimento può partecipare, può essere motivatamente derogato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

6. Il numero complessivo delle Scuole non può essere superiore a dodici.

Articolo 31 ***Organi e compiti della Scuola***

1. Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il Consiglio della Scuola si compone:

a. dei Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola;

b. di una rappresentanza di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con un massimo del 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza di professori e ricercatori nelle Scuole cui partecipa, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prioritariamente, i Presidenti di Corso di Studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione. Gli altri componenti sono individuati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di studio ivi coordinati.

c. di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del numero totale dei docenti di cui alla lettera b), secondo le modalità previste nel Regolamento delle Scuole di Ateneo.



2-bis. Sono invitati alle adunanze del Consiglio i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione che non sono componenti l'organo.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che svolgono compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. Tutti i membri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il mandato degli studenti è di durata biennale.

4. Per ogni Scuola è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche. La Commissione è composta da una rappresentanza di docenti oltre che da un uguale numero di studenti nominati dal Consiglio della Scuola.

5. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale.

6. Spettano al Consiglio della Scuola:

a. la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e la loro trasmissione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

b. il coordinamento del piano annuale delle attività didattiche proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera i) del presente Statuto;

b-bis. la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche ai fini di quanto previsto all'art. 28, comma 1, lettera a), tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio;

c. il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attività formative attribuite alla Scuola;

d. la gestione dei servizi comuni per la didattica;

e. la formulazione di proposte al Senato Accademico in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai Consigli di Dipartimento proponenti.

7. Per le Scuole che affianchino alle attività didattiche e di ricerca attività assistenziali, il Regolamento interno della Scuola disciplina il coordinamento delle attività assistenziali svolte dalla Scuola per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 31-bis

Riunioni congiunte dei Direttori di Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole

1. Il Rettore convoca almeno due volte l'anno i Direttori di Dipartimento e i Presidenti delle Scuole per discutere e acquisire valutazioni su indirizzi e proposte in materia di Didattica.

2. Ulteriori convocazioni possono essere richieste da almeno la metà dei Direttori di Dipartimento o dei Presidenti delle Scuole.

Articolo 32

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo



6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 33¹¹

Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale è preposto un Consiglio di Corso.

2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinati da un apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo.

2-bis. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, altresì, le modalità di elezione e le competenze del Presidente dei corsi di cui al comma 2.

3.

4.

4-bis.

4-ter.

4-quater.

5.

6. *Soppresso.*

7.

8.

9.

10.

11. Corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla stessa classe, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, purché riconducibili ad una comune area scientifico-culturale e ad una medesima Scuola, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli di Dipartimento interessati, essere retti da un unico Consiglio, al quale si applicano le norme dettate per i Consigli di laurea e di laurea magistrale.

**TITOLO IV
ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO**

***Articolo 34
Centri di Ateneo***

¹¹ Art. 33, da commi 3 a 10 abrogati.



- 1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta del Rettore ovvero dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione per un tempo determinato di Centri di Ateneo, previa verifica della sostenibilità economica e finanziaria e della compatibilità con la struttura organizzativa generale dell'Ateneo.**
- 2. I Centri di cui al comma 1 supportano le funzioni istituzionali dell'Ateneo in relazione a obiettivi e attività di elevato impegno e qualificazione, qualora non sia possibile realizzare le stesse finalità attraverso strutture già esistenti.**
- 3. I Centri di Ateneo possono essere costituiti per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicano su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti. Possono, altresì, essere costituiti per lo svolgimento di attività coordinate di gestione, sviluppo e prestazione di servizi di supporto alla didattica, alla ricerca, al trasferimento delle conoscenze, che abbiano carattere continuativo e interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso, nonché per progetti di durata pluriennale che coinvolgano le attività di più Dipartimenti.**
- 4. Le strutture di cui al presente articolo possono, altresì, essere costituite in collaborazione con altri enti pubblici e privati le cui finalità istituzionali siano coerenti con quelle dell'Ateneo.**
- 5. Con Regolamento di Ateneo sono definiti i criteri di adesione al Centro e sono dettate le norme sull'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, la valutazione e la disattivazione dei Centri.**

Articolo 35
Centri Interuniversitari

- 1. Qualora le attività di ricerca di rilevante impegno si esplicano su progetti di durata pluriennale e coinvolgano più Università, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri Interuniversitari di Ricerca o l'adesione a Centri Interuniversitari già esistenti.**
- 2. La delibera è assunta previa verifica della disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del Centro e le modalità di eventuale rinnovo alla scadenza.**
- 3. Partecipano all'attività del Centro i professori, i ricercatori e il personale tecnico appartenenti alle università interessate.**
- 4. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e le modalità di eventuale disattivazione dei Centri Interuniversitari.**
- 5. I Centri Interuniversitari rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.**
- 6. Con Regolamento di Ateneo sono dettate disposizioni sulle modalità di costituzione, modifica, soppressione e funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.**



Articolo 35-bis
Sistema Bibliotecario e Sistema Museale

1. L'Ateneo è dotato di un Sistema Bibliotecario e di un Sistema Museale, disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 35-ter
Partecipazione a consorzi, società e altre forme associative

1. L'Università, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, anche su proposta di un o più Dipartimenti, può istituire, oltre ai consorzi interuniversitari di cui all'art. 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o più attività; può, altresì, partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali, sempre che sia garantita la responsabilità limitata dell'Università.

2. La deliberazione contiene le motivazioni per le quali la costituzione dei soggetti di cui al comma 1 è ritenuta indispensabile e le ragioni che giustificano la scelta dei soci.

3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo reca le disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 36¹²
Centri di Servizio

Articolo 37¹³
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Articolo 38¹⁴
Sistema Informatico di Ateneo

Articolo 39¹⁵
Sistema Museale di Ateneo

Articolo 40
Autonomia gestionale

1. Nel rispetto dei principi dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e funzionalità, **compatibilmente con la struttura organizzativa generale dell'Università, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, possono essere attribuite alle strutture disciplinate dagli articoli 34 e 35-bis del presente Statuto la qualifica di centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale.**

¹² Art. 36 abrogato.

¹³ Art. 37 abrogato.

¹⁴ Art. 38 abrogato.

¹⁵ Art. 39 abrogato.



1-bis. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, deliberare l'attribuzione alle strutture di cui al comma 1 o a strutture ulteriori, di margini di autonomia definiti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 41 Organizzazione degli uffici

1. L'attività amministrativa dell'Università è organizzata al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze.
2. Gli uffici dell'Università sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 42 Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.
2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:
 - a. programma l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo tenendo conto delle necessità delle strutture, della qualità dei servizi e dell'equilibrio di bilancio;
 - b. assicura la formazione continua e il periodico, specifico aggiornamento professionale del proprio personale, adottando ogni azione necessaria per garantirne l'effettiva partecipazione;
 - c. nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione;
 - d. favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;
 - e. valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.
3. L'amministrazione universitaria può affidare al proprio personale incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Università.
4. *cassato* in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 43 Amministrazione generale dell'Ateneo

1. L'amministrazione generale dell'Ateneo è direttamente preposta all'attuazione degli



indirizzi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione.

1-bis. L'amministrazione generale dell'Ateneo costituisce la struttura di supporto tecnico e amministrativo per gli organi di Ateneo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle altre strutture dell'Università.

2. **L'amministrazione generale dell'Ateneo** è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale.

3. Il Direttore Generale è direttamente responsabile della gestione **dell'amministrazione generale dell'Ateneo.**

4. Gli Uffici **dell'amministrazione generale dell'Ateneo** sono organizzati in aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal Direttore Generale a un Dirigente.

5. ¹⁶

Articolo 44 ***Dirigenti***

1. Il Direttore Generale, ai sensi della normativa vigente, assegna le funzioni dirigenziali previste nel disegno organizzativo dell'Ateneo, sulla base del principio di rotazione degli incarichi, tenendo conto della formazione individuale, delle competenze maturate e delle capacità dimostrate in precedenti incarichi. Coordina, controlla e valuta l'attività dei dirigenti.

2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale è disciplinato da un apposito Regolamento di Ateneo, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I bandi di concorso possono, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a più Atenei.

Articolo 45 ***Responsabilità dirigenziali***

1. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività amministrativa, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e delle risultanze della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. *Soppresso.*

3. Il Direttore Generale e i Dirigenti sono valutati annualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Il Rettore e il Consiglio di Amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

¹⁶ Art. 43, comma 5 abrogato.



Articolo 46

Atti di Competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti

1. Gli atti di competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti non sono avocabili da parte del Rettore.
2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del Direttore Generale, il Rettore può fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso Direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il Rettore può nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 47

Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto, salvo sia diversamente disposto, avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.
2. Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
4. Ove non diversamente previsto, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato.
5. Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
6. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
- 6-bis. Ai fini del presente Statuto, per cariche accademiche si intendono: Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione, del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, del Collegio di Disciplina, componente del Comitato tecnico amministrativo, nonché Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente di corso di laurea.
7. Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente articolo 18.



7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge o dal presente Statuto, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, o, in caso di assenza o di impedimento, dal suo sostituto secondo l'ordine di anzianità.

8. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. La durata del mandato dei consiglieri di amministrazione è in ogni caso di quattro anni, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale.

9. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.

10. In caso di cessazione anticipata del mandato di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente di Corso di laurea o di laurea magistrale o Direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni, il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del nuovo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica.

11. *cassato* in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 48

Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Gli organi svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:

a. gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;

b. la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;

c. le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto per legge. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati. Per le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il quorum strutturale è costituito in ogni caso dalla maggioranza assoluta dei componenti;

d. le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto **nella legge, ovvero nel presente Statuto o in un regolamento dell'Ateneo**; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio



palese;

e. le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;

f. chiunque non partecipi, senza giustificato motivo, alle adunanze dell'organo di cui è membro elettivo o designato per più di tre volte consecutive, ovvero per più della metà delle sedute annuali, decade dal mandato.

3-bis. Gli organi collegiali possono riunirsi con modalità telematiche, nei casi e con i limiti stabiliti da apposito regolamento. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono riunirsi in modalità telematica nei soli casi e modi previsti dal proprio regolamento interno.

Articolo 49

Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio

1. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia ommesso di provvedere, entro dieci giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della sua pubblicazione.

2. La decisione del reclamo è adottata previo parere del Comitato Tecnico-Amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento deve essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.

3. La disciplina delle modalità di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicità, tempestività e trasparenza.

Articolo 50

Regolamenti interni delle strutture

1. I Regolamenti delle strutture di cui all'articolo 4 del presente Statuto sono proposti dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti ed approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b).

Articolo 51

Pubblicazione ed entrata in vigore dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi devono recare espressamente nel titolo la denominazione di "Regolamento".

Articolo 52

Indennità e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, determina la misura delle indennità per lo svolgimento delle funzioni di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, responsabile di strutture dotate di autonomia gestionale.



2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la misura di eventuali compensi, se consentiti, relativi alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 53
Revisione dello Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:
 - a. il Rettore;
 - b. il Senato Accademico;
 - c. il Consiglio di Amministrazione;
 - d. la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi Consigli.

2. La revisione è adottata con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti dell'Ateneo. Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione assumono le rispettive deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53-bis
Tecnologi a tempo indeterminato e a tempo determinato

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nelle elezioni del Rettore, dei componenti del Senato accademico, dei componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 7, delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento, i tecnologi a tempo **indeterminato e a tempo determinato** sono considerati parte del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 54
Prima applicazione dello Statuto

Abrogato

Articolo 55
Afferenza dei docenti in servizio

Abrogato

Articolo 56

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 57
Centri di ricerca

1. **I Centri che alla data di entrata in vigore dello Statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 erano costituiti come Centri di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione sono disciplinati da apposito Regolamento secondo i**



principi dell'articolo 34 del presente Statuto.

2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 34, comma 5.

3. ¹⁷

Articolo 58

Valutazione del processo di attuazione dello Statuto

Abrogato

Articolo 58-bis

Disposizioni transitorie

1. Le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, trovano applicazione con riferimento ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

2. Le modifiche apportate all'articolo 11, comma 6, trovano applicazione a partire dalle prime elezioni del Rettore successive alla loro entrata in vigore.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo di cui all'articolo 11, comma 11-bis, trovano applicazione le disposizioni statutarie e regolamenti previgenti.

4. Le modifiche apportate all'articolo 13, comma 2, trovano applicazione a partire dalle prime elezioni del Senato accademico successive alla loro entrata in vigore.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all'articolo 14, comma 6, trova applicazione l'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo. Le competenze del Senato accademico di cui all'articolo 39, commi 7 e 8 del Regolamento Generale di Ateneo, sono esercitate dalla Commissione prevista dall'articolo 14, comma 6 del presente Statuto.

6. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento relativo alle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto rettorale 1° ottobre 2024, n. 1297.

7. Le modifiche apportate all'articolo 23 trovano applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dello stesso articolo. Dalla stessa data cessa dalle funzioni il Garante in carica ai sensi del previgente testo dell'articolo 23.

8. La designazione dei componenti supplenti del Comitato tecnico-amministrativo è effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente articolo. Le modifiche all'articolo 24, comma 6, trovano applicazione con riferimento ai componenti designati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 7, trova applicazione il decreto rettorale 13 gennaio 2022, n. 38.

¹⁷ Art. 57, comma 3 abrogato.



9. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, continua a trovare applicazione il decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621 e successive modificazioni e integrazioni. Trova immediata applicazione l'articolo 27, comma 4-bis.

10. I settori scientifico-disciplinari per i quali i Dipartimenti sono competenti a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali sono tenuti ad assicurare le coperture degli insegnamenti sono individuati dal decreto rettorale 2 agosto 2024, n. 1095 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e dei regolamenti interni di ciascun Dipartimento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, la composizione delle Giunte dei Dipartimenti resta disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621 e successive modificazioni e integrazioni.

12. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 33, comma 2, i Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale restano disciplinati dalle disposizioni legislative e da quelle statutarie e regolamentari dell'Ateneo previgenti.

13. I Centri di Ricerca, i Centri di Servizio e i Centri Interuniversitari esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo mantengono la configurazione di cui alla normativa di Ateneo preesistente, salvo diverse previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 34, comma 5.

14. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 34, comma 5, trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto rettorale 10 febbraio 2014, n. 85 e nel decreto rettorale 1° aprile 2021, n. 509.

15. Con riferimento ai Centri Interuniversitari, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, comma 6, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto rettorale 10 febbraio 2014, n. 85.

16. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35-bis, comma 1, trova applicazione la vigente normativa di Ateneo relativa al Sistema bibliotecario, al Sistema informatico e al Sistema Museale.

Articolo 59 *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Firenze, 30 novembre 2018

F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ai sensi dell'art. 24 comma 5

Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ai sensi dell'art. 24, comma 5 Legge 240/2010

COGNOME E NOME	INIZIO CONTRATTO	FINE CONTRATTO	GSD	SSD	DIPARTIMENTO
BRIGANTI MATTEO	01/09/2023	31/08/2026	03/CHEM-03	CHEM-03/A	Chimica 'Ugo Schiff' - DICUS
LENCI ELENA	01/10/2023	30/09/2026	03/CHEM-05	CHEM-05/A	Chimica 'Ugo Schiff' - DICUS
SIMONOVIC MARKO	01/09/2023	31/08/2026	02/PHYS-02	PHYS-02/A	Fisica e Astronomia
MICCINESI LAPO	01/09/2023	31/08/2026	09/IINF-01	IINF-01/A	Ingegneria dell'Informazione
LASTRAIOLI ELENA	01/09/2023	31/08/2026	06/MEDS-02	MEDS-02/A	Medicina Sperimentale e Clinica
BARTOLINI LUCA	01/10/2023	30/09/2026	06/MEDS-20	MEDS-20/B	Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)
NOCENTINI ALESSIO	01/10/2023	30/09/2026	03/CHEM-07	CHEM-07/A	Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)
CHILLA' ANASTASIA	01/09/2023	31/08/2026	06/MEDS-02	MEDS-02/A	Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio'
PILLOZZI SERENA	01/10/2023	30/09/2026	06/MEDS-26	MEDS-26/D	Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio'
ALDEROTTI GIAMMARCO	01/10/2023	30/09/2026	13/STAT-03	STAT-03/A	Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA)
FUSCO ELISA	01/12/2023	30/11/2026	13/STAT-02	STAT-02/A	Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA)
MORRIELLO ROSSANA	01/10/2023	30/09/2026	11/HIST-04	HIST-04/C	Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)
STEFANI GIANLUCA	01/10/2023	30/09/2026	10/PEMM-01	PEMM-01/A	Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)
PALAZZESCHI LETIZIA	01/09/2023	31/08/2026	11/PSIC-03	PSIC-03/B	Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
FUNARI FERNANDO	01/09/2023	31/08/2026	10/FRAN-01	FRAN-01/B	Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)

I nominativi in grassetto rossi si riferiscono a RTD b) attivati nell'ambito dei Dipartimenti di Eccellenza

ALLEGATO 2 Tabella Relazioni Posti studio 2025

Relazioni posto studio anno 2025		Allegato 2				
Dipartimenti		Relazione o Delibera	Numero posti studio	Delibera del Consiglio di Dipartimento di concessione posti studio	Criticità 2024	Allegati
1	Architettura (DiDA)	Relazione	1	non allegata	no	all.1a e 1b
2	Biologia	Relazione	1	non allegata	no	all.1c
3	Chimica "Ugo Schiff"	Relazione	6	non allegata	no	all.1d
4	Fisica e Astronomia	Relazione	6	non allegata	no	all.1e
5	Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)	Relazione	6	allegata	no	all.1f, all.1g, all.1h e all.1i
6	Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)	Delibera	3	allegata	no	all.1j e all.1k
7	Ingegneria dell'Informazione (DINFO)	Relazione	5	non allegata	no	all.1l
8	Ingegneria Industriale (DIEF)	Relazione	2	non allegata	no	all.1m e all. 1n
9	Lettere e Filosofia (DILEF)	Delibera	6	citata ma non allegata	no	all.1o e all. 1p
10	Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DIMAI)	Relazione	7	allegata	no	all.1q, all.1r. e all.1s
11	Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC)	Relazione	12	allegata	no	all.1t, all.1u, all.1v, all.1w, all.1x
12	Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA)	Relazione	4	allegata	no	all.1y, all.1z e all.1aa
13	Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" (DSBSC)	Relazione	7	non allegata	no	all.1ab e all.1ac
14	Scienze della Salute (DSS)	Relazione	2	citata ma non allegata	no	all.1ad e 1ae
15	Scienze della Terra (DST)	Delibera	2	non allegata	no	all.1af
16	Scienze e Tecnologia Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)	Relazione	0	non allegata	no	all.1ag
17	Scienze Giuridiche (DSG)	Relazione	1	non allegata	no	all.1ah e all.1ai
18	Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI)	Delibera	4	non allegata	no	all.1aj
19	Scienze Politiche e Sociali (DSPS)	Delibera	1	allegata	no	all.1ak e all.1al
20	Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA)	Relazione	2	citata ma non allegata	no	all.1am e all.1an
21	Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS)	Relazione	2	non allegata	no	all.1ao e all.1ap

A_DSPS_International Peace Mediation_scheda

Corso di perfezionamento post-laurea
Anno Accademico 2025-2026

INTERNATIONAL PEACE MEDIATION	
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)	
Direttore del corso	Giovanni Scotto
Persona di riferimento cui rivolgersi per informazioni relative all'organizzazione della didattica, calendario delle lezioni, contenuti del corso	Giovanni Scotto giovanni.scotto@unifi.it 347 9048963
Obiettivi formativi	<p>Il corso intende formare professionisti / i del peacebuilding e della mediazione internazionale di pace, in grado di orientarsi nel panorama contemporaneo dei conflitti internazionali e dei processi di loro risoluzione.</p> <p>In particolare, il corso offrirà un'introduzione ai principali modelli di mediazione dei conflitti; curerà la formazione dell'ethos professionale specifico di chi lavora nella mediazione dei conflitti; presenterà alcuni strumenti di progettazione e realizzazione di interventi mediativi; analizzerà i dispositivi istituzionali e politici di mediazione internazionale che coinvolgono di volta in volta organizzazioni internazionali, diplomazie degli Stati e ONG, con particolare attenzione al ruolo dell'Italia.</p> <p>In collaborazione con i partner verrà offerta la possibilità di effettuare un <i>project work</i> su aspetti specifici di processi di pace reali.</p> <p>Al termine del corso le/i partecipanti avranno acquisito la capacità di comprendere, analizzare e mettere in pratica specifici aspetti di un processo di mediazione internazionale di pace.</p>
Eventuali partnership	European External Action Service (EEAS) Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - Rete Italiana per la Mediazione Internazionale (RIMI) Scuola Superiore Sant'Anna Iniziativa Italiana per la Mediazione Internazionale (3IM) Agency for Peacebuilding Mediterranean Women Mediators Network
Titoli di accesso	Laurea triennale (qualsiasi)
Modalità di selezione qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti	Titoli ed esperienza professionale; motivazioni.
Modalità didattiche	Mista (piattaforma Moodle).
Le attività formative saranno erogate in lingua:	Inglese
Obblighi di frequenza	80%
Sede di svolgimento	Firenze
Durata	8 giorni
Crediti Formativi (CFU) e ore totali del corso	6 CFU 48 ore
Modalità di verifica dell'apprendimento/tipologia della prova finale	Discussione di una relazione sui temi affrontati durante il corso o di un <i>project work</i> sviluppato con le organizzazioni partner del corso.
Posti disponibili e quote di iscrizione	
Ordinari	
Numero minimo	12
Numero massimo	30
Quota di iscrizione	A carico del MAECI nell'ambito del progetto "Rete Italiana per la Mediazione Internazionale – Seconda Fase",



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

HSLU Lucerne University
of Applied Sciences
and Arts

CONVENZIONE PER IL RILASCIO DI UNA DOPPIA LAUREA

IN INGEGNERIA ENERGETICA (LM-30) (120 ECTS)

E

MASTER IN SCIENZE DELL'INGEGNERIA

CON SPECIALIZZAZIONE IN ENERGIA E AMBIENTE (EnEn) (90 ECTS)

TRA I SOTTOSCRITTI

UNIVERSITÀ DI FIRENZE, PIAZZA SAN MARCO 4, 50121 FIRENZE (ITALIA),

RAPPRESENTATA DALLA RETTRICE, PROF.SSA ALESSANDRA PETRUCCI,

AUTORIZZATA A FIRMARE

E

UNIVERSITÀ DI LUCERNA DI SCIENZE APPLICATE E ARTI, SCUOLA DI

INGEGNERIA E ARCHITETTURA, TECHNIKUMSTRASSE 21, 6048 HORW

(SVIZZERA), RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE, PROF. MANFRED HUBER,

AUTORIZZATO A FIRMARE

PREAMBOLO

VISTI gli accordi di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Svizzera;

VISTE le leggi e i regolamenti che disciplinano l'istruzione superiore e la ricerca nei due Stati;

VISTO il Decreto ministeriale italiano del 22 ottobre 2004, intitolato "Modifiche al regolamento recante norme relative all'autonomia didattica delle università, approvato dal Decreto 509 del Ministero per le Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica (MUR) del 3 novembre 1999", il cui articolo 3, paragrafo 10, prevede, sulla base di opportuni accordi, che le università italiane possano rilasciare titoli di studio congiuntamente con università italiane o straniere;

Considerando anche l'art. 6, comma 2 del suddetto decreto, il quale prevede che per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale (180 ECTS) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, e che l'Università stabilisca per ogni corso di laurea magistrale specifici criteri di accesso che prevedano il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale verificata dalle università, con metodi definiti nel regolamento didattico dei corsi di studio;

VISTA la Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) del 22 novembre 2021 "Indicazioni operative per l'aggiornamento del database SUA-CdS" e il decreto 2711 della stessa data, che nell'allegato 1, tabella A, specifica le diverse tipologie di corsi di studio internazionali;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del xx xxxx 2026 relativa all'accordo tra l'Università di Firenze (UNIFI) e la Scuola di Ingegneria e Architettura della Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU), volto a un percorso educativo condiviso all'interno dei corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (classe LM-30) di UNIFI e di Master of Science in Ingegneria (specializzazione in Energia e Ambiente) della HSLU, con il conseguimento dei diplomi da entrambe le università;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria industriale del 19 dicembre 2025

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Obiettivi

L'obiettivo del doppio titolo è promuovere la mobilità degli studenti nello spazio europeo e non europeo dell'istruzione superiore, offrendo un'istruzione di qualità e promuovendo una migliore comprensione interculturale.

Le istituzioni contraenti HSLU e UNIFI concordano di offrire un programma di doppio titolo organizzato rispettivamente dalla Scuola di Ingegneria e Architettura della HSLU e dalla Scuola di Ingegneria dell'UNIFI.

Il programma prevede un corso integrato associato ad una procedura comune di selezione degli studenti che sottolinea l'eccellenza dei candidati. Si rivolge agli studenti iscritti ai seguenti corsi:

Per HSLU: Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente.

Per UNIFI: Laurea Magistrale in Ingegneria energetica (LM-30)

Nel quadro di questo programma, il titolo di Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente (90 ECTS) da HSLU, e la Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica LM-30 (120 ECTS) da UNIFI, saranno assegnati presso ciascuna istituzione agli studenti di HSLU o UNIFI che soddisfano le condizioni descritte qui di seguito.

ARTICOLO 2 - Coordinamento del programma e selezione degli studenti

HSLU e UNIFI designano, ciascuno tra il proprio personale docente e di ricerca, un "coordinatore accademico", che funge da delegato della rispettiva istituzione e che sarà responsabile delle attività relative al conseguimento del titolo da parte dello studente. Il

coordinatore accademico ha in particolare la responsabilità di informare gli studenti in merito al programma di doppio titolo presso la sua istituzione, di mettere i candidati in contatto con i loro mentori, di raccogliere i documenti di candidatura, di monitorare gli studenti in entrata e in uscita, definire e verificare le procedure per la trasmissione e la conversione dei loro voti all'istituto di appartenenza, contribuendo infine alla valutazione del programma a livello locale.

Ciascuna parte ha il diritto di cambiare il proprio coordinatore accademico, avendo cura di informare il responsabile accademico presso l'istituto partner e di aggiornare di conseguenza l'allegato.

Ogni coordinatore accademico definisce con la sua controparte i criteri di selezione degli studenti, che sono pubblicati nel bando di concorso, esamina le domande e notifica l'ammissione degli studenti, in conformità con i regolamenti e le procedure in vigore presso ciascuna delle istituzioni. I coordinatori accademici collaborano anche alla ricerca di fondi per sostenere la mobilità degli studenti e il successo di questa iniziativa. Infine, sono responsabili di valutare sistematicamente la qualità e i risultati di questo programma ed eventualmente proporre azioni per il suo miglioramento continuo. Per questo si riuniscono almeno una volta all'anno, eventualmente a distanza.

2.1. Ogni anno la Scuola di Ingegneria UNIFI organizza un bando per le candidature riservato agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30). I coordinatori accademici (vedi art. 5.7) selezioneranno un massimo di cinque (5) studenti. I criteri di selezione terranno conto dell'eccellenza accademica. La Scuola di Ingegneria e Architettura dell'HSLU organizza un bando annuale per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente HSLU. I coordinatori accademici (vedi art. 5.7) selezioneranno un massimo di cinque (5) studenti HSLU. I criteri di selezione terranno conto dell'eccellenza accademica.

2.3 Ad ogni studente selezionato da un'istituzione saranno assegnati due (2) supervisor

accademici (uno in ciascuna istituzione) per monitorare l'attività dello studente al fine di garantire la massima coerenza con il programma. Per l'ammissione è necessario il parere favorevole del supervisore secondario.

ARTICOLO 3 - Organizzazione degli studi

3.1 Iscrizione amministrativa

Gli studenti pagano le tasse di iscrizione solo ad una delle istituzioni partner (l'istituzione di provenienza in cui fanno domanda) e sono esenti dal pagamento presso l'altra, fatte salve le tasse imposte dalla legislazione che ogni istituzione è tenuta a rispettare. Tutti gli studenti che partecipano al corso devono inoltre avere una copertura assicurativa adeguata per la durata del loro soggiorno presso l'istituto straniero. Se la copertura assicurativa fornita dal paese d'origine non è adeguata, lo studente deve stipulare un'assicurazione complementare in conformità della normativa del paese ospitante.

3.2 Organizzazione della mobilità e supervisione degli studenti

La mobilità presso l'istituto partner dà luogo alla stesura di un piano di studi individuale, che ogni candidato deve redigere per la domanda. Nella stesura del piano di studi, i candidati riceveranno il sostegno di due supervisori, primario (dall'istituzione di provenienza) e secondario (dall'istituzione ospitante).

Ogni supervisore, sia primario o secondario, supervisiona personalmente lo studente per tutto il tempo in cui lo studente è presso la sua istituzione. Il supervisore primario è tenuto informato dal supervisore secondario delle attività dello studente mentre lo studente si trova nell'istituzione ospitante.

Ogni istituzione deve facilitare l'accoglienza degli studenti che riceve attraverso i servizi forniti dalle relazioni internazionali e dai corsi di studio.

3.3 Esame, convalida e discussione della tesi di Laurea Magistrale/ Master

3.3.01 Studenti UNIFI

Gli studenti iscritti alla laurea magistrale in Ingegneria energetica che sono selezionati per la mobilità rimangono studenti presso UNIFI per tutta la durata del corso di laurea. Una volta che 60 ECTS sono stati ottenuti nel primo anno della laurea magistrale in Ingegneria energetica LM-30 presso UNIFI, gli studenti devono ottenere ulteriori 60 ECTS, di cui:

- a. 30 ECTS dai corsi offerti nel primo semestre del secondo anno del Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente, presso HSLU. Questi possono essere ottenuti con un Project work di 18 ECTS + 12 ECTS di corsi opzionali (regolari e/o intensivi). I 12 ECTS necessari per i corsi opzionali (regolari e/o intensivi) possono essere ottenuti selezionando corsi di 3 ECTS da un determinato elenco (vedi allegati).
- b. 30 ECTS per la tesi di master e l'esame finale, che si svolgerà nel secondo semestre del secondo anno.

Il piano di studio individuale deve essere approvato dai coordinatori. Durante il periodo di mobilità trascorso presso HSLU, gli studenti UNIFI saranno iscritti come studenti regolari presso HSLU, secondo le regole indicate.

Al termine di questi due anni di formazione, gli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di laurea otterranno il titolo di Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente, rilasciato dalla HSLU, e la laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) rilasciata da UNIFI.

3.3.02 Studenti HSLU

Gli studenti iscritti al Master of Science in Ingegneria presso HSLU rimangono studenti presso questa istituzione per tutta la durata del loro corso di studi. Una volta che 60 ECTS sono stati ottenuti nel Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente HSLU, gli studenti devono ottenere ulteriori 60 ECTS, di cui:

a) 30 ECTS dai corsi offerti nel primo semestre del secondo anno della laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30).

b) 30 ECTS per la tesi e l'esame finale, che si svolgerà nel secondo semestre del secondo anno.

Durante il periodo di mobilità all'estero (presso UNIFI), gli studenti HSLU saranno iscritti come studenti di scambio nella magistrale (LM-30) a UNIFI. Al termine di questi due anni di formazione accademica, gli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di laurea otterranno la laurea magistrale in Ingegneria Energetica (LM-30) rilasciata da UNIFI e il Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente, rilasciato da HSLU.

3.3.03 Dove sviluppare le attività della tesi di master

Per gli studenti iscritti a questo programma di doppio titolo, la tesi ("Project Work") può essere effettuata in qualsiasi istituzione in Italia, Svizzera, Europa o nel mondo, in conformità con le norme vigenti presso le istituzioni e a condizione che i supervisor primari e secondari convalidino il luogo in cui l'attività deve essere svolta, e che l'istituzione primaria dello studente firmi un accordo appropriato. Gli studenti saranno informati che è preferibile svolgere il loro lavoro di tesi (Project Work) in uno dei laboratori di ricerca di HSLU (Scuola di ingegneria e architettura) o di UNIFI (Dipartimento di ingegneria industriale), o in collaborazione con enti esterni e aziende, su temi di interesse comune tra i gruppi di ricerca delle due istituzioni. Questa attività sarà svolta sotto la responsabilità congiunta dei supervisor primario e secondario.

In questo caso, le esigenze curriculari relative all'eventuale obbligo di svolgere attività quali tirocini e attività formative in contesti esterni (aziende, istituzioni) saranno comunque assolti sulla base delle modifiche apportate al regolamento didattico.

3.3.04. Esame finale

La tesi di laurea magistrale/ master è scritta in inglese. Una breve sintesi in italiano e tedesco può essere inclusa nella relazione della tesi.

Prima della discussione, il tutor secondario (co-supervisore) invia al tutor principale (supervisore) un parere sulla tesi.

La discussione della tesi di laurea magistrale/ master, unica, si svolge o presso l'istituzione di provenienza oppure presso l'istituzione partner, conformemente alle regole di composizione delle commissioni d'esame delle due istituzioni. Oltre al tutor principale (supervisore), il tutor secondario (co-supervisore) sarà un membro della commissione d'esame. La sua composizione esatta è stabilita di comune accordo dalle due istituzioni. La lingua di discussione è l'inglese. I crediti ECTS per la tesi di laurea magistrale/ master saranno assegnati dall'istituzione ospitante dopo che la dissertazione è stata discussa.

ARTICOLO 4 - Conferimento del doppio titolo

In seguito alla presentazione della tesi di laurea magistrale/ master, ogni istituzione si impegna a conferire il titolo agli studenti che hanno soddisfatto tutte le condizioni previste per il suo rilascio.

HSLU assegna il Master of Science in Ingegneria, con specializzazione in Energia e Ambiente HSLU agli studenti iscritti al programma di doppio titolo e provenienti da UNIFI, in conformità con i suoi regolamenti in vigore.

UNIFI assegna la Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (LM-30) agli studenti iscritti al programma di doppio titolo e provenienti da HSLU, in conformità con i suoi regolamenti in vigore e secondo la scelta fatta al momento della domanda.

ARTICOLO 5 - Condizioni generali

5.1. Finanziamento

Le istituzioni firmatarie del quadro giuridico del presente accordo e le pertinenti istituzioni

partner potenzialmente interessate dall' accordo (ad es. imprese, organizzazioni) provvederanno a determinare e reperire autonomamente le possibili fonti di finanziamento, attraverso le quali possono sostenere la loro collaborazione. Le istituzioni e i partner potranno eventualmente ricercare altri finanziamenti bilaterali o multilaterali nell'ambito di programmi congiunti. I costi per l'alloggio, il viaggio e gli altri costi sono a carico degli studenti, a meno che non vengano assegnate borse di studio specifiche a valere sui finanziamenti ricevuti.

5.2. Risorse

Le parti contraenti si impegnano a collaborare con gli organismi interessati al fine di facilitare l'organizzazione del programma di doppio titolo e l'accoglienza degli studenti.

5.3. Lingua di insegnamento

La lingua di insegnamento per la laurea magistrale in Ingegneria Energetica (LM-30) presso UNIFI è l'inglese e per il Master of Science in Ingegneria presso HSLU è l'inglese. Gli studenti devono avere almeno un livello B2 nella lingua di insegnamento del corso prescelto.

5.4. Altre normative applicabili

Oltre alle condizioni specifiche della presente convenzione, le norme applicabili sono quelle in vigore presso ciascuna istituzione.

5.5. Responsabili accademici

I responsabili accademici del presente accordo, indicati nell'allegato, si tengono reciprocamente informati sulle questioni relative al doppio titolo e sulle proprie pubblicazioni scientifiche relative a questo programma.

5.6. Modifiche

Qualsiasi modifica della presente convenzione è apportata mediante addenda firmati dai rappresentanti legali delle due istituzioni. Qualsiasi modifica dell'allegato deve essere effettuata mediante addenda firmati dai responsabili accademici.

5.7. Coordinatori

Ogni istituzione nomina un coordinatore accademico per il programma di doppio titoli. I rispettivi dipartimenti accademici coinvolti e gli uffici per le relazioni internazionali si occuperanno degli aspetti amministrativi.

5.8. Funzioni dei coordinatori

I coordinatori accademici effettueranno una valutazione annuale del funzionamento del programma di doppio titolo al fine di suggerire eventuali modifiche necessarie.

5.9. Piano degli studi e dei crediti

I corsi e i crediti corrispondenti ai corsi di insegnamento presso ciascuna istituzione sono allegati alla presente convenzione. Questi possono anche essere modificati ogni anno con l'accordo dei coordinatori accademici designati.

5.10. Risoluzione delle controversie

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri: due nominati da ciascuna istituzione e uno scelto di comune accordo. In caso di controversia, le parti daranno la precedenza al collegio arbitrale per risolvere la loro controversia in via amichevole. Se la controversia non venga risolta entro tre (3) mesi, la parte più diligente si rivolgerà al foro competente.

ARTICOLO 6 - Entrata in vigore, durata e risoluzione

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma di tutte le parti contraenti. Esso sarà valido per un periodo di cinque anni accademici. Al termine di tale periodo, l'accordo potrà essere rinnovato di comune accordo per ulteriori cinque anni mediante un addendum firmato dai legali rappresentanti di entrambe le istituzioni. La scadenza dell'accordo non inciderà sulla

mobilità degli studenti già iscritti.

Ogni anno le parti hanno la possibilità di porre fine alla loro cooperazione. Tale decisione deve essere notificata ai partner entro il 15 dicembre, con effetto dal 1° settembre dell'anno successivo (per rispettare il calendario accademico). Qualsiasi risoluzione non pregiudicherà le attività di collaborazione in corso.

Questo accordo è redatto in inglese e firmato in due copie originali.

ARTICOLO 7 - Pagamento dell'imposta di bollo

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso di utilizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto presidenziale n. 131 del 30 giugno 1986 e dell'articolo 4 della Tariffa annessa (parte II), a spese della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è redatta e firmata in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo sin dalla sua nascita. L'imposta è a carico dell'Università di Firenze, che provvede al pagamento in modo virtuale, come autorizzato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana con provvedimento del 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

Letto, approvato e sottoscritto in due copie originali

Per l'Università degli Studi di Firenze,

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Firenze,

Per l'Università delle scienze applicate e delle arti di Lucerna, Scuola di ingegneria e
architettura

Prof. Manfred Huber

Lucerna, ...

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Dati generali
- ALLEGATO 2: Contatti
- ALLEGATO 3: Ammissione
- ALLEGATO 4: Piano schematico di studio
- ALLEGATO 5: Tabella di conversione dei voti tra i sistemi svizzero e italiano
- ALLEGATO 6: Tabella di attribuzione degli SSD ai corsi HSLU

AGREEMENT ON DOUBLE MASTER DEGREE PROGRAMME

BETWEEN

Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU) (Switzerland)

AND

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (UNIFI) (ITALY)

Summary

ALLEGATO 1: Dati generali	13
ALLEGATO 2: Contatti	15
ALLEGATO 3: Ammissione	15
Nominations and Applications	15
ALLEGATO 4: Piano di studio schematico	16
Primo anno – Semestre autunnale	16
Primo anno – Semestre primaverile	17
Secondo anno – Semestre autunnale	18
Secondo anno – Semestre primaverile	19
ALLEGATO 5: Tabella di conversione dei voti tra sistema svizzero e italiano	20
ANNEX 6: Tabella di attribuzione dei SSD ai corsi HSLU	21

ALLEGATO 1: Dati generali

Durata: dall'anno accademico 2026/2027

Corso di studio presso:	Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Università degli Studi di Firenze
Corsi di studio	Master of Science in Engineering with specialization in Energy and Environment (EnEn)	Laurea magistrale in Ingegneria energetica (ID: B410)
Titolo rilasciato	Master of Science in Engineering with specialization in Energy and Environment (EnEn)	Laurea magistrale in Ingegneria energetica

Lingua di insegnamento	Inglese	Inglese
Requisiti di ammissione	<p>Gli studenti devono essere in possesso di una Laurea Triennale (BSc) in Ingegneria Meccanica, Elettrica o Energetica, oppure di un altro titolo di Laurea Triennale che soddisfi i requisiti di ammissione per la Laurea Magistrale in Energia e Ambiente presso la HSLU.</p> <p>Certificato di lingua inglese di livello B2 o superiore (può trattarsi di un'attestazione rilasciata dall'università di appartenenza che dichiara che la competenza linguistica in inglese del candidato sia adeguata)</p>	<p>Gli studenti devono essere in possesso di una Laurea Triennale (BSc) in Ingegneria Industriale o di un altro titolo di Laurea Triennale che soddisfi i requisiti di ammissione per la Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica presso l'UNIFI.</p> <p>Certificato di lingua inglese di livello B2 o superiore (può trattarsi di un'attestazione rilasciata dall'università di appartenenza che dichiara che la competenza linguistica in inglese del candidato sia adeguata).</p>
Numero di studenti	Massimo 5	Massimo 5
Inizio anno accademico	Settembre	Settembre

ALLEGATO 2: Contatti

Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Università degli Studi di Firenze
Responsabile accademico Prof. Dr. Sabine Sulzer sabine.sulzer@hslu.ch	Responsabile accademico Prof. Mario Tucci, PhD mario.tucci@unifi.it
Coordinatore accademico Prof. Dr. Sascha Götte sascha.goette@hslu.ch	Coordinatore accademico Prof. Carlo Carcasci, PhD carlo.carcasci@unifi.it
Contatto amministrativo mse@hslu.ch	Contatto amministrativo international@ingegneria.unifi.it

ALLEGATO 3: Ammissione

I candidati presenteranno domanda per il programma di Doppio Titolo durante il primo anno del corso di Laurea Magistrale. Gli studenti verranno selezionati e ammessi al programma in base ai risultati accademici, al possesso dei requisiti minimi, alla motivazione e alle competenze linguistiche. L'istituzione di appartenenza (*home institution*) è responsabile di fornire all'istituzione ospitante (*host institution*) l'elenco dei candidati selezionati e idonei. La selezione degli studenti ai sensi del presente Accordo è sempre soggetta all'approvazione finale da parte dell'istituzione ospitante. Gli studenti devono predisporre un piano di studi individuale che dovrà essere approvato dal coordinatore accademico di ciascuna scuola, sulla base di un accordo di un *learning agreement* da 60 crediti.

Nominations and Applications

Informazioni su:	Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Università degli Studi di Firenze
Evento di orientamento programmato	Novembre (anno-1)	Inizio Novembre (anno-1) (es.) 3-10 Novembre
Chiusura del bando di selezione	TBD	Fine novembre – Inizio Dicembre (anno-1)

Processo di selezione e finalizzazione della graduatoria	Fine marzo (anno)	Fine dicembre – Prima pausa natalizia (anno-1)
Incontro online tra lo staff responsabile e gli studenti selezionati	TBD	Fine gennaio (anno)
Assegnazione dei tutor in base alla scelta del progetto	TBD	Inizio marzo (anno)
Gli studenti ricevono le lettere di accettazione e i percorsi dettagliati	Fine giugno (anno)	Fine marzo (anno)
Gli studenti possono iniziare la ricerca dell'alloggio per il prossimo primo semestre	Giugno/luglio (anno)	Aprile/Maggio (anno)
Inizio delle attività presso l'università partner	Settembre (anno)	Settembre (anno)
Documenti di ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum Vitae (CV) • Lettera motivazionale (1 pagina) • Certificato degli esami sostenuti della laurea triennale con indicazione della media finale dei voti. • Documento che specifichi il sistema di votazione (o scala dei voti) dell'istituzione. • Documento di identità 	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum Vitae (CV) • Lettera motivazionale (1 pagina) • Certificato degli esami sostenuti della laurea triennale con indicazione della media finale dei voti. • Documento che specifichi il sistema di votazione (o scala dei voti) dell'istituzione. • Documento di identità

ALLEGATO 4: Piano di studio schematico

Primo anno – Semestre autunnale

<p>Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS) In HSLU</p>	<p>Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS) In UniFI</p>
--	--

<p>12 ECTS specialization project 1</p> <p>6x3 ECTS of theory modules</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 ECTS restricted choice exam between: <ul style="list-style-type: none"> ● B010612: Dynamics of Mechanical Systems (SSD: IIND-02/A) ● B024525: Rotor Dynamics (SSD: IIND-02/A) 2. 6 ECTS restricted choice exam (on Electric Area) between: <ul style="list-style-type: none"> ● B002350 Electrical Machinery (IIND-08/A) ● B034627: Efficient Management of Renewable Energy in Smart Grids (IIND-08/B) 3. 6 ECTS restricted choice exam (on Chemical or Mathematical Area) between: <ul style="list-style-type: none"> ● B027705: Fuel Cells and Photovoltaic Systems (CHEM-02/A) ● B027567: Mathematical Models for Fluid Dynamics (MATH-04/A) 4. 9 ECTS mandatory exam (on Thermodynamic Power Plant): B031202: Advanced Energy Systems (IIND-06/B)

Primo anno – Semestre primavera

<p>Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS) In HSLU</p>	<p>Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS) In UniFI</p>
<p>18 ECTS specialization project 2</p> <p>4x3 ECTS of theory modules</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 ECT mandatory exam (on Energy Management): B014753: Industrial Energy Management (IIND-06/B) 2. 9 ECTS restricted choice exam (on Fluid dynamic Area - IIND-06/A) between: <ul style="list-style-type: none"> ● B032681: Computational fluid dynamics for aerodynamics (c.i.) ● B032678: Computational fluid dynamics for multiphysics applications (c.i.)

	<ul style="list-style-type: none"> ● B019229: Experimentation on Machines and Energy Systems <p>3. 6 ECTS mandatory exam (on applied physics Area - IIND-07/A): B010610: refrigeration</p> <p>4. 6 ECTS restricted choice exam (on applied physics Area - IIND-07/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B034619: Advanced Thermodynamics ● B028717: Civil and Industrial Technical Plants

Secondo anno – Semestre autunnale

<p align="center">Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS): in UniFI</p>	<p align="center">Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS): in HSLU</p>
<p align="center">5x6 ECTS modules</p> <p>6 ECTS restricted choice exam (on renewable Energy field- IIND-06/B) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031754: Advanced Renewable Energy Conversion (English Language) ● B031203: Wind and Marine Energy ("Energia Eolica e Marina", in Italian Language) <p>6 ECTS restricted choice exam (on Energy field- IIND-06/B) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031755: Smart Energy Systems Storage and Technologies (English Language) ● B027485: Industrial And Aeronautics Gas Turbines ("Turbine a Gas Industriali e Aeronautiche" in Italian Language) <p>6 ECTS restricted choice exam (on Propulsion field- IIND-06/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031757: Hybrid Propulsion Systems (English Language) ● B020737: Internal Combustion Engine 	<p>18 ECTS for specialization project 2</p> <p>4x3 ECTS (12 ECTS) of elective modules between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Management of Complex Processes (CM) ● Ethics and Corporate Responsibility (CM) ● Innovation and Change Management (CM) ● Technology Management (CM) ● Modelling Simulation and Optimisation (FTP_ModSim) ● Partial Differential Equations In Engineering Applications (FTP_PartDiff) ● Optimization (FTP_Optimiz) ● Predictive Modelling (FTP_PredMod) ● Advanced Thermodynamics (TSM_AdvTherm) ● Computational Fluid Dynamics (CFD) (TSM_CFD)

<p>(“Motori a Combustione Interna”, in Italian Language)</p> <p>6 ECTS restricted choice exam (on Turbomachinery field- IIND-06/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031758: Turbomachinery for Sustainable Energy Systems (English Language) ● B019235: Aeronautical Gas Turbine Aerodynamics (“Aerodinamica delle Turbine a Gas Aeronautiche” in Italian Language) <p>6 ECTS restricted choice exam (on Fluidodynamic field- IIND-06/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031759: Computational Methods for Aerothermal Applications (English Language) ● B031201: Combustion Systems (English Language) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Heat Transfer (TSM_Heat) ● Photovoltaic & Storage (TSM_PhotoStor) ● Power Electronics Systems (TSM_PowElSys) ● Environmental Technologies: Wastewater Treatment (TSM_WWTreat)

Secondo anno – Semestre primaverile

<p>Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS):</p>	<p>Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS):</p>
<p>Master Thesis in Industrial and Energy Engineering supervised by both partners (30 ECTS)</p>	

ALLEGATO 5: Tabella di conversione dei voti tra sistema svizzero e italiano

Tabella di conversione dei voti dal Sistema svizzero a quello italiano*

	CH Switzerland	IT Italy
A: Excellent	6.0	30 e lode
B: Very Good	5.5	30
C: Good	5.0	29
D: Satisfactory	4.5	27
E: Sufficient	4.0	24
F: Failed	Less than 4.0	Less than 18

Tabella di conversione dei voti dal sistema italiano a quello svizzero

	IT Italy	CH Switzerland
A: Excellent	30 e lode	6.0
B: Very Good	30	5.50
	29	5.25
C: Good	28	5.0
	27	4.75
D: Satisfactory	26	4.5
	25	4.25
E: Sufficient	24	4.0
	23	4.0
	22	4.0
	21	4.0
	20	4.0
	19	4.0
F: Failed	18	4.0
	Less than 18	Less than 4.0

*Conversione del sistema di valutazione - Tabelle di valutazione ECTS

L'Università di Firenze ha adottato le proprie tabelle di valutazione ECTS, le quali corrispondono alla distribuzione statistica dei voti positivi ottenuti dagli studenti in ogni settore di studio (Classi di Laurea), come definito dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Le tabelle UNIFI sono pubblicate sul sito <https://www.unifi.it/it/ateneo/nel-mondo/erasmus-e-mobilita-internazionale/conversione-dei-voti-mobilita> e vengono aggiornate ogni anno a novembre. Eventuali modifiche alle tabelle di valutazione UNIFI saranno pubblicate sulla pagina web citata.

ALLEGATO 6: Tabella di attribuzione degli SSD ai corsi

HSLU

Type	Code	Title	ECTS	SSD
CM	CM_ComplPro	Management of Complex Processes	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_Ethics	Ethics and Corporate Responsibility	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_InnChang	Innovation and Change Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_TechMgmt	Technology Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
FTP	FTP_ModSim	Modelling Simulation and Optimisation	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PartDiff	Partial differential equations in engineering applications	3	MATH-03/A (MAT/05)
FTP	FTP_Optimiz	Optimization	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PredMod	Predictive Modelling	3	MATH-03/B (MAT/06)
TSM	TSM_AdvTherm	Advanced Thermodynamics	3	IIND-07/A (ING-IND/10)
TSM	TSM_CFD	Computational Fluid Dynamics (CFD)	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_Heat	Heat Transfer	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_PhotoStor	Photovoltaic & storage	3	IIND-06/B (ING-IND/09)
TSM	TSM_PowElSys	Power Electronics Systems	3	IIND-08/A (ING-IND/32)
TSM	TSM_WWTreat	Environmental Technologies: Wastewater Treatment	3	CEAR-02/A (ICAR/03)
Type	Code	Title	ECTS	SSD
CM	CM_ComplPro	Management of Complex Processes	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_Ethics	Ethics and Corporate Responsibility	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_InnChang	Innovation and Change Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_TechMgmt	Technology Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
FTP	FTP_ModSim	Modelling Simulation and Optimisation	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PartDiff	Partial differential equations in engineering applications	3	MATH-03/A (MAT/05)

Type	Code	Title	ECTS	SSD
FTP	FTP_Optimiz	Optimization	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PredMod	Predictive Modelling	3	MATH-03/B (MAT/06)
TSM	TSM_AdvTherm	Advanced Thermodynamics	3	IIND-07/A (ING-IND/10)
TSM	TSM_CFD	Computational Fluid Dynamics (CFD)	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_Heat	Heat Transfer	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_PhotoStor	Photovoltaic & storage	3	IIND-06/B (ING-IND/09)
TSM	TSM_PowElSys	Power Electronics Systems	3	IIND-08/A (ING-IND/32)
TSM	TSM_WWTreat	Environmental Technologies: Wastewater Treatment	3	CEAR-02/A (ICAR/03)

Allegato2.a_Annex_it

AGREEMENT ON DOUBLE MASTER DEGREE PROGRAMME

BETWEEN

Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU) (Switzerland)

AND

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (UNIFI) (ITALY)

Sommario

ALLEGATO 1: Dati generali	2
ALLEGATO 2: Contatti	3
ALLEGATO 3: Ammissione	3
Nominations and Applications	3
ALLEGATO 4: Piano di studio schematico	4
Primo anno – Semestre autunnale	4
Primo anno – Semestre primaverile	5
Secondo anno – Semestre autunnale	6
Secondo anno – Semestre primaverile	7
ALLEGATO 5: Tabella di conversione dei voti tra sistema svizzero e italiano	9
ALLEGATO 6: Tabella di attribuzione dei SSD ai corsi HSLU	10

ALLEGATO 1: Dati generali

Durata: dall'anno accademico 2026/2027

Corso di studio presso:	Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Università degli Studi di Firenze
<u>Corsi di studio</u>	Master of Science in Engineering with specialization in Energy and Environment (EnEn)	Laurea magistrale in Ingegneria energetica (ID: B410)
Titolo rilasciato	Master of Science in Engineering with specialization in Energy and Environment (EnEn)	Laurea magistrale in Ingegneria energetica
Lingua di insegnamento	Inglese	Inglese
Requisiti di ammissione	<p>Gli studenti devono essere in possesso di una Laurea Triennale (BSc) in Ingegneria Meccanica, Elettrica o Energetica, oppure di un altro titolo di Laurea Triennale che soddisfi i requisiti di ammissione per la Laurea Magistrale in Energia e Ambiente presso la HSLU.</p> <p>Certificato di lingua inglese di livello B2 o superiore (può trattarsi di un'attestazione rilasciata dall'università di appartenenza che dichiari che la competenza linguistica in inglese del candidato sia adeguata)</p>	<p>Gli studenti devono essere in possesso di una Laurea Triennale (BSc) in Ingegneria Industriale o di un altro titolo di Laurea Triennale che soddisfi i requisiti di ammissione per la Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica presso l'UNIFI.</p> <p>Certificato di lingua inglese di livello B2 o superiore (può trattarsi di un'attestazione rilasciata dall'università di appartenenza che dichiari che la competenza linguistica in inglese del candidato sia adeguata).</p>
Numero di studenti	Massimo 5	Massimo 5
Inizio anno accademico	Settembre	Settembre

ALLEGATO 2: Contatti

Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Università degli Studi di Firenze
Responsabile accademico Prof. Dr. Sabine Sulzer sabine.sulzer@hslu.ch	Responsabile accademico Prof. Mario Tucci, PhD mario.tucci@unifi.it
Coordinatore accademico Prof. Dr. Sascha Götte sascha.goette@hslu.ch	Coordinatore accademico Prof. Carlo Carcasci, PhD carlo.carcasci@unifi.it
Contatto amministrativo mse@hslu.ch	Contatto amministrativo international@ingegneria.unifi.it

ALLEGATO 3: Ammissione

I candidati presenteranno domanda per il programma di Doppio Titolo durante il primo anno del corso di Laurea Magistrale. Gli studenti verranno selezionati e ammessi al programma in base ai risultati accademici, al possesso dei requisiti minimi, alla motivazione e alle competenze linguistiche. L'istituzione di appartenenza (*home institution*) è responsabile di fornire all'istituzione ospitante (*host institution*) l'elenco dei candidati selezionati e idonei. La selezione degli studenti ai sensi del presente Accordo è sempre soggetta all'approvazione finale da parte dell'istituzione ospitante. Gli studenti devono predisporre un piano di studi individuale che dovrà essere approvato dal coordinatore accademico di ciascuna scuola, sulla base di un accordo di un *learning agreement* da 60 crediti.

Nominations and Applications

Informazioni su:	Lucerne University of Applied Sciences and Arts	Università degli Studi di Firenze
Evento di orientamento programmato	Novembre (anno-1)	Inizio Novembre (anno-1) (es.) 3-10 Novembre
Chiusura del bando di selezione	TBD	Fine novembre – Inizio Dicembre (anno-1)

Processo di selezione e finalizzazione della graduatoria	Fine marzo (anno)	Fine dicembre – Prima pausa natalizia (anno-1)
Incontro online tra lo staff responsabile e gli studenti selezionati	TBD	Fine gennaio (anno)
Assegnazione dei tutor in base alla scelta del progetto	TBD	Inizio marzo (anno)
Gli studenti ricevono le lettere di accettazione e i percorsi dettagliati	Fine giugno (anno)	Fine marzo (anno)
Gli studenti possono iniziare la ricerca dell'alloggio per il prossimo primo semestre	Giugno/luglio (anno)	Aprile/Maggio (anno)
Inizio delle attività presso l'università partner	Settembre (anno)	Settembre (anno)
Documenti di ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum Vitae (CV) • Lettera motivazionale (1 pagina) • Certificato degli esami sostenuti della laurea triennale con indicazione della media finale dei voti. • Documento che specifichi il sistema di votazione (o scala dei voti) dell'istituzione. • Documento di identità 	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum Vitae (CV) • Lettera motivazionale (1 pagina) • Certificato degli esami sostenuti della laurea triennale con indicazione della media finale dei voti. • Documento che specifichi il sistema di votazione (o scala dei voti) dell'istituzione. • Documento di identità

ALLEGATO 4: Piano di studio schematico

Primo anno – Semestre autunnale

Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS) In HSLU	Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS) In UniFI
12 ECTS specialization project 1 6x3 ECTS of theory modules selezionati nell'elenco successivo (si veda p. 8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 ECTS restricted choice exam between: <ul style="list-style-type: none"> • B010612: Dynamics of Mechanical Systems (SSD: IIND-02/A) • B024525: Rotor Dynamics (SSD: IIND-02/A) 2. 6 ECTS restricted choice exam (on Electric Area) between: <ul style="list-style-type: none"> • B002350 Electrical Machinery

	<p>(IIND-08/A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B034627: Efficient Management of Renewable Energy in Smart Grids (IIND-08/B) <p>3. 6 ECTS restricted choice exam (on Chemical or Mathematical Area) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B027705: Fuel Cells and Photovoltaic Systems (CHEM-02/A) ● B027567: Mathematical Models for Fluid Dynamics (MATH-04/A) <p>4. 9 ECTS mandatory exam (on Thermodynamic Power Plant): B031202: Advanced Energy Systems (IIND-06/B)</p>
--	--

Primo anno – Semestre primaverile

<p>Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS) In HSLU</p>	<p>Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS) In UniFI</p>
<p>18 ECTS specialization project 2</p> <p>4x3 ECTS of theory modules selezionati nell'elenco successivo (si veda p. 8)</p>	<p>1. 9 ECT mandatory exam (on Energy Management): B014753: Industrial Energy Management (IIND-06/B)</p> <p>2. 9 ECTS restricted choice exam (on Fluid dynamic Area - IIND-06/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B032681: Computational fluid dynamics for aerodynamics (c.i.) ● B032678: Computational fluid dynamics for multiphysics applications (c.i.) ● B019229: Experimentation on Machines and Energy Systems <p>3. 6 ECTS mandatory exam (on applied physics Area - IIND-07/A): B010610: refrigeration</p> <p>4. 6 ECTS restricted choice exam (on applied physics Area - IIND-07/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B034619: Advanced Thermodynamics ● B028717: Civil and Industrial Technical Plants

Secondo anno – Semestre autunnale

<p style="text-align: center;">Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS): in UniFI</p>	<p style="text-align: center;">Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS): in HSLU</p>
<p style="text-align: center;">5x6 ECTS modules</p> <p>6 ECTS restricted choice exam (on renewable Energy field- IIND-06/B) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031754: Advanced Renewable Energy Conversion (English Language) ● B031203: Wind and Marine Energy (“Energia Eolica e Marina”, in Italian Language) <p>6 ECTS restricted choice exam (on Energy field- IIND-06/B) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031755: Smart Energy Systems Storage and Technologies (English Language) ● B027485: Industrial And Aeronautics Gas Turbines (“Turbine a Gas Industriali e Aeronautiche” in Italian Language) <p>6 ECTS restricted choice exam (on Propulsion field- IIND-06/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031757: Hybrid Propulsion Systems (English Language) ● B020737: Internal Combustion Engine (“Motori a Combustione Interna”, in Italian Language) <p>6 ECTS restricted choice exam (on Turbomachinery field- IIND-06/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031758: Turbomachinery for Sustainable Energy Systems (English Language) ● B019235: Aeronautical Gas Turbine Aerodynamics (“Aerodinamica delle Turbine a Gas Aeronautiche” in Italian Language) <p>6 ECTS restricted choice exam (on Fluidodynamic field- IIND-06/A) between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B031759: Computational Methods for Aerothermal Applications (English Language) ● B031201: Combustion Systems (English Language) 	<p>18 ECTS for specialization project 2</p> <p>4x3 ECTS (12 ECTS) of elective modules between:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Management of Complex Processes (CM) ● Ethics and Corporate Responsibility (CM) ● Innovation and Change Management (CM) ● Technology Management (CM) ● Modelling Simulation and Optimisation (FTP_ModSim) ● Partial Differential Equations In Engineering Applications (FTP_PartDiff) ● Optimization (FTP_Optimiz) ● Predictive Modelling (FTP_PredMod) ● Advanced Thermodynamics (TSM_AdvTherm) ● Computational Fluid Dynamics (CFD) (TSM_CFD) ● Heat Transfer (TSM_Heat) ● Photovoltaic & Storage (TSM_PhotoStor) ● Power Electronics Systems (TSM_PowElSys) ● Environmental Technologies: Wastewater Treatment (TSM_WWTreat)

Secondo anno – Semestre primavera

Student from Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Mandatory courses -30 ECTS):	Student from Università degli Studi di Firenze (Mandatory courses -30 ECTS):
Master Thesis in Industrial and Energy Engineering supervised by both partners (30 ECTS)	

Elenco degli esami tra i quali gli studenti della Lucerne University of Applied Sciences and Arts possono scegliere per i moduli teorici del primo anno:

Sigla	Name	ECTS
CM_ComplPro	Management of Complex Processes	3
CM_Ethics	Ethics and Corporate Responsibility	3
CM_InnChang	Innovation and Change Management	3
CM_TechMgmt	Technology Management	3
FTP_ModSim	Modelling Simulation and Optimisation	3
FTP_PartDiff	Partial differential equations in engineering applications	3
FTP_Optimiz	Optimization	3
FTP_PredMod	Predictive Modelling	3
TSM_AdvTherm	Advanced Thermodynamics	3
TSM_CFD	Computational Fluid Dynamics (CFD)	3
TSM_Heat	Heat Transfer	3
TSM_PhotoStor	Photovoltaic & storage	3
TSM_PowElSys	Power Electronics Systems	3
TSM_WWTreat	Environmental Technologies: Wastewater Treatment	3

ALLEGATO 5: Tabella di conversione dei voti tra sistema svizzero e italiano

Tabella di conversione dei voti dal Sistema svizzero a quello italiano*

	CH Switzerland	IT Italy
A: Excellent	6.0	30 e lode
B: Very Good	5.5	30
C: Good	5.0	29
D: Satisfactory	4.5	27
E: Sufficient	4.0	24
F: Failed	Less than 4.0	Less than 18

Tabella di conversione dei voti dal sistema italiano a quello svizzero

	IT Italy	CH Switzerland
A: Excellent	30 e lode	6.0
B: Very Good	30	5.50
	29	5.25
C: Good	28	5.0
	27	4.75
D: Satisfactory	26	4.5
	25	4.25
E: Sufficient	24	4.0
	23	4.0
	22	4.0
	21	4.0
	20	4.0
	19	4.0
F: Failed	18	4.0
	Less than 18	Less than 4.0

* L'Università di Firenze ha adottato le proprie tabelle di valutazione ECTS, le quali corrispondono alla distribuzione statistica dei voti positivi ottenuti dagli studenti in ogni settore di studio (Classi di Laurea), come definito dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Le tabelle UNIFI sono pubblicate sul sito <https://www.unifi.it/it/ateneo/nel-mondo/erasmus-e-mobilita-internazionale/conversione-dei-voti-mobilita> e vengono aggiornate ogni anno a novembre.

La tabella di valutazione sopra riportata è valida per l'anno accademico in cui è stata stipulata la convenzione. Eventuali modifiche alle tabelle di valutazione UNIFI saranno pubblicate sulla pagina web citata.

ALLEGATO 6: Tabella di attribuzione degli SSD ai corsi HSLU

Type	Code	Title	ECTS	SSD
CM	CM_ComplPro	Management of Complex Processes	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_Ethics	Ethics and Corporate Responsibility	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_InnChang	Innovation and Change Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_TechMgmt	Technology Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
FTP	FTP_ModSim	Modelling Simulation and Optimisation	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PartDiff	Partial differential equations in engineering applications	3	MATH-03/A (MAT/05)
FTP	FTP_Optimiz	Optimization	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PredMod	Predictive Modelling	3	MATH-03/B (MAT/06)
TSM	TSM_AdvTherm	Advanced Thermodynamics	3	IIND-07/A (ING-IND/10)
TSM	TSM_CFD	Computational Fluid Dynamics (CFD)	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_Heat	Heat Transfer	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_PhotoStor	Photovoltaic & storage	3	IIND-06/B (ING-IND/09)
TSM	TSM_PowEISys	Power Electronics Systems	3	IIND-08/A (ING-IND/32)
TSM	TSM_WWTrat	Environmental Technologies: Wastewater Treatment	3	CEAR-02/A (ICAR/03)
Type	Code	Title	ECTS	SSD
CM	CM_ComplPro	Management of Complex Processes	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_Ethics	Ethics and Corporate Responsibility	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_InnChang	Innovation and Change Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
CM	CM_TechMgmt	Technology Management	3	IEGE-01/A (ING-IND/35)
FTP	FTP_ModSim	Modelling Simulation and Optimisation	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PartDiff	Partial differential equations in engineering applications	3	MATH-03/A (MAT/05)

Type	Code	Title	ECTS	SSD
FTP	FTP_Optimiz	Optimization	3	MATH-06/A (MAT/09)
FTP	FTP_PredMod	Predictive Modelling	3	MATH-03/B (MAT/06)
TSM	TSM_AdvTherm	Advanced Thermodynamics	3	IIND-07/A (ING-IND/10)
TSM	TSM_CFD	Computational Fluid Dynamics (CFD)	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_Heat	Heat Transfer	3	IIND-06/A (ING-IND/08)
TSM	TSM_PhotoStor	Photovoltaic & storage	3	IIND-06/B (ING-IND/09)
TSM	TSM_PowEISys	Power Electronics Systems	3	IIND-08/A (ING-IND/32)
TSM	TSM_WWTreat	Environmental Technologies: Wastewater Treatment	3	CEAR-02/A (ICAR/03)

allegato A_convenzione Comune di Prato

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRATO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTI DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI FORMAZIONE E LAVORO TRASFORMABILE ALLA SCADENZA IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Ai sensi dell'art.3-ter, D.L. 22 aprile 2023 n.44, conv. in legge n. 74/2023 e D.M. 21 dicembre 2023

L'**Università degli Studi di Firenze**, con sede in Firenze (FI), piazza San Marco, 4 – 50121 – (C.F. 01279680480), in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, in qualità di Rettrice;

E

Il **Comune di Prato** con sede in Piazza del Comune, 2 – 59100 – Prato (PO) – Italia (C.F. 00337360978), in persona di.....,

premesse che

Il Comune di Prato definisce la propria struttura organizzativa per rispondere alle esigenze dei cittadini e del proprio territorio nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari.

Con deliberazione _____ sono stati definiti i criteri organizzativi per la piena attuazione dei progetti PNRR, nel cui contesto emerge la necessità di potenziare le proprie strutture organizzative con l'inserimento di personale qualificato, ovvero in possesso di conoscenze specifiche.

Con atto n. ___ del _____ è stato approvato il PIAO 2024-2026, con il quale è stato definito in fabbisogno di personale conseguente agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

L'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023, ha introdotto nuove misure per favorire il reclutamento di giovani da inserire nella Pubblica Amministrazione, tramite contratti di Formazione e Lavoro per giovani studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, attraverso la stipula di convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute. Considerata la necessità di cogliere l'opportunità di creare un ponte tra la Pubblica Amministrazione e l'Università al fine di valorizzare le conoscenze che consentono di accelerare la digitalizzazione e l'innovazione attraverso il reclutamento dei giovani qualificati e meritevoli di poter usufruire di tale opportunità di crescita professionale.

Richiamato l'art. 4 del D.M. 21 dicembre 2023 pubblicato il 22 gennaio 2024, di attuazione dell'art. 3-ter del D.L. 44/2023, il quale stabilisce che le procedure selettive sono bandite dalle amministrazioni sulla base dell'ambito territoriale coincidente con la sede comunale, provinciale o regionale dell'Università convenzionata.

Tenuto conto che nell'ambito provinciale del Comune di Prato ha sede l'Università degli Studi di Firenze presso la quale sono attivi percorsi formativi coerenti con le competenze che il Comune di Prato vuole accrescere.

Preso atto che è volontà dell'Università degli Studi di Firenze di dare avvio a percorsi formativi e professionalizzanti coerenti con le esigenze di innovazione del Comune di Prato.

Che è intenzione del Comune di Prato (d'ora in avanti Amministrazione) valorizzare, sviluppare ed accrescere le conoscenze degli studenti all'interno di un percorso di professionalizzazione della durata di 36 mesi.

Dato che l'Università degli Studi di Firenze (d'ora in avanti Università) intende attivare ogni iniziativa idonea per consentire ai propri studenti meritevoli - secondo quanto indicato dal D.M. 21 dicembre 2023 - di accrescere le proprie competenze e professionalità;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione intende favorire -ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 44/2023 e del D.M. 26.12.2023- il reclutamento di giovani studenti qualificati e meritevoli con meno 24 anni di età frequentanti l'Università da inserire nella struttura organizzativa dell'Amministrazione in possesso delle conoscenze e competenze individuate nella presente convenzione.
2. Che le conoscenze e competenze che l'Amministrazione intende valorizzare e accrescere corrispondono a materie oggetto di specifici percorsi formativi dell'Università e nello specifico: Analista informatico.
3. Le competenze e professionalità ricercate, oggetto del reclutamento e di accrescimento professionale, sono state definite in modo coerente con il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al PIAO 2024-2026.

Art.2

Il percorso selettivo

1. L'Amministrazione pubblicherà l'Avviso di selezione sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it) e sul proprio sito istituzionale indicando i requisiti generali di accesso così come previsti dalla vigente normativa nonché i requisiti specifici per l'accesso alla procedura di cui all'art.3-ter del D.L. 44/23 e dal D.M. 26 dicembre 2023;
2. Le selezioni saranno rivolte agli studenti con meno di 24 anni iscritti all'Università e che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi.
3. Le selezioni prevedono l'effettuazione di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, una prova orale e la valutazione dei titoli per la formulazione e l'approvazione di una graduatoria di merito.
4. La prova scritta può consistere nella redazione di un elaborato, domande a risposta sintetica, in questionari a risposta multipla oppure un mix tra le diverse possibilità indicate.
5. La prova orale è volta ad accertare il possesso dell'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali previste nel bando, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera.
6. L'Amministrazione determina i criteri di valutazione dei titoli in conformità al D.M. 26 dicembre 2023, ovvero il punteggio da attribuire alla media del punteggio degli esami previsti dal piano di studi, all'età e alla coerenza con il percorso di studi.
7. La valutazione dei titoli concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale;
8. Le materie oggetto delle prove d'esame saranno individuate secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso.
9. L'Università dovrà individuare, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, un docente esperto nelle conoscenze richieste per la selezione il quale farà parte della Commissione di valutazione. Il docente componente della Commissione dovrà autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità.
10. Per quanto non disciplinato dall'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023, e dal D.M. 26 dicembre 2023, si fa riferimento al vigente regolamento per l'accesso dell'Amministrazione.

Art. 3

Contratto e inquadramento

1. I giovani selezionati saranno assunti a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi con contratto di Formazione e Lavoro e saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari nel profilo professionale indicato nel bando.
2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, del conseguimento del titolo di Laurea e della valutazione positiva del servizio prestato secondo quelle che sono le previsioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente

dell'Amministrazione, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali indicate dal citato art. 3-ter del D.L. 44/2023.

3. I soggetti selezionati saranno collocati nella Direzione _____ Ufficio _____ con sede in _____;

4. La Direzione di assegnazione potrà essere successivamente modificata in relazione alle esigenze organizzative del Comune e nel rispetto delle conoscenze acquisite dai giovani selezionati al fine di ottimizzare e valorizzare il percorso di crescita professionale.

Art.4

Il percorso formativo

1. Nel bando saranno riportate le conoscenze e le capacità richieste per il profilo professionale individuando le conoscenze e le capacità oggetto di valutazione e quelle che saranno oggetto di percorsi formativi.

2. l'Amministrazione si impegna ad assicurare ai giovani assunti, l'acquisizione delle conoscenze specifiche sul funzionamento dell'Amministrazione e conoscenze tecniche specifiche di tipo amministrativo e competenze operative sia attraverso specifici percorsi di formazione che attraverso una formazione "on the job" che consente anche la trasmissione del capitale di competenze accumulato dal personale già in servizio, da coinvolgere attivamente nel processo di formazione ed affiancamento attivando percorsi fondati su base volontaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

3. I giovani selezionati ed assunti sono comunque ricompresi nell'ambito dell'attività formativa erogata in favore della generalità dei dipendenti dell'Ente, sia a carattere obbligatorio che non.

4. l'Università si impegna ad individuare progetti di formazione universitaria utili per agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico e intercettare i fabbisogni di specifiche competenze oggetto della presente convenzione, quali in particolare:

- Informatica;
- Ingegneria dell'Informazione;
- Software science and technology;
- Ingegneria dei sistemi elettronici;
- Ingegneria Informatica.

5. A tali corsi potranno partecipare a titolo gratuito i candidati selezionati oltre ai dipendenti dell'Amministrazione, in numero da definirsi una volta attivata la procedura.

6. Parimenti i dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione su richiesta dell'Università potranno partecipare in qualità di relatori a corsi, seminari, lectio magistralis, esercitazioni o testimonianze.

Art. 5

Promozione

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi e finalità sottesi alla presente convenzione l'Amministrazione comunale, in coordinamento con l'Università, promuove eventi, attività di divulgazione delle possibilità occupazionali offerte e l'organizzazione di seminari su specifici ambiti di competenza dell'Amministrazione affinché gli studenti possano essere edotti delle possibilità di applicazione delle conoscenze acquisite nel percorso Universitario. I seminari potranno coinvolgere il personale direttivo dell'Amministrazione.

2. Le parti promuovono la ricerca di contributi e/o finanziamenti per le attività di formazione e percorsi professionalizzanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, avuta ragione della loro rispettiva natura e ruolo.

Le Parti provvedono, ognuno per quanto di competenza, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.

La presente convenzione non onerosa è definita in applicazione dell'art. 3-*ter* del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023, e del decreto attuativo 26 dicembre 2023. Per quanto non richiamato espressamente si rinvia a quanto stabilito da tali provvedimenti.

Data _____

Il Comune

L'Università



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Firenze

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E CNA FIRENZE METROPOLITANA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA "CNA FIRENZE METROPOLITANA IN MEMORIA DI LORENZO MORI"

oooooooooooooooo

TRA

CNA Firenze Metropolitana, C.F. 80018010480, in seguito indicato "Soggetto promotore", con sede in Firenze - via Luigi Alamanni n. 31 - rappresentato dal Presidente, dott. Francesco Amerighi, domiciliato per la carica in Firenze - via Luigi Alamanni n. 31

E

l'Università degli Studi di Firenze, C.F. 012579680480, in seguito indicato "Università", con sede in Firenze – Piazza San Marco n. 4 - rappresentata dalla Rettore, prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica in Firenze – Piazza San Marco n. 4

PREMESSO CHE

- CNA Firenze Metropolitana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, promuove i valori dell'impresa, del lavoro e dell'economia di mercato, favorendo la valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese e lo sviluppo del territorio, e riconosce nella formazione universitaria uno strumento fondamentale per l'innovazione e la crescita delle nuove generazioni;
- il Soggetto promotore ha manifestato la volontà di istituire ed erogare un premio di laurea riservato ai laureati magistrali della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Ateneo fiorentino, con l'intento di sostenere e valorizzare tesi che approfondiscano tematiche quali il ruolo delle imprese nella società, le politiche pubbliche, la sostenibilità e lo sviluppo territoriale;
- il Premio è intitolato alla memoria di Lorenzo Mori, figura di spicco per l'impegno professionale e civile, che ha incarnato i valori della rappresentanza, del dialogo istituzionale, del lavoro e della partecipazione democratica;
- l'Università ha interesse a valorizzare il merito dei propri studenti e a sostenerli nel percorso successivo al conseguimento del titolo, anche attraverso iniziative volte a favorire il raccordo tra formazione accademica e realtà socio-economica del territorio.

Le parti intendono con la presente convenzione regolare i reciproci impegni per conseguire il comune intento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

CNA Firenze Metropolitana istituisce il "Premio di Laurea CNA Firenze Metropolitana in memoria di Lorenzo Mori". Il Premio, dell'importo di € 1.000,00 annui, è riservato a



laureate e laureati magistrali della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito il titolo negli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Le tesi dovranno riguardare i seguenti ambiti:

- politiche pubbliche e ruolo delle istituzioni;
- lavoro, rappresentanza e relazioni industriali;
- sistema delle imprese e sviluppo territoriale;
- sostenibilità economica e sociale;
- partecipazione civica, inclusione e coesione sociale

Art. 2. Conferimento del Premio

CNA Firenze Metropolitana si impegna a coprire totalmente il costo del premio e provvederà ad erogare direttamente il premio al vincitore.

La selezione per il conferimento del Premio avverrà tramite apposito bando emanato dall’Università degli Studi di Firenze.

Il conferimento del Premio di Laurea sarà disposto dalla Rettrice su proposta di un’apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente alla scadenza del bando.

Per l’attribuzione del Premio di Laurea la Commissione formulerà una graduatoria di merito, tenendo conto della peculiarità della tesi con particolare riferimento agli argomenti di cui al precedente articolo, del voto di Laurea e della media ponderata raggiunta.

In caso di ex-aequo il Premio verrà attribuito al candidato più giovane di età.

L’Università si impegna a fornire supporto amministrativo ai fini dell’espletamento della procedura di selezione, a diffondere l’avviso presso la propria comunità studentesca e metterà a disposizione propri locali per lo svolgimento della cerimonia di premiazione eventualmente prevista.

Qualora il concorso andasse deserto, oppure la Commissione giudicasse non idonei i candidati, l’importo del Premio costituirà oggetto di successivo bando.

Art. 3 Natura giuridica della borsa

Il conferimento del Premio non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro né, salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali.

Art.4 Durata

La presente convenzione ha una durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza naturale fissata al 30 aprile 2028. Tale periodo è finalizzato alla copertura dei cicli accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 indicati all’Art. 1.

Art.5 Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo le parti individuano come foro competente il Foro di Firenze.



Art.6 Spese contrattuali

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le spese di bollo sono a carico del Soggetto promotore.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art.7 Riservatezza

Le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni e i dati acquisiti durante l'attuazione del presente accordo e a non divulgarli senza il consenso dell'altra parte.

p. CNA Firenze Metropolitana
Il Presidente – Dott. Francesco Amerighi _____

p. l'Università
La Rettrice – Prof.ssa Alessandra Petrucci _____

Firenze, _____



PROGETTO

**UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES, UNICORE 7.0 - 2025/2027
(ETHIOPIA - INDIA - KENYA - MALAWI - MOZAMBIQUE - NAMIBIA - NIGER - NIGERIA -
SOUTH AFRICA - TANZANIA - UGANDA - ZAMBIA - ZIMBABWE)**

Protocollo di Intesa

Tra

Università degli Studi di Firenze (di seguito denominata “Università”), con sede legale in Piazza S. Marco 4 – 50121 FIRENZE, CF: 01279680480, nella persona del proprio legale rappresentante e Magnifica Rettore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la predetta sede legale,

e

Commissione Sinodale per la Diaconia - Area Servizi Inclusione (di seguito denominata “Diaconia Valdese”), avente sede in Via Angrognà, 18 – 10066 Torre Pellice (TO) Codice Fiscale 94528220018, nella persona della Direttrice dell’Area Servizi Inclusione, Noemi Bertolotti;

e

Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Fondazione, (di seguito denominata CIS La Pira) con sede legale in Via de’ Pescioni n. 3, 50123, Firenze, C.F. 94018750482, P.IVA 02247460484, rappresentata dal dott. Marco Salvatori, legale rappresentante (di seguito indicato come “Centro La Pira”);

- di seguito indicate collettivamente come “parti”

PREMESSO

Che il diritto allo studio è riconosciuto dalle parti come diritto universale e che le persone rifugiate sono fortemente svantaggiate nella loro effettiva possibilità di proseguire gli studi superiori;

Che è stato sottoscritto in data 23/07/2025 il Protocollo d’intesa nazionale per la realizzazione del progetto dei Corridoi Universitari per Studenti Rifugiati (University Corridors For Refugees, UNICORE 7.0 – (Ethiopia - India - Kenya – Malawi - Mozambique - Namibia - Niger – Nigeria - South Africa – Tanzania - Uganda - Zambia - Zimbabwe) tra UNHCR Italia - Agenzia ONU per i



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Rifugiati, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Gandhi Charity, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e le Università italiane che hanno espresso l'interesse ad aderire all'edizione 7.0, riguardante il biennio 2025-2027;

Che nel Protocollo d'intesa nazionale sono definiti i rispettivi ruoli per le fasi pre-ingresso in Italia (supporto per la richiesta dei visti di ingresso al MAECI, acquisizione di tutta la documentazione necessaria per l'ingresso in Italia e sostegno delle spese di viaggio da Ethiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe all'Italia, della logistica interna e delle procedure amministrative pre-partenza);

Che l'Università predispone un bando di selezione per consentire a due studenti/esse rifugiati/e in Ethiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe di proseguire gli studi universitari nell'ateneo e conseguire un titolo di laurea magistrale;

Che i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano alla realizzazione di azioni e all'offerta di servizi per favorire l'inserimento nel mondo universitario e nel contesto locale dei/delle studenti/esse selezionati/e con il bando dell'Università;

SI CONCORDA CHE

Art. 1 - Oggetto del Protocollo

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto dei Corridoi Universitari per Studenti Rifugiati (University Corridors For Refugees, UNICORE 7.0 – Ethiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe 2025-2027) per realizzare azioni di sostegno nei confronti dello studente e della studentessa rifugiati rispettivamente in Kenya e Malawi, identificati tramite apposita procedura selettiva dall'Università e immatricolati all'a.a. 2025-2026 per proseguire i propri studi accademici presso l'Ateneo.

L'Università, Diaconia Valdese e Centro La Pira con la finalità di favorire il percorso di studio e l'inserimento nel contesto locale dello studente e della studentessa, si impegnano a:

- a) fornire assistenza nelle fasi di ammissione ai corsi individuati, dare sostegno durante tutto il loro percorso di studio in Università e nella fase di orientamento al lavoro;



b) promuovere l'integrazione nel contesto locale e nazionale.

ART. 2 - Impegni delle parti

L'Università si impegna a:

- supportare il candidato e la candidata nel processo di ammissione ai corsi dell'ateneo e nelle successive fasi di immatricolazione e accoglienza;
- esonerare il vincitore e la vincitrice dal pagamento dei contributi universitari, per l'intera durata del programma;
- assegnare una borsa di studio al vincitore e alla vincitrice per un importo pari a EUR 5.000 (lordo percipiente) per anno accademico. La borsa sarà erogata in cinque rate;
- offrire allo studente un posto letto gratuito in camera doppia/singola dal mese di agosto 2025 al 30/09/2026 presso la residenza Universitaria Salvemini;
- offrire un laptop al vincitore e alla vincitrice della selezione fino al 30 aprile 2028;
- garantire due pasti al giorno a tariffa ridotta da lunedì a sabato in una delle mense universitarie;
- offrire un servizio di mentoring per tutta la durata degli studi.

Diaconia Valdese, per lo studente e la studentessa selezionati, si impegna a:

- erogare una somma una tantum di euro 100 all'arrivo in Italia per la copertura delle spese di prima necessità;
- coprire l'eventuale acquisto di effetti lettereschi, stoviglie e prodotti per la pulizia, in caso l'alloggio fornito ne sia sprovvisto;
- coprire le spese amministrative per la presentazione della domanda di Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio e i successivi rinnovi (fino a un massimo di due rinnovi);
- coprire il costo relativo alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sanitaria per 24 mensilità estensibili a 30, in caso di necessità;
- acquistare una SIM telefonica e pagare la prima mensilità di abbonamento;
- pagare la tassa regionale per il diritto allo studio e la relativa imposta di bollo per il primo e secondo anno della Laurea Magistrale;
- acquistare l'abbonamento ai mezzi di trasporto urbano a tariffa agevolata per gli studenti iscritti ai corsi uniFI (pari a 70,00€ euro annui) per 24 mensilità, estensibili a 30;
- coprire il costo relativo alla procedura di ottenimento dell'attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA;
- fornire accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative e per l'accesso ai servizi del territorio;
- offrire orientamento alle attività extra-accademiche e azioni di supporto per l'inclusione sociale.



CIS La Pira si impegna a:

- offrire alla studentessa un posto letto gratuito in camera doppia/singola fino al conseguimento del titolo di studio e comunque non oltre il 30 aprile 2028, presso le strutture abitative del Centro;
- offrire attività di orientamento metodologico e organizzativo per la gestione del tempo fra lo studio e il lavoro;
- garantire sostegno allo studio sulle materie di esame;
- offrire attività di orientamento relativo al mondo professionale post laurea.;
- possibilità di frequentare i corsi di insegnamento di lingua italiana organizzati dal Centro La Pira in varie soluzioni (propedeutici all'eventuale ottenimento di certificati di apprendimento riconosciuti dall'Università per Stranieri di Siena).

ART.3 - Monitoraggio

Le parti si impegnano al monitoraggio del progetto tramite riunioni regolari che possono essere svolte in presenza o da remoto, al fine di aggiornarsi vicendevolmente sul percorso dello studente e della studentessa e di individuare criticità e buone pratiche.

ART. 4 - Durata dell'accordo

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà validità fino al 30 aprile 2028; lo stesso potrà essere rinnovato, d'intesa fra le parti.

Modifiche ed integrazioni potranno essere apportate con l'assenso delle parti.

L'adesione all'accordo da parte di altri soggetti dovrà essere preventivamente concordata dalle parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo.

Art. 5 - Legge applicabile, definizione delle controversie e foro competente

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Ogni controversia che non possa essere risolta in via



amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Relativamente al Trattamento dei Dati Personali necessari per il raggiungimento dell'obiettivo del presente accordo le parti:

- si danno reciprocamente atto:
 - di conoscere e di applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la vigente normativa nazionale e europea relativamente al Trattamento dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del DLgs 196/03, come modificato dal DLgs 101/18);
 - di trattare i dati personali raccolti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione / del presente Protocollo, esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

- si impegnano reciprocamente:
 - ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo;
 - a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte;

- autorizzano vicendevolmente il trattamento dei propri dati personali; pertanto tali dati verranno inseriti nelle rispettive banche dati, al fine del corretto svolgimento dei rapporti contrattuali anche sul piano legale e potranno essere trasmessi dalle Parti, per quanto di rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Organismi e ad ogni soggetto pubblico, nonché a soggetti privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, anche al fine del corretto adempimento di ogni obbligazione contrattuale assunta dai contraenti con la stipula del contratto suindicato.

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per il raggiungimento delle finalità del presente accordo, agiranno in qualità di autonomi Titolari del Trattamento.



Le parti segnalano, inoltre, quanto segue:

Università:

- Il Titolare del Trattamento è Università degli Studi di Firenze indirizzo email: urp@unifi.it
- Il DPO dell'Università degli Studi di Firenze può essere contattato all'indirizzo mail privacy@unifi.it

Diaconia Valdese – CSD Servizi Inclusione:

- Il Titolare del Trattamento Dati è la CSD Diaconia Valdese nella persona del Presidente Pro tempore che ha delegato Noemi Bertolotti in qualità di Direzione di area firmataria del presente documento, quale Titolare privacy delegato (soggetto designato) per le strutture/servizi a cui si riferisce il presente documento; l'indirizzo email di contatto è il seguente: privacyinclusione@diaconiavaldese.org;
- La DPO della CSD Diaconia Valdese può essere contattata all'indirizzo dpo@diaconiavaldese.org;

CIS La Pira:

- Il Titolare del Trattamento è il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Fondazione nella persona del rappresentante legale, Prof. Marco Salvatori; l'indirizzo email di contatto è il seguente: segreteriadir@cislapira.it
- Il DPO del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Fondazione può essere contattato all'indirizzo mail segreteriadir@cislapira.it

Art. 7 - Firma e registrazione

Il presente protocollo è stipulato con scrittura privata, con apposizione di firma delle parti.

In materia di imposta di bollo, considerato che Diaconia Valdese è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), vale l'esenzione di cui alle disposizioni dell'art. 82 c. 5 Dlgs 117/2017 (CTS - Codice terzo settore).

Il presente protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spesa della parte richiedente.

In data



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Università

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Diaconia Valdese

Direttrice dell'Area Servizi Inclusione

Noemi Bertolotti

Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Fondazione

Il legale Rappresentante

Prof. Marco Salvatori

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato 3 Convenzione Unifi ANCI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CONVENZIONE QUADRO TRA

Università degli Studi di Firenze (di seguito denominata Università), con sede in Piazza San Marco n.4 - 50121 Firenze, Codice Fiscale e Partiva IVA 01279680480, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Alessandra Petrucci;

E

Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana (di seguito ANCI – TOSCANA), con sede in Via della Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze, Codice Fiscale 84033260484 e Partiva IVA 01710310978, rappresentata dal Direttore e Legale Rappresentante dott. Simone Gheri,

di seguito denominate anche le Parti

Premesso che

- l'ANCI TOSCANA è l'Ente preposto alla tutela e rappresentazione degli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni montani e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza e alla valorizzazione delle specificità del sistema dei Comuni, promuovendo politiche di sostegno di livello nazionale e regionale. In questa prospettiva l'ANCI TOSCANA, consapevole dell'importanza di operare in collaborazione con il sistema universitario per promuovere un rapporto fondato sulla trasparenza e sulla conoscenza, si propone di contribuire alla formazione della comunità universitaria e del territorio, anche attraverso la conoscenza diretta dei servizi offerti dalle proprie strutture. Si propone altresì di estendere la collaborazione al campo della ricerca nonché implementare gli impatti positivi delle azioni messe in atto, grazie alla condivisione di competenze ed esperienze nelle materie e le progettualità di interesse comune, quali ad esempio (ma non limitatamente a) l'istruzione, la cultura, la ricerca e innovazione, l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico;



- l'Università è l'ente accademico che opera sul territorio a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione e assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dell'intera società. Fra i suoi obiettivi, l'Università intende contribuire alla crescita del territorio e all'impatto sulla società civile dialogando con le istituzioni locali, promuovendo la divulgazione scientifica e le iniziative culturali. Si propone altresì di potenziare le attività di orientamento in uscita dei propri studenti affinché siano preparati all'inserimento nel mondo del lavoro;
- è interesse delle Parti Contraenti definire e mettere in atto forme di collaborazione e consulenza sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria, in tutti gli ambiti di attività previsti dallo statuto di ANCI TOSCANA e per tutte le materie sulle quali si individui un interesse comune;
- al fine di valorizzare le sinergie fra le Parti, si rende necessario definire obiettivi specifici, tenuto conto dei punti di raccordo fra le reciproche programmazioni;

Visti

- lo Statuto dell'ANCI TOSCANA nel quale è previsto che l'Associazione sottoscriva accordi, protocolli o intese di collaborazione con soggetti pubblici e privati, purché finalizzati al sostegno degli interessi dei Comuni e delle comunità rappresentate;
- l'articolo 10 dello Statuto dell'Ateneo che prevede che l'Università contribuisca allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e a tal fine persegua la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con essi organismi di consultazione;
- gli Obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2025/2027 in termini di sviluppo di relazioni e collaborazioni con le altre realtà del territorio;



- la costituzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e lo sviluppo della società della conoscenza che hanno attribuito una rilevanza cruciale e strategica al tema della dimensione sociale dell'istruzione e in particolare della valorizzazione dell'accesso secondo il principio delle pari opportunità, grazie all'eliminazione o almeno alla riduzione degli ostacoli derivanti dalle condizioni sociali ed economiche;
- l'inclusività dei sistemi di istruzione e quindi l'equità di accesso e di partecipazione che si affermano non solo come fattori di equità sociale generale ma pre-condizioni per garantire lo sviluppo del capitale umano necessario alla crescita generale dell'economia e della società della conoscenza e al rafforzamento delle capacità di competizione economica, politica, scientifica e culturale del Paese.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art.2 - Obiettivi

Fra l'ANCI TOSCANA e l'Università viene stipulato il presente accordo quadro allo scopo di sviluppare la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca, della formazione universitaria e il territorio. Le Parti, ciascuno nei propri settori di competenza, intendono avviare una collaborazione per favorire iniziative formative e educative, di studio e di ricerca, volte al collegamento tra istruzione e mondo del lavoro.

Art. 3 - Ambiti di collaborazione

Le Parti si impegnano ad attuare forme di collaborazione finalizzate a promuovere e svolgere attività di ricerca e formazione su temi di comune



interesse nonché implementare gli impatti positivi delle azioni messe in atto, grazie alla condivisione di competenze ed esperienze.

In particolare tra le materie di interesse comune si individuano l'istruzione e formazione, la cultura, la ricerca e innovazione, l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

Per l'attuazione delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti designati dall'Università, e da due componenti designati dall'ANCI TOSCANA al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 5 - Impegni delle Parti

Ciascuna delle Parti assicura all'altra, nell'ambito dei protocolli concordati al successivo art.6, l'uso dei propri impianti e attrezzature e dei servizi generali.

Le Parti si impegnano a partecipare e/o sostenere, congiuntamente e/o con terzi, la promozione e lo svolgimento di programmi e formazione all'interno degli ambiti di collaborazione.

Nella predisposizione e nella realizzazione degli interventi relativi a quanto stabilito all'art. 3, **l'Università si impegna a:**

- mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità; nell'ambito della c.d. "terza missione" dell'Università;
- far emergere contesti di studio e ricerca che sempre più vanno a incrociare aspetti etici della società e a occupare in maniera crescente la comunicazione con il pubblico, favorendo lo scambio di natura interdisciplinare in vista di un generale rafforzamento del legame tra enti universitari e istituzioni che sul territorio si occupano della promozione di ogni essere umano, della formazione di cittadini responsabili e



partecipi della vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale;

- contribuire alla realizzazione delle attività didattiche, di formazione dei docenti, di divulgazione e delle altre iniziative realizzate, in collaborazione con ANCI TOSCANA. Nella realizzazione di queste iniziative l'Università potrà eventualmente coinvolgere anche i propri studenti.

ANCI TOSCANA si impegna a:

- promuovere un'azione costante rivolta a sostenere l'effettiva realizzazione delle attività della presente Convenzione attraverso il coinvolgimento dei sistemi di governo locale al fine di condividere competenze e buone pratiche, nonché di promuovere le azioni di cui al presente accordo presso il territorio;
- garantire attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni toscani e gli altri enti di derivazione comunale della Toscana;
- sostenere la realizzazione di corsi di formazione tematici in accordo con l'Università.

Art. 6 - Accordi attuativi

La collaborazione tra Università e l'ANCI TOSCANA, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata anche tramite la stipula di appositi protocolli operativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

I protocolli operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria nonché relativi alla sicurezza.



Saranno inoltre stabilite le modalità di utilizzo e di proprietà dei risultati della collaborazione.

Art. 7 - Oneri economici

La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli protocolli operativi di cui all'art.6 che individueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

Art. 9 - Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero scioglierla consensualmente. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o PEC trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza, senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato e eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 - Coperture assicurative



L'Università garantisce la regolarità delle coperture assicurative di coloro che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'ANCI TOSCANA, come da normativa vigente.

L'ANCI TOSCANA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art.12 - Registrazione e Imposta di bollo

Il presente Atto si compone di numero otto pagine e sarà registrato solo in caso di uso, ai sensi dell'art.4, Tariffa Parte II annessa al D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, legge 241/1990, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.R. n.642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

Art.13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 nonché dal D. Lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 14 - Incompatibilità



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove quest'ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Associazione Nazionale Comuni

Università degli Studi

Italiani della Toscana

di Firenze

Il Direttore

La Rettrice

Dott. Simone Gheri

Prof.ssa Alessandra Petrucci

POLICY_MONITOR_DEF

Policy uso monitor di Ateneo

Le sedi di Ateneo sono dotate di monitor che vengono consultati dagli utenti per informazioni relative all'attività didattica (es. aule e orari delle lezioni). Con l'incremento degli eventi e delle iniziative di Ateneo dedicate a studentesse e studenti, si è ritenuto opportuno inserire alcune segnalazioni sui monitor al fine di darne informazioni alla comunità. Per questo motivo il personale della UF Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale è stato abilitato al caricamento delle immagini.

L'obiettivo del presente documento di policy è quello di **definire per quali tipi di eventi è possibile la segnalazione sui monitor** e per quali no. Il criterio generale adottato è quello dell'**interesse e della rilevanza della segnalazione per la comunità studentesca**, tutta o almeno un settore interdisciplinare.

Laddove la segnalazione sia possibile si definiscono i **tempi di pubblicazione**, allo scopo di limitare il numero di avvisi presenti contemporaneamente. **Nei monitor ad uso misto** (ovvero utilizzati anche per finalità legate alla didattica) **non possono essere presenti più di 3 segnalazioni di iniziative ed eventi in contemporanea**; questo criterio può determinare la rimodulazione delle tempistiche definite dalla tabella sottostante.

Cosa può essere pubblicato

Tipologia	Durata in gg
Eventi di Ateneo, che interessano la comunità a prescindere dall'ambito disciplinare di appartenenza	7
Iniziative/attività di carattere generale organizzate da Unifi rivolte esclusivamente o anche agli studenti (es. Unifi Green Week, agevolazioni per il trasporto pubblico, etc)	7
Iniziative del Placement di Ateneo rivolte agli studenti di diversi settori disciplinari	3-5 (a seconda della rilevanza dell'evento) prima del termine delle iscrizioni *
Iniziative di Orientamento in itinere rivolte agli studenti di diversi settori disciplinari	2-4 (a seconda della rilevanza dell'evento) prima del termine delle iscrizioni
Promozione di servizi e opportunità dedicati a tutta la comunità studentesca (patrimonio culturale, centro linguistico, tutela, ascolto e benessere, etc.)	7

*con possibilità di selezione delle sedi in base al bacino di interesse.

Cosa non può essere pubblicato

Tutto quanto non espressamente consentito, e a titolo di esempio:

- iniziative ideate e organizzate da soggetti diversi da Unifi o comunque non pienamente identificabili con l'attività istituzionale dell'Ateneo
- iniziative di orientamento in ingresso (fatta eccezione per la sede interessata dall'evento e nel giorno o nei giorni dell'evento stesso)
- iniziative rivolte esclusivamente al personale tecnico amministrativo e/o docente

Uso autonomo dei monitor da parte delle strutture

Laddove siano presenti strutture abilitate ad una gestione autonoma dei monitor interni alle proprie sedi, l'utilizzo è da considerarsi limitato alle informazioni di servizio. La segnalazione di iniziative ed eventi è gestita unicamente dalla già citata Unità funzionale.

Prodotti audiovisivi e podcast policy interna – Università degli studi di Firenze
Linee guida per la produzione e pubblicazione di prodotti audiovisivi e podcast in
Ateneo

Sommario

Oggetto e ambito di applicazione	2
Regole generali	2
Il sistema delle piattaforme in Ateneo	2
Youtube.....	2
Spotify.....	3
Suggerimenti per la creazione dei contenuti	3
Standard qualitativi dei prodotti audiovisivi	3
Standard qualitativi dei prodotti podcast	3
Uso AI.....	4
Identità visiva e grafica coordinata.....	4
Tono di voce/sottotitolazioni.....	4
Contenuti da evitare	5
Responsabilità, privacy, violazioni	5
Diritti sui prodotti e relativa gestione	6
Diritti sulle produzioni realizzate da fornitori terzi.....	6
Diritti sulle produzioni realizzate dall'Università di Firenze	6
Gestione piattaforme e pubblicazione contenuti	7
Attività di moderazione	8
Gestione dei commenti.....	8

Oggetto e ambito di applicazione

L'Università utilizza i canali **Youtube** <https://www.youtube.com/@universitadifirenze> e **Spotify** <https://open.spotify.com/user/31bo74t1ponrwzm7erlvfdml2gyi> per diffondere o contenuti audiovisivi e podcast relativi alle attività di ricerca, didattica, terza missione e agli eventi dell'Ateneo.

Le presenti linee guida intendono delineare le caratteristiche e requisiti minimi che devono avere i prodotti audiovisivi e podcast di Ateneo al fine della loro diffusione sulle piattaforme di Ateneo, le regole di gestione delle piattaforme e le eventuali concessioni a terzi dei prodotti realizzati.

Regole generali

Anche nell'ambito della produzione di contenuti audiovisivi trovano applicazione:

- norme e indicazioni che regolano il comportamento e la condotta dei dipendenti dell'Ateneo (in particolare si richiama l'art. 25 del "Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze") e dei dipendenti pubblici in generale (art. 11-ter DPR n.62/2013).
- Lo Statuto e i regolamenti di ateneo
- Legge sul Diritto d'autore e GDPR, il regolamento generale n. 2016/679 per la protezione dei dati personali

In generale al fine della produzione di contenuti audiovisivi e relativa pubblicazione sui canali di Ateneo

- è necessario rispettare i termini di servizio e le condizioni d'uso della piattaforma ospitante;
- è vietato produrre contenuti volgari, offensivi, lesivi di alcuno o discriminatori, o che violino il diritto d'autore, contenuti informativi diretti o contenenti messaggi lesivi dell'ambiente o della salute; di propaganda di politica o sindacale e religiosa/confessionale;
- è proibito pubblicare informazioni che violino la riservatezza degli utenti.

Il sistema delle piattaforme in Ateneo

Youtube

L'account YOUTUBE dell'Università degli studi di Firenze è articolato in un canale principale "Unifi" e tre sottocanali:

- "Convegni", contenente registrazioni di convegni tenutisi in Ateneo;
- "SmartUnifi" utilizzato come repository per contenuti principalmente realizzati da terzi e destinati ai siti di Scuole e Dipartimenti e Intranet
- "*E-Learning*" con contenuti relativi alla didattica con *line* e destinati, per la maggior parte, alla piattaforma Moodle

Spotify

I Podcast caricati su Spotify dall'account ufficiale Unifi sono organizzati in un [profilo Spotify](#) "Università degli Studi di Firenze", che raggruppa visivamente i vari Podcast ufficiali Unifi.

L'account Spotify Unifi è legato al Canale Youtube Unifi tramite feed RSS, che aggiorna automaticamente la sezione "Podcast" del Canale Youtube:

<https://www.youtube.com/@universitadifirenze/podcasts>

In ogni caso non potranno essere aperti account su piattaforme su cui l'Ateneo non è già presente con un proprio presidio istituzionale.

Suggerimenti per la creazione dei contenuti

Standard qualitativi dei prodotti audiovisivi

Per garantire coerenza, qualità e riconoscibilità della comunicazione, si definiscono le seguenti linee guida per produzioni realizzate da terzi:

Qualità e formato dei video

I contenuti pubblicati devono rispondere a standard elevati di qualità tecnica e contenutistica e in linea con l'immagine istituzionale dell'Ateneo:

- **Risoluzione:** i video devono essere prodotti e caricati in **alta definizione (HD 1920x1080)** o in **4K (3840x2160)**.
- **Formato:** il formato video standard è **orizzontale 16:9**. L'utilizzo di formati verticali (9:16) è consentito solo per specifici progetti social o campagne mirate, previa approvazione dell'Area Comunicazione.
- **Audio:** la qualità audio deve essere chiara e professionale, priva di rumori o disturbi. In caso di interviste è necessario utilizzare microfoni lavalier o boom. Il voice over deve essere preferenzialmente speakerato da professionisti senza ricorrere a servizi di AI.
- **Sottotitoli:** è fortemente raccomandato l'inserimento di **sottotitoli supervisionati manualmente** in lingua italiana e, ove possibile, in lingua inglese.

Standard qualitativi dei prodotti podcast

I contenuti podcast devono rispondere a standard elevati di qualità tecnica e contenutistica:

- **Registrazione audio:** deve essere effettuata in ambiente opportunamente trattato (a meno che non sia esplicitamente richiesta la ripresa in ambienti esterni, dal vivo, etc.) per garantire la massima qualità audio.
- **Formato:** il formato audio standard preferenziale è .wav o .aiff 24 BIT (non compresso). In alternativa è accettabile anche il formato compresso .mp3 320 o similari

È consigliata l'adozione di una sigla di testa e di coda, seguendo lo schema INTRO-SIGLA TESTA-CONTENUTO-SIGLA CODA.

Nella sigla di testa è consigliabile citare autore dell'episodio o intervistato/intervistatore.

I crediti tecnici sono inseriti nella didascalia descrittiva del Podcast e non nella sigla di coda.

Non è ammessa l'apposizione del marchio del fornitore.

Uso AI

Qualunque contenuto generato tramite AI (in particolare: immagini, video, commento audio, musiche, etc.) deve essere chiaramente certificato come libero da diritti e quindi liberamente utilizzabile sotto Copyright Unifi.

L'utilizzazione dell'AI dovrebbe essere comunque limitata a singole sequenze video (es. animazione, grafici, etc.), per l'ottimizzazione di immagini deteriorate, per restauro audio, etc.

Si sconsiglia fortemente l'utilizzazione dell'AI generativa per interi elaborati video, podcast autogenerati e prodotti similari.

Si sconsiglia l'utilizzazione dell'AI generativa per lo speakeraggio audio relativo a video o podcast.

Identità visiva e grafica coordinata

- **I contenuti grafici** di ogni video devono essere coerenti con la **visual identity** di Ateneo. Ad esempio:
 - Utilizzo del **logo ufficiale**;
 - Adozione dei **colori istituzionali**;
 - Titoli chiari e leggibili.

Tono di voce/sottotitolazioni

Il tono di voce che è opportuno utilizzare può essere modulato sul tipo di contenuto proposto e quindi variare da formale a più informale, tuttavia, non può prescindere dalla istituzionalità del contesto accademico.

Nel caso di produzioni audiovisive in lingua straniera è obbligatorio inserire i sottotitoli in lingua italiana

Materiali fotografici, video e musiche

Qualora si utilizzino materiali immagini o musiche non di proprietà dell'Ateneo È obbligatorio garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di diritto d'autore.

- **Immagini, musiche e video** devono essere:
 - Originali;

- Di pubblico dominio;
- Oppure coperti da **licenze Creative Commons** idonee all'uso educational e alla modifica (es. CC BY, CC BY-SA).
- **Autorizzazioni:** per materiali di terze parti (video, foto, animazioni) è necessario ottenere le relative autorizzazioni. In particolare, per quanto riguarda la pubblicazione di foto che ritraggono persone, si richiama quanto disposto dall'art. 97 della legge 633/1941.
In caso di videointerviste o foto di persone scattate in contesti privati si invita a raccogliere la liberatoria utilizzando il modello disponibile sul sito dell'Ateneo.
- **Musiche:** è consentito soltanto l'utilizzo di musiche originali o provenienti da librerie certificate o di musica royalty free.

Contenuti da evitare

I contenuti pubblicati dovrebbero sempre riguardare una rilevante popolazione di utenti.

Sono da evitare:

- avvisi pubblicitari;
- informazioni riservate e confidenziali riguardanti l'Ateneo stesso e le persone che ne fanno parte (studenti, personale docente, personale tecnico-amministrativo, ecc.) o che violano la riservatezza di altri utenti della piattaforma o di terzi;
- contenuti offensivi, lesivi, denigratori, di propaganda politica, ecc.
- iniziative di soggetti terzi che non vedono il coinvolgimento dell'Ateneo o del Dipartimento/Scuola (collaborazione, patrocinio, convenzione, etc.).

Responsabilità, privacy, violazioni

Chiunque produca materiali audiovisivi è direttamente responsabile

Chiunque produca materiali audiovisivi è direttamente responsabile della correttezza dei contenuti, del rispetto delle normative vigenti in materia di diritto d'autore, tutela dei dati personali e privacy. In particolare:

- deve garantire che siano state acquisite tutte le liberatorie necessarie per le persone coinvolte (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, ospiti esterni, ecc.);
- è tenuto a utilizzare esclusivamente materiali (immagini, musiche, grafiche, testi) di cui sia certa la titolarità o per i quali siano state ottenute le opportune licenze;
- deve vigilare affinché non vengano diffusi contenuti lesivi della dignità delle persone o che possano arrecare danno all'immagine e alla reputazione dell'Ateneo.

Eventuali violazioni delle presenti linee guida, nonché delle norme vigenti, comportano la rimozione immediata dei materiali e l'attivazione delle procedure disciplinari o legali previste.

Diritti sui prodotti e relativa gestione

Diritti sulle produzioni realizzate da fornitori terzi

Nel caso in cui l'Università diffonda prodotti audiovisivi realizzati da soggetti esterni (istituzioni, associazioni, enti di ricerca, media partner, ecc.), deve essere formalizzata l'autorizzazione scritta da parte dei titolari dei diritti.

La diffusione sarà sempre subordinata alla disponibilità di liberatorie e licenze per gli eventuali contenuti protetti.

L'Università si riserva il diritto di rifiutare la pubblicazione o diffusione di prodotti non conformi agli standard legali e qualitativi previsti.

Diritti sulle produzioni realizzate dall'Università di Firenze

I prodotti audiovisivi realizzati direttamente dal personale dell'Università o con mezzi propri appartengono integralmente all'Ateneo.

L'Università può concedere a soggetti terzi licenze d'uso specifiche, limitate e non trasferibili, previa valutazione della coerenza con le finalità istituzionali.

In caso di collaborazione con altri enti o partner di progetto, i diritti e le modalità di utilizzo dei materiali devono essere regolati da accordi scritti e condivisi tra le parti.

Gestione piattaforme e pubblicazione contenuti

YOUTUBE

Il laboratorio Multimediale è responsabile del caricamento dei contenuti audiovisivi sulle piattaforme di Ateneo; SIAF è responsabile del caricamento e gestione dei contenuti con riferimento al canale e-learning.

Approvazione e caricamento dei contenuti prodotti da terzi sul canale YouTube Unifi

È consentita la pubblicazione di video prodotti da terzi sul canale principale Unifi solo nel caso di presentazioni di Scuole o Dipartimenti, e comunque sempre in seguito a valutazione da parte dell'Area Comunicazione precedente la realizzazione.

Ogni video deve avere una **descrizione accurata** e **tag** adeguati per l'indicizzazione.

Approvazione e caricamento dei contenuti prodotti da terzi sul canale YouTube SmartUnifi, destinati all'embedding tramite codice HTML su siti di Ateneo

I video – prodotti seguendo le linee guida illustrate - devono essere preventivamente **visionati e approvati** dall'Area Comunicazione.

Ogni video deve avere una **descrizione accurata** e **tag** adeguati per l'indicizzazione.

Registrazione convegni e pubblicazione sul canale Youtube Convegni

- La registrazione audio-video è possibile solo in aule attrezzate (es. Aula Magna di San Marco; Aula Magna di Novoli etc) a seguito di accordi con ditta convenzionata che curi la gestione delle attrezzature di registrazione. La pubblicazione della registrazione sul canale "Convegni" è a cura del Laboratorio Multimediale

Streaming di eventi istituzionali e pubblicazione sul canale Youtube Unifi Live

- Lo streaming audio-video è possibile solo in aule attrezzate (es. Aula Magna di San Marco; Aula Magna di Novoli etc) a seguito di accordi con ditta convenzionata che curi la gestione delle attrezzature di ripresa. Per l'eventuale trasmissione live sul canale Youtube di Ateneo è necessario concordare la disponibilità col Laboratorio Multimediale.

Apertura e gestione di canali YouTube da parte di strutture interne

È fortemente sconsigliata l'apertura di canali YouTube autonomi da parte di Dipartimenti, Centri, Scuole e altre strutture. In ogni caso, i richiedenti devono:

- **Richiedere autorizzazione preventiva** all'Area Ccompetente in materia di comunicazione.
- **Garantire il presidio** attivo del canale.
- **Rispettare le linee guida** su qualità, *copyright* e identità visiva.

SPOTIFY

Approvazione e caricamento dei contenuti realizzati da terzi sull'account Spotify Unifi

La pubblicazione di podcast realizzati da terzi è prevista solo previa attenta valutazione e autorizzazione da parte dell'Area competente in materia di comunicazione

I prodotti podcast realizzati da strutture non centrali dell'Università di Firenze (dipartimenti, centri, gruppi di ricerca, progetti, ecc.) devono:

esplicitare in modo chiaro e inequivocabile la loro afferenza all'Università di Firenze, sia nei contenuti sia nella presentazione editoriale;

rispettare le linee guida di identità visiva e sonora dell'Ateneo, assicurando coerenza con il tono istituzionale e con gli standard qualitativi previsti;

riportare correttamente i riferimenti al logo, ai titoli e ai crediti secondo le modalità indicate dall'Ufficio Comunicazione.

Attività di moderazione

Gestione dei commenti

I commenti sono abilitati soltanto previa autorizzazione da parte degli amministratori. Potrebbe infatti verificarsi che vengano pubblicati commenti negativi, critiche oppure richieste e domande. La sospensione della pubblicazione consente quindi agli amministratori di formulare una risposta adeguata oppure di non abilitare il commento qualora risulti offensivo, diffamatorio e inopportuno. È da evitare l'interazione attraverso i profili personali dei dipendenti dell'Ateneo. In ogni caso, si raccomanda di mantenere sempre un tono corretto con l'interlocutore, evitando qualsiasi espressione offensiva o eccessivamente critica.



Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi biennali per ricercatori a tempo determinato dell'Università di Firenze 2027-2028

Art. 1 – Finalità e stanziamento

Il bando è volto a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca, affinché possano acquisire precocemente l'autonomia scientifica che consenta loro di inserirsi con successo nelle dinamiche competitive nazionali ed europee, incentivandoli ad essere innovativi ed autonomi nelle loro linee progettuali.

Per finanziare le proposte progettuali biennali per gli anni 2027-28 il bando dispone di un budget complessivo di € 300.000,00 a valere sul bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2027.

Art. 2 – Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di finanziamento i Ricercatori a tempo determinato (tipo A/B ed in tenure track RTT) dell'Università di Firenze in servizio alla scadenza del bando e con un **contratto attivo al 1/1/2027**, che abbiano conseguito il primo dottorato di ricerca (o altro titolo equipollente) o la specializzazione medica, da non più di 12 (dodici) anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Per “data di conseguimento del dottorato (o altro titolo equipollente)” si intende la data di discussione della relativa tesi. Deroghe al limite dei 12 anni sono consentite in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro la data di pubblicazione del bando. Nelle casistiche di interruzioni di carriera sono ammissibili:

- le interruzioni per maternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato);
- le interruzioni per paternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso per ogni figlio nato prima o dopo il



conseguimento del dottorato); c) le gravi malattie o cure a lungo termine (del/della candidato/a o di persone a carico) o il servizio civile nazionale (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi presi o del periodo di "servizio nazionale" prestato, prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande - per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato); d) la formazione clinica (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo titolo di studio ammissibile è incrementato del periodo di formazione clinica ricevuta dopo la data di conseguimento del primo titolo di studio ammissibile e prima della data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fino a un massimo di 4 anni).

Non possono presentare domanda di finanziamento, o comunque partecipare ai progetti, i Ricercatori a tempo determinato finanziati, in qualità di coordinatore, nei bandi RTD di Ateneo ancora attivi e in quelli già conclusi.

Non possono presentare domanda di finanziamento, o comunque partecipare ai progetti, i ricercatori a tempo determinato il cui contratto al **1/1/2027** sarà interamente finanziato su risorse PNRR o su ulteriori progetti di ricerca da rendicontare a soggetti terzi.

Non possono presentare domanda di finanziamento, o comunque partecipare ai progetti, i Ricercatori a tempo determinato componenti del Senato Accademico e della Commissione Ricerca di Ateneo.

La mancanza dei requisiti di ammissibilità comporta l'esclusione della proposta presentata.

Art. 3 – Caratteristiche dei progetti

I progetti, di durata biennale, devono prevedere la partecipazione di almeno due ricercatori a tempo determinato (tipo A/B ed in tenure track RTT): il coordinatore e un partner, afferenti a Dipartimenti diversi e di SSD diversi fra loro. Il gruppo di ricerca è pertanto costituito da un'organica collaborazione fra più unità operative, quella del coordinatore e quella/e del/dei partner/partners. Nella composizione del gruppo di



ricerca dovrà essere prestata attenzione all'equilibrio di genere.

Al Coordinatore spetta la responsabilità scientifica dell'intero progetto con le relative implicazioni organizzative e finanziarie (come, ad esempio, la suddivisione delle attività e dei costi sia in fase di presentazione del progetto, che in fase di esecuzione e di rendicontazione).

Qualora il contratto dei coordinatori di progetto o dei ricercatori partner scada prima del 31 dicembre 2028, è richiesta l'indicazione di un ricercatore a tempo indeterminato o di un professore di seconda o di prima fascia che subentri nel coordinamento o nella partecipazione al progetto.

Ogni ricercatore non può essere impegnato in più di una proposta progettuale presentata sul bando in oggetto.

Art. 4 –Tematiche di ricerca oggetto del presente bando

I progetti di ricerca possono riguardare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell'ambito dei tre macrosettori come determinati dall'ERC (SH: Social Sciences and Humanities; PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences). Saranno i partecipanti a individuarle facendo specifico riferimento anche ai temi di rilievo trasversale del PNR 2021-2027: Salute; Cultura Umanistica, Creatività, Trasformazioni Sociali, Società dell'inclusione; Sicurezza per i Sistemi sociali; Digitale, Industria, Aerospazio; Clima, Energia, Mobilità Sostenibile; Prodotti Alimentari, Bioeconomia, Risorse Naturali, Agricoltura, Ambiente.

Nei contenuti della ricerca dovrà essere integrata la dimensione di genere, se pertinente.

Art. 5 – Proposta progettuale

Il finanziamento richiesto in ciascuna proposta progettuale non potrà essere superiore a € 60.000.

La proposta progettuale deve indicare (allegato 1):

- il coordinatore del progetto, gli altri ricercatori a tempo determinato (tipo A/B



ed in tenure track RTT) responsabili di unità operativa con i relativi settori scientifico-disciplinari;

- l'indicazione del ricercatore a tempo indeterminato o del professore che subentri nella conduzione/partecipazione al progetto con i relativi settori scientifico-disciplinari (vedi art.3);
- la tematica alla quale il progetto si riferisce in linea con i temi di rilievo trasversale del PNR 2021-2027;
- il titolo del progetto;
- il **macrosettore ERC del progetto** (SH: Social Sciences and Humanities; PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences) ed i sottosettori ERC;
- le parole chiave (massimo 5 dall'archivio CUN);
- la descrizione del progetto (**max 15 pagine, bibliografia e schede partecipanti escluse**):
 1. **Qualità** (Obiettivi, coerenza del progetto con i temi di rilievo trasversale del PNR 2021-2027, approccio progettuale, ambizione) (max 5 pagine)
 2. **Impatto** (Impatti attesi, misure per massimizzare l'impatto) (max 2 pagine)
 3. **Implementazione** (Piano di lavoro, gruppo di ricerca, risorse) (max 8 pagine)
 4. **Descrizione dei partecipanti (max 1 pagina per RTD/RTT):**
 - ✓ Curriculum;
 - ✓ Pubblicazioni rilevanti (max 5) negli ultimi 5 anni (evidenziando eventuali pubblicazioni senza la partecipazione del relatore della tesi di dottorato o di specializzazione medica);
 - ✓ Progetti finanziati (max 3) negli ultimi 5 anni connessi al tema della proposta presentata (descrivendo per ogni progetto il ruolo svolto).

Al fine di promuovere stabilmente la ricerca di alto livello e di rendere consuetudine il confronto internazionale, il coordinatore e gli altri ricercatori a tempo determinato (tipo A/B ed in tenure track RTT) partecipanti dovranno, in caso di finanziamento, dichiarare il proprio impegno a presentare successivi progetti nell'ambito di bandi



comunitari.

La proposta progettuale deve essere corredata dalla dichiarazione di fattibilità dei Direttori dei Dipartimenti di afferenza del coordinatore e dei responsabili di Unità operativa.

Art. 6 – Spese Ammissibili

Le spese ammissibili dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa proposta.

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. personale: esclusivamente costi per il finanziamento o il cofinanziamento delle tipologie contrattuali attivabili alla data di concessione del finanziamento e nel corso di svolgimento del progetto (con l'esclusione di borse di ricerca, co.co.co., co.co.pro.);
- b. costi derivanti dall'acquisto di strumenti ed attrezzature scientifiche, software scientifici e licenze d'uso di software scientifici, nella misura in cui sono utilizzati per il progetto;
- c. altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo: materiali di consumo, costi per le pubblicazioni (comprese quelle per l'open access), missioni e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi, spese relative a organizzazione di seminari, congressi, convegni, workshop, inclusi i rimborsi spese per visiting professor, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
- d. costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto che comunque non dovranno essere superiori al 20% del costo complessivo del progetto.

Il budget proposto dovrà essere redatto utilizzando la modulistica allegata e seguendo le istruzioni in essa incluse.

Art. 7 – Modalità di presentazione della proposta

Il coordinatore presenta domanda di finanziamento, in lingua italiana o in lingua inglese, esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, disponibile all'indirizzo web <https://sol.unifi.it/bandiricerca> a partire dal giorno 2 aprile 2026.



Si considera presentata nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 13:00 del 1° giugno 2026**.

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di modificarla.

Non sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della domanda di finanziamento.

Il coordinatore dovrà preventivamente inserire il progetto [nell'Anagrafe della Ricerca](#) all'interno del programma "Finanziamenti di Ateneo". L'inserimento del progetto in Anagrafe non è richiesto per il ricercatore partner.

Art. 8 – Selezione delle proposte progettuali

La procedura di valutazione è coordinata dalla Commissione Ricerca di Ateneo con il supporto del Settore Ricerca Nazionale.

Le proposte sono sottoposte ad istruttoria formale-amministrativa, volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

L'Amministrazione può procedere a controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove documentali.

La Commissione Ricerca si avvale del giudizio di tre valutatori esterni anonimi per ciascuna proposta, nazionali o internazionali, individuati dall'albo degli esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero da eventuali altre banche dati anche europee e internazionali, nel rispetto del criterio della competenza scientifica. I valutatori, individuati nel rispetto dell'equilibrio di genere, sulla base delle parole chiave CUN e/o dei sottosectori ERC indicati nella proposta progettuale, esprimono indipendentemente e separatamente il proprio circostanziato giudizio, assegnando un punteggio massimo fino a 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

1) Qualità del progetto di ricerca (fino ad un massimo di 50 punti):

Saranno considerate: la coerenza con i temi di rilievo trasversale del PNR 2021-2027; la chiarezza e pertinenza degli obiettivi; il progresso oltre lo stato



dell'arte, il potenziale di innovazione, l'ambizione; la credibilità dell'approccio proposto; l'inserimento della dimensione di genere nei contenuti della ricerca (se pertinente);

2) Impatto del progetto di ricerca (fino ad un massimo di 25 punti):

Saranno considerati: gli impatti attesi, la capacità di innovazione e integrazione di nuove conoscenze; l'efficacia delle misure proposte per la diffusione, la comunicazione e lo sfruttamento dei risultati;

3) Fattibilità del progetto e qualità dei partecipanti (fino ad un massimo di 25 punti):

Saranno considerate: la coerenza del piano di lavoro e della suddivisione di compiti e risorse; la qualità individuale dei partecipanti, tenendo in particolare considerazione la loro autonomia e maturità scientifica (es. numero di pubblicazioni come autore principale o senza la partecipazione del tutor del dottorato; la partecipazione, in qualità di membro o coordinatore di unità di ricerca, a progetti competitivi in cui non è coinvolto il tutor di dottorato) la qualità del gruppo di ricerca; il rispetto dell'equilibrio di genere.

La Commissione esamina i punteggi delle schede di valutazione e determina il punteggio di ciascun progetto con l'applicazione di una media 'pesata', ossia pesando maggiormente le due valutazioni più coerenti fra loro, secondo le modalità indicate nel documento "Procedure e criteri di valutazione".

La Commissione Ricerca di Ateneo, tenuto conto del punteggio finale assegnato a ciascun progetto, definisce per ciascuno dei macrosettori ERC (SH: Social Sciences and Humanities; PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences) una distinta graduatoria di merito. I progetti verranno collocati nelle rispettive graduatorie tenendo conto del macrosettore ERC indicato dal coordinatore nella proposta progettuale.

Per ogni macrosettore ERC sarà ammesso al finanziamento il progetto con il punteggio più alto. I restanti progetti, riuniti in un'unica graduatoria, saranno finanziati in ordine di punteggio fino all'esaurimento del budget complessivo,



tenendo conto che il numero massimo di progetti coordinati per Dipartimento non potrà essere superiore a **due**. In caso di ex aequo, verrà privilegiato il progetto con il coordinatore più giovane anagraficamente. Non sono in ogni caso finanziabili i progetti che totalizzano un punteggio inferiore a 70 punti.

La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione dell'importo assegnato è approvata con Decreto Rettorale.

Art. 9 – Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti

I progetti finanziati avranno decorrenza 1° gennaio 2027 e termineranno **improrogabilmente** il 31 dicembre 2028.

Ogni spesa potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se effettivamente sostenuta entro la scadenza del progetto. Tutte le voci di spesa potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere inalterati gli obiettivi scientifici individuati in sede di presentazione del progetto.

Il finanziamento sarà assegnato al Dipartimento del coordinatore e dovrà essere rendicontato dal coordinatore entro i 60 giorni successivi alla scadenza del progetto.

Art. 10 – Open access

I ricercatori devono garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente o green-open access in accordo con le regole dell'embargo) a tutte le pubblicazioni scientifiche "peer-reviewed" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto.

Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali. I ricercatori sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Art. 11 - Valutazione dei risultati



La Commissione Ricerca effettua una valutazione finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nella proposta progettuale, sulla base di apposita relazione del coordinatore, da trasmettere al Settore Ricerca Nazionale, entro 60 giorni dalla scadenza del progetto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al Bando, esclusivamente per permettere lo svolgimento delle procedure di valutazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf

Art. 13 Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dai ricercatori durante lo svolgimento del progetto sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii) ed al [Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario](#) (approvato con Decreto Rettorale n. 55/2025 - Prot. 11673 del 21.01.2025).



Art. 14 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale unità organizzativa competente, il Settore Ricerca Nazionale – Area Infrastrutture e Servizi alla Ricerca, Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, (contatti tel. 055/2757435 – 055/2757311), indirizzo e-mail: serviziallaricerca@unifi.it

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Borselli.

La procedura informatica è sviluppata dal Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino.

Art. 15 – Pubblicazione

Il decreto di emanazione sarà pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze.

Il testo del bando è disponibile nel sito di Ateneo all'indirizzo:
<https://intranet.unifi.it/it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/finanziamenti-di-ateneo>

all. 3 convenzione CENTRO RHeA_

CONVENZIONE ISTITUTIVA

DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

sulla Eterotopia in Architettura

RheA - Centre for research on Heterotopia and Architecture

Tra

- **l'Università degli Studi di Cagliari**, con sede in Cagliari via Università, 40, P. IVA 00443370929 - C.F.80019600925, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Mola debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

E

- **l'Università Iuav di Venezia**, con sede in Santa Croce 191, 30135 Venezia - P.IVA 00708670278 - CF 80009280274, rappresentata dal Magnifico Rettore,, debitamente autorizzato a firmare il presente atto

- **l'Università degli Studi dell'Aquila**, con sede in Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, codice fiscale....., rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Edoardo Alesse, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

- **l'Università degli Studi di Genova**, con sede invia, codice fiscale....., rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

- **Sapienza Università di Roma**, con sede invia, codice fiscale....., rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof., debitamente autorizzato a firmare il

presente atto;

- **Università degli Studi Roma Tor-Vergata**, con sede

invia, codice

fiscale....., rappresentata dal Magnifico Rettore,

Prof., debitamente autorizzato a firmare il

presente atto;

- **l'Università degli Studi di Napoli Federico II**, con sede in in Napoli al Corso

Umberto I n.40, codice fiscale n. 00876220633, rappresentata dal Magnifico

Rettore, Prof. Matteo Lorito, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

- **l'Università degli Studi di Trieste**, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1,

codice fiscale 80013890324, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa

Donata Vianelli, debitamente autorizzata a firmare il presente atto;

- **l'Università degli Studi di Firenze**, con sede

invia, codice

fiscale....., rappresentata dal Magnifico Rettore,

Prof., debitamente autorizzato a firmare il

presente atto;

- **l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"**, con sede

invia, codice

fiscale....., rappresentata dal Magnifico Rettore,

Prof., debitamente autorizzato a firmare il

presente atto;

- **l'Università degli Studi di Palermo**, con sede in Palermo , Piazza Marina 61,

codice fiscale 80023730825, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Massimo

Midiri, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

- **Politecnico di Milano**, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci

32, codice fiscale 80057930150,

rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa Donatella Sciuto, debitamente autorizzata a firmare il presente atto;

- **Politecnico di Torino**, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24,

codice fiscale 00518460019, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Guido

Saracco, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopi e attività del Centro

È istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Eterotopia in Architettura - Centre of Research on Heterotopia and Architecture (in seguito Centro RHeA) tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università Iuav di Venezia, l'Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Genova, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor-Vergata, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", l'Università degli Studi di Palermo, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, al fine di creare un dialogo aperto e interdisciplinare tra le Università aderenti sulle metodologie di investigazione, teorica e applicata, necessarie per promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione di architetture e luoghi eterotopici, secondo l'accezione foucaultiana.

Il Centro RHeA promuove la costruzione di un networking su scala nazionale e internazionale attraverso la partnership con Soggetti pubblici o privati, quali Fondazioni Culturali, Centri di Ricerca, Enti, Associazioni, in qualità di attori

dell'azione di modificazione sull'esistente (conoscenza, conservazione, valorizzazione) e/o di possessori o detentori dei complessi architettonici oggetto di studio. Per il perseguimento di tali obiettivi il Centro RHeA favorisce la crescita di una comunità interdisciplinare di studiosi, anche mediante la messa a sistema di ricercatori operanti su vari livelli (professori, ricercatori, dottori di ricerca, studiosi postdoc, dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca, laureandi, esperti interni o esterni agli Atenei).

Il Centro RhEA si costituisce con le finalità di promuovere e coordinare:

- a. cicli di conferenze itineranti tra gli Atenei partner con lecturers interni ed esterni al Centro su scala nazionale, internazionale e interdisciplinare;
- b. seminari e convegni su scala internazionale e interdisciplinare;
- c. progetti di ricerca e gruppi di partenariato per il fundraising, sia su bandi nazionali che internazionali;
- d. specifiche occasioni editoriali, quali special issues e/o collane editoriali.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo coordinato e non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro

Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura.

Il Centro è organizzato in Unità Operative di Ricerca in numero corrispondente alle sedi universitarie ad esso aderenti.

Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi

accademici e/o Dipartimenti di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore del Consiglio Direttivo e da costui trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accettazione.

In caso di dimissioni, professori e ricercatori potranno inoltrare la propria istanza al Direttore del Consiglio Direttivo, che la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- Il Consiglio Direttivo
- Il Direttore del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Scientifico
- Il Direttore del Consiglio Scientifico

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto dai rappresentanti nominati da ciascuna Università che aderisce al Centro, in ragione di uno per ciascuna di esse, afferenti, di norma, alle discipline della Storia dell'Architettura, del Restauro e della Composizione architettonica e urbana.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consiglio scientifico.

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- nomina il Vicedirettore su proposta del Direttore;
- assume tutte le delibere di carattere scientifico, gestionale e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- delibera su eventuali modifiche alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;

- delibera in merito all'ammissione al Centro di nuovi Atenei o nuovi Soggetti aderenti, ferma restando l'approvazione delle nuove ammissioni secondo le ordinarie procedure di competenza degli Atenei;
- può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipulazione di convenzioni con altre Università o Enti italiani o stranieri, nell'interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza qualificata.

Art. 6 – Il Direttore del Consiglio Direttivo

Il Direttore coincide, di diritto, con il rappresentante dell'Ateneo sede amministrativa specificamente designato dall'Ateneo medesimo.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi. Il Direttore propone la nomina del Vicedirettore individuandolo tra i membri del Consiglio direttivo. Il Vicedirettore rimane in carica tre anni e può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o decadenza del Direttore che designa, il Vicedirettore resta in carica sino alla nomina del nuovo Direttore.

Il Direttore e, in caso di impedimento di costui, il Vicedirettore svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro e ne è responsabile;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo la programmazione e il rendiconto annuale delle attività del Centro;

- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- invia alle Università convenzionate il suddetto rendiconto annuale e una relazione triennale sull'attività svolta.

Art. 7 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed è composto da due rappresentanti per ognuna delle Università convenzionate.

Possono far parte del Consiglio scientifico anche studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, previa deliberazione del Consiglio medesimo.

Il Consiglio scientifico può deliberare il conferimento della qualifica di “membro onorario” a personalità che abbiano contribuito significativamente allo sviluppo dei temi di interesse del Centro.

Il Consiglio Scientifico propone al Consiglio Direttivo la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro.

Le sedute del Consiglio Scientifico sono validamente costituite se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 8 – Il Direttore del Consiglio Scientifico

Il Direttore, eletto a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio Scientifico, rimane in carica tre anni e può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi. Per il primo triennio, rinnovabile, decorrente dalla costituzione del Centro, il Direttore del Consiglio Scientifico è designato dall'Università sede amministrativa.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Scientifico;

- sottopone per l'approvazione al Consiglio Scientifico la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro.

Art. 9 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro, privo di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile, si configura quale struttura organizzativa dell'Università dove esso ha sede amministrativa e opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici e/o privati, nazionali e/o esteri, da Convenzioni nazionali e internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti provenienti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento erogati su base facoltativa.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

I finanziamenti assegnati con destinazione vincolata alle attività del Centro e in forma divisa alle singole Università ad esso aderenti saranno gestiti dalle Università assegnatarie, secondo le modalità organizzative di ogni Ateneo, inclusi eventuali trasferimenti di risorse a favore delle altre Università aderenti.

I finanziamenti assegnati con destinazione vincolata alle attività del Centro e in maniera indivisa, relativi ad iniziative comuni, saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, secondo le modalità organizzative della sede amministrativa medesima, inclusi eventuali trasferimenti di risorse in favore delle altre Università aderenti.

La richiesta e l'accettazione di ogni finanziamento o contributo dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Direttore del Centro.

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Ciascuna delle Università convenzionate verifica la correttezza giuridico-formale della gestione economico-finanziaria relativa ai finanziamenti dei quali essa è assegnataria.

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni concessi in uso al medesimo sono riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nel registro unitario dei beni in uso del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati concessi in uso al Centro.

Per i beni inventariati allocati in uso presso le Unità Operative di Ricerca di altro Ateneo, è responsabile in solido, con la suddetta figura, il responsabile dell'Unità locale dell'Ateneo convenzionato.

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Art. 11 - Durata della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), entra in vigore dalla data di stipula e ha validità di sei anni. Il rinnovo sarà attuato mediante atto scritto e secondo le procedure previste dagli Atenei aderenti previo preavviso per l'esercizio del rinnovo da comunicarsi alle Università aderenti almeno sei mesi prima della scadenza della validità della convenzione.

Art. 12 - Recesso

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando disdetta entro il mese di giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al Direttore del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Scioglimento del Centro

La proposta di scioglimento del Centro, da trasmettere agli Atenei aderenti ai fini dello svolgimento delle procedure di competenza e la cui formalizzazione è di competenza dell'Università sede amministrativa, è adottata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza di coloro che hanno preso parte alla votazione nei casi di seguito indicati:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- b) cambiamento delle prospettive di ricerca degli Atenei aderenti;
- c) su proposta motivata di almeno 1/3 dei consiglieri.

Nel caso di scioglimento anticipato, la gestione delle obbligazioni assunte farà

capo ai Dipartimenti da cui esse siano state originariamente assunte.

I beni acquistati in favore del Centro su fondi assegnati in forma divisa a un Ateneo saranno assegnati al Dipartimento dell'Ateneo che ha effettuato l'acquisto.

I fondi gestiti in forma indivisa e i beni su tali fondi acquistati sono suddivisi tra gli Atenei su proposta del Consiglio Direttivo, anche sentito il Consiglio Scientifico, e delibere degli organi di governo delle Università aderenti.

I fondi assegnati con vincolo d'uso al Centro confluiranno nel patrimonio del/dei Dipartimento/i assegnatario/i che assume/ono l'onere di gestire le relative obbligazioni assunte.

Art. 14 – Obblighi informativi

Con cadenza triennale il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dai Direttori del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico.

Art. 15 – Valutazione dell'attività degli aderenti

L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo può essere riferita, ai fini della valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

Art. 16 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

Ai fini del presente accordo il termine "Risultati" si intende inclusivo, a titolo

meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dagli Atenei convenzionati nell'ambito delle attività svolte dal Centro e inerenti all'approfondimento scientifico delle tematiche di interesse del Centro.

Nel caso di "Risultati" ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei "Risultati".

Art. 17 – Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del Centro medesimo.

Art. 17bis – Codici etici e di comportamento – Clausola antidiscriminazione

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare

qualsiasi forma di discriminazione.

Art. 18 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. il datore di lavoro di ciascun Ateneo convenzionato assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso Enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. sono individuati di intesa fra gli Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi stipulati prima dell'inizio delle attività.

Art. 19 – Coperture assicurative

Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri studenti, dei docenti e del personale che saranno ospitati presso gli Atenei contraenti per l'attuazione delle finalità del Centro e che frequenteranno i locali e i laboratori per lo svolgimento delle attività convenute e, comunque, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti polizze.

Sarà cura del personale universitario, dei collaboratori e degli studenti coinvolti, integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate, tenuto conto

della regolamentazione in tal senso prevista all'interno di ciascun Ateneo.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Le Università convenzionate provvedono al trattamento dei dati personali connessi alle finalità di cui all'art. 1 della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR) e del D. Lgs. 30.6.2003, n.196, come modificato dal D. Lgs. 10.8.2018, n. 101 e ss.mm.ii.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a adottare misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari, può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@unica.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@unica.it; PEC: protocollo@pec.unica.it;

Il Titolare del trattamento per l'Università IUAV di Venezia, via Santa Croce 191, 30135 Venezia, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@iuav.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: e-mail dpo@iuav.it; PEC: dpo@pec.iuav.it.

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi dell'Aquila ... può essere contattato al seguente indirizzo email: Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email:

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Genova nella persona del

Legale rappresentante, Rettore pro tempore, è contattabile all'indirizzo mail: rettore@unige.it e PEC: protocollo@pec.unige.it, con sede in Genova, Via Balbi n. 5. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@unige.it, PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it.

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"... può essere contattato al seguente indirizzo email: Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email:

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"... può essere contattato al seguente indirizzo email: Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email:

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Napoli Federico II nella persona del Legale rappresentante, Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail: ateneo@unina.it e PEC: ateneo@pec.unina.it, con sede in Napoli, corso Umberto I n. 40. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: rpd@unina.it, PEC: rpd@pec.unina.it.

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Trieste... può essere contattato al seguente indirizzo email: rettrice@units.it; PEC: ateneo@pec.units.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@units.it.

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Firenze nella persona del Legale rappresentante, Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail: urp@unifi.it, pec ateneo@pec.unifi.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@unifi.it

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ... può essere contattato al seguente indirizzo email: Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email:

Il Titolare del trattamento per l'Università degli Studi di Palermo nella persona del Legale rappresentante, Rettore pro tempore, è contattabile all'indirizzo email: rettore@unipa.it e PEC: pec@cert.unipa.it. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@unipa.it e PEC: dpo@cert.unipa.it.

Il Titolare del trattamento per il Politecnico di Milano ... può essere contattato al seguente indirizzo email: Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email:

Il Titolare del trattamento per il Politecnico di Torino è il Politecnico stesso, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore, e può essere contattato ai seguenti indirizzi: politecnicoditorino@pec.polito.it; per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile all'indirizzo mail: dpo@polito.it.

Art. 21 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il Foro di Cagliari.

Art. 22 – Modifiche alla Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta degli aventi diritto componenti Consiglio Direttivo, approvate dagli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 23 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n fogli ed è redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Università degli Studi di Cagliari

IL RETTORE _____

Università IUAV di Venezia

IL RETTORE _____

Università degli Studi dell'Aquila

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Genova

IL RETTORE _____

Sapienza Università di Roma La Sapienza

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Roma Tor-Vergata

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Napoli Federico II

IL RETTORE _____

Università degli Studi degli Studi di Trieste

LA RETTRICE _____

Università degli Studi degli Studi di Firenze

IL RETTORE _____

l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

IL RETTORE _____

Università degli Studi di Palermo

IL RETTORE _____

Politecnico di Milano

IL RETTORE _____

Politecnico di Torino

IL RETTORE _____

CONVENZIONE ISTITUTIVA

**CENTRO Interuniversitario di ricerca e alta formazione
CHEGAR**

(Cultural HERitage Documentation And Resilience)

TRA

l'**Università degli Studi di Firenze**, rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;

l'**Università degli Studi della Toscana**, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Stefano Ubertini, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;

l'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale**, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Marco Dell'Isola, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;

l'**Università degli Studi Roma Tre**, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;

l'**Università Campus Bio-medico di Roma**, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante ing. Carlo Tosti, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;

l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;

nel seguito individuate congiuntamente anche come le "Parti" e, singolarmente, "Parte".

Premesso che

- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 237 del 27/12/2023 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti ammessi e finanziabili, indicando tra i progetti vincitori il progetto **CHEGAR** (Cultural HERitage Documentation And Resilience), proposto dall'Università degli Studi di Firenze

- il Decreto-legge n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), all’art. 25-ter (**Progetto di rilevante interesse internazionale “Legacy Expo 2020 Dubai”**) stabilisce la creazione di un **centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie**;
- è interesse delle Parti collaborare per lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica di innovazione e trasferimento tecnologico nonché per attività di didattica extracurricolare (alta formazione e formazione permanente),
- le Parti, direttamente o per il tramite dei rispettivi Dipartimenti/Istituti hanno comprovata competenza ed esperienza sulle tematiche indicate, sviluppando da anni attività di formazione, ricerca trasferimento tecnologico e terza missione a livello italiano e internazionale;
- i gruppi di ricerca che le Parti mettono a disposizione del Centro hanno comunque competenze complementari che possono trovare ulteriori opportunità di sviluppo dalla loro stretta collaborazione mettendo a disposizione del Centro le collaborazioni multidisciplinari già attive e contribuendo così al loro sviluppo e ampliamento.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Costituzione del Centro

È costituito, ai sensi dell’art. 91 del DPR n. 382/80 e dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, tra tutte le Parti sopra elencate il “Centro Interuniversitario di ricerca Cultural HEritage Documentation And Resilience (CHEDAR)”, di seguito denominato “il Centro”.

Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Articolo 2 Finalità del Centro

Il Centro è un’infrastruttura per la ricerca, digitalizzazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, con un approccio interdisciplinare e collaborativo. In linea con le politiche europee, che promuovono l’uso delle tecnologie digitali, in particolare per i beni esposti a minacce naturali e antropiche, il Centro si impegna a tradurre queste direttive in azioni concrete, favorendo l’adozione di metodologie innovative e la condivisione delle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale.

La sua missione è quella di coniugare le più recenti innovazioni nel campo della digitalizzazione e modellazione 3D, della diagnostica avanzata, dei digital twin e dell’Intelligenza Artificiale (AI) con le strategie di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, si propone di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze tra istituzioni di ricerca, enti di gestione del patrimonio, professionisti del settore e comunità locali.

Il Centro opererà sui beni culturali, principalmente nell’area del Mediterraneo allargato che include non solo le regioni costiere, ma anche il Medio Oriente, il Golfo Arabico e la fascia subsahariana dal Corno d’Africa al Golfo di Guinea. Questo contesto geopolitico e culturale rende il Mediterraneo un’area strategica per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale,

nonché un laboratorio di ricerca sui rischi connessi al cambiamento climatico e agli eventi antropici. Questo non esclude in ogni caso la possibilità di intervenire in altre aree geografiche.

I Pilastri del Centro di Ricerca

Il centro si fonda su quattro pilastri fondamentali:

1. Documentazione e Digitalizzazione

Digitalizzazione in tutte le sue applicazioni, inclusa la creazione di gemelli digitali (*digital twin*) per documentare e prevenire la perdita del patrimonio culturale.

Sviluppo di strumenti avanzati per la gestione della conoscenza e delle informazioni relative ai beni culturali, anche con l'impiego di *Intelligenza Artificiale (AI)* per l'analisi e l'elaborazione dei dati.

2. Conservazione e Salvaguardia

Integrazione tra diagnostica, digitalizzazione 3D e tecniche di restauro.

Strategie per la *prevenzione e la gestione del rischio*, con particolare attenzione a eventi naturali (terremoti, inondazioni) e antropici (guerre, atti di vandalismo).

3. Valorizzazione e Accessibilità

Sviluppo di nuove modalità di fruizione del patrimonio attraverso tecnologie digitali.

Promozione di buone pratiche per una *gestione sostenibile del patrimonio culturale*, considerando *l'intero ciclo di vita dei beni e la loro integrazione nell'ecosistema culturale* e il *riuso dei dati digitali* nelle industrie creative, per dare nuova vita al patrimonio attraverso il design, l'arte digitale, la realtà aumentata e altre forme di espressione innovativa.

4. Cambiamento Climatico e Rischi

Il Mediterraneo come hotspot climatico: analisi delle vulnerabilità e sviluppo di strategie di adattamento. Monitoraggio e mitigazione degli impatti climatici sui beni culturali.

Le attività del Centro si basano sull'integrazione delle competenze proprie dei gruppi di ricerca afferenti e sulle parallele collaborazioni interdisciplinari già in essere o di futura attivazione, finalizzate allo sviluppo di soluzioni innovative nei settori indicati

Struttura e Attività del Centro

Il Centro si propone di:

- Promuovere un approccio olistico e multidisciplinare alla conservazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione ai rischi ambientali e antropici.
- Costruire una partnership efficace tra istituzioni, ricercatori e professionisti per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.
- Promuovere collaborazioni con soggetti che operano a livello internazionale sia per la ricerca sia per l'alta formazione
- Facilitare l'adozione e il trasferimento dei risultati della ricerca al settore dei beni culturali.
- Definire programmi di formazione e aggiornamento per istituzioni, operatori e professionisti del settore.
- Creare un osservatorio e relative mappature sulle migliori pratiche e tecnologie all'avanguardia per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in Italia e in Europa.

Le finalità del Centro sono complementari ed escludono sovrapposizione o concorrenza con quelle dei Dipartimenti.

Articolo 3

Sede amministrativa

La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Il Dipartimento, sede amministrativa, avrà la responsabilità della gestione amministrativa-contabile del Centro e svolgerà le attività usufruendo di proprie risorse umane e strumentali.

Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso che verrà sostenuto con i fondi del progetto e, alla sua conclusione, con risorse in-kind delle Parti e con la partecipazione a bandi competitivi.

La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Parti aderenti, alla scadenza della presente convenzione istitutiva, o, comunque in qualsiasi momento, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.

Le attività del Centro potranno essere svolte presso tutte le sedi delle Parti che aderiscono alla presente convenzione istitutiva e/o presso eventuali altre sedi a disposizione per le attività del Centro, anche in collaborazione con altri Enti.

Articolo 4 Promotori e Aderenti

Sono promotori del Centro, e suoi iniziali membri, i ricercatori e professori delle Parti convenzionate come da elenco in calce.

Possono essere membri del Centro i ricercatori e professori delle Università, che ne facciano motivata richiesta, subordinata all'approvazione del Comitato di Gestione del Centro.

L'adesione di altre Università sarà formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutte le Università convenzionate.

Possono altresì essere membri del Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, che non afferiscono alle Università convenzionate, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico, oltre all'approvazione del Comitato di Gestione.

Articolo 5 Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Consiglio Scientifico

Le cariche sono pro-tempore e a titolo gratuito.

Articolo 6 Il Direttore

Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori che ne fanno parte. È nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo dove ha sede amministrativa il Centro. Dura in

carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Fanno parte dell'elettorato attivo tutti i professori e ricercatori membri del Comitato di Gestione. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

Il Direttore:

- a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c. predispone la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e la sua traduzione in piano finanziario che presenta al Comitato di Gestione per la sua approvazione;
- d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro nonché il rendiconto consuntivo, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza, sede del Centro, e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro;
- f. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento sede del Centro.
- h. Il Direttore nomina un vicedirettore e/o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 **Il Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è composto dai Coordinatori di ciascuna Unità Operativa, ai sensi del successivo art. 9.

Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e i suoi membri possono essere rinnovati due volte consecutivamente.

Il Comitato di Gestione:

- a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
- b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
- c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore unitamente al piano finanziario;
- d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
- e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;

- f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico di Università convenzionate, d'intesa con questi ultimi;
- g. propone alle Università convenzionate le richieste di adesione al Centro avanzate da altre Università;
- h. riceve e prende atto delle eventuali comunicazioni di recesso dal Centro da parte di Università che deliberano in tal senso;
- i. propone agli organi di governo dell'Università sede amministrativa il rinnovo e la disattivazione del Centro.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno quattro volte all'anno o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno di sette giorni con mezzi di comunicazione comprovanti il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri (non sono considerati gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza.

Articolo 8 Consiglio Scientifico

Il Centro istituisce un Consiglio Scientifico, composto da studiosi italiani e stranieri di chiara fama anche non appartenenti alle Università convenzionate, su indicazioni del Comitato di Gestione che lo approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza prevale.

Il Direttore presiede e provvede a convocare almeno una volta l'anno il Consiglio Scientifico con l'obiettivo di identificare trend ed argomenti di ricerca di maggiore interesse e novità.

Articolo 9 Unità Operative

Presso ogni Università convenzionata opera una Unità Operativa (UO) del Centro cui è preposto un Coordinatore (designato dal Rettore o equivalente della relativa sede di afferenza) che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro. Alle Unità Operative afferiscono tutti i ricercatori e professori, così come collaboratori a tempo determinato che possono essere messi a disposizione dalle Università convenzionate anche attraverso l'eventuale supporto economico del Centro.

Presso le UO si svolgono i compiti istituzionali del Centro in conformità ai programmi di attività e alle indicazioni del Comitato di Gestione e del Direttore. Le UO organizzano e gestiscono le attrezzature e il personale di ricerca messi a disposizione dalle Università convenzionate a cui le UO afferiscono.

Articolo 10 Collaborazione con altri Organismi

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro.

Il Centro può, inoltre collaborare a dare evidenza a manifestazioni di interesse da parte di organismi pubblici e privati e di professionisti ed esperti non accademici, operanti nei settori delle attività del centro, interessati a conoscere e supportare le attività del Centro.

Articolo 11

Gestione Amministrativa e finanziamenti

Il Centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio budget economico. Esso non dispone di un proprio organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario); opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di fund raising e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la collaborazione mediante stipula di apposite convenzioni – per il tramite dell’Università convenzionata sede amministrativa - con spin off accademici e imprese a elevato contenuto innovativo e tecnologico (startup) e, eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate, dai Ministeri, dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati sia nazionali che internazionali, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi. Nessun onere graverà sulle Parti aderenti.

I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all’Ateneo sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, secondo le disposizioni del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

Le attività effettuate in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono di norma svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ateneo sede amministrativa del Centro.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si riconduce, oltre che alle previsioni della l. n. 240/2010, del d.lgs. 27.27.001.2012, n. 18 e l.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico – patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

Articolo 12

Gestione patrimoniale

I beni e le attrezzature acquistati con i fondi del Centro sono inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro. Esse possono essere concesse in uso per ragioni di carattere scientifico alle altre Università aderenti. In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio direttivo delibererà l’assegnazione dei beni e attrezzature esistenti ai partecipanti.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un’Università rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Per quanto riguarda l’acquisto e la gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università convenzionate.

Il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso le Unità Operative di altra Università convenzionata, è responsabile in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della Sezione scientifica dell’Università convenzionata.

I registri inventariali /dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Articolo 13 **Responsabilità**

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul/i Dipartimento/i dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Articolo 14 **Durata e recesso**

La presente convenzione ha la durata di anni 4 dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, con apposito atto scritto previa valutazione da parte degli Organi competenti delle Università aderenti al Centro nel periodo decorso.

È ammesso il recesso di ciascuna Università convenzionata da comunicare al Direttore del Centro con preavviso di almeno sei mesi prima dell'efficacia del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato di Gestione.

Articolo 15 **Adesioni ulteriori**

Possono aderire successivamente al Centro altre Università che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione e formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione istitutiva, che potranno modificare i meccanismi di governo del Centro e che quindi saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte degli organi competenti delle Università convenzionate e di quelli entranti.

Articolo 16 **Valutazione**

L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni a valutazione da parte degli Organi di governo delle Università convenzionate, sulla base delle relazioni annuali anche mediante l'ausilio di esperti sui temi oggetto dell'attività del Centro.

Articolo 17 **Disattivazione**

Il Centro può essere disattivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, dell'Ateneo sede amministrativa del Centro su proposta assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di Gestione del Centro, sentite le altre Università convenzionate.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, sentito il proprio Senato Accademico può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa,

quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 15, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dove ha sede il Centro.

Articolo 18 Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 19 Trattamento dati personali

Le Università convenzionate in qualità di Titolari del Trattamento si impegnano al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e successive modifiche e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Articolo 20 Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Le Università convenzionate al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il datore di lavoro individuato ai sensi della suddetta legge assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università convenzionate presso enti esterni, così come del personale di altri enti che svolga la sua attività presso le Università convenzionate, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal d.lgs 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti stessi e le singole Università convenzionate, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Articolo 21 Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università convenzionata, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Articolo 22

Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza ai professori e ricercatori, membri del Centro, coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, e alle corrispondenti Istituzioni nel caso di apporti derivanti da Personale afferente alle Università convenzionate.

In base a pattuizioni specifiche, in accordo ai regolamenti di ogni Università convenzionata e fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori, il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università convenzionata.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Articolo 23

Comunicazione

Con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali e scientifiche del Centro, così come stabilite dalla presente convenzione costitutiva, al Centro è attribuito il diritto di impiego dei Loghi delle Università convenzionate nelle proprie attività di comunicazione, nel rispetto della normativa

interna delle Parti.

È responsabilità del Direttore verificare che l'uso dei citati Loghi avvenga nel rispetto dei regolamenti delle Università convenzionate per quanto attiene a colori, formati, elementi di struttura, e nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione sui canali social.

Articolo 24 Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 25 Registrazione e bollo

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e firmato digitalmente *ex art. 24*, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) – d.lgs. 7.3.2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

La data di stipula del presente atto coincide con la data della sottoscrizione del Rettore dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

Firme

Università degli Studi di Firenze,
Magnifica Rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci;

Università degli Studi della Tuscia
Magnifico Rettore Stefano Ubertini

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Magnifico Rettore prof. Marco Dell'Isola

Università degli Studi Roma Tre
Magnifico Rettore prof. Massimiliano Fiorucci

Università Campus Bio-medico di Roma
Presidente e legale rappresentante ing. Carlo Tosti

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Magnifica Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni

ALLEGATO A

ADERENTI

**CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA
SULL'INFLUENZA E LE ALTRE INFEZIONI
TRASMISSIBILI (C.I.R .I.-I.T.)**

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Federico Delfino debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data.....

E

L'Università degli studi di Milano La Statale rappresentata dal rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del in data.....

L'Università degli studi di Trieste rappresentata dal rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del in data.....

L'Università degli studi di Siena rappresentata dal rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del in data.....

L'Università degli studi di Bari rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Roberto Bellotti debitamente autorizzato a firmare il presente

atto con delibera del in
data.....

L'Università degli studi di Padova rappresentata dal rettore pro-
tempore prof. debitamente autorizzato a firmare
il presente atto con delibera del in
data.....

L'Università degli studi di Firenze rappresentata dal rettore pro-
tempore prof. debitamente autorizzato a firmare
il presente atto con delibera del in
data.....

PREMESSO CHE

il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre
infezioni trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.) rappresenta un elemento di
riferimento fondamentale, a livello nazionale e internazionale, per la
ricerca, la sorveglianza e il controllo dell'influenza e altre malattie
trasmissibili con particolare attenzione a quelle prevenibili mediante
vaccinazione;

- in data 17.04.2026 è terminato il sessennio della convenzione
repertorio n. 2987 del 07.07.2022, *stipulata tra gli Atenei di Genova,
Milano Statale, Trieste e Siena;*

- *con atto aggiuntivo repertorio n. 3877 del 20.6.2025 hanno aderito
alla suddetta convenzione anche gli Atenei di Bari, Firenze e Padova;*

- il consiglio scientifico di C.I.R.I.-I.T., *con delibere del 28.10.2025 e
del _____*, ha approvato la proposta di rinnovo del centro e il

relativo schema di convenzione;

- il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.) continuerà a promuovere progetti pilota per la sorveglianza e il controllo delle infezioni trasmissibili; attività di ricerca, sorveglianza e controllo nel campo dell'influenza e altre infezioni respiratorie; studi di efficacia sul campo dei vaccini, con particolare attenzione a quelli antinfluenzali; attività di sorveglianza *postmarketing* sulla sicurezza e tollerabilità dei preparati vaccinali, in linea con quanto raccomandato dagli Enti Regolatori Europei; implementazione dei progetti di *Health Technologies Assessment* (HTA); approccio *one health*, coinvolgendo diversi settori e discipline e attori al fine di prevenire e affrontare eventuali minacce per la salute; ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382¹ e dello

¹ **Art.91 - Collaborazione interuniversitaria.**

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite **convenzioni** tra le Università interessate, **centri di ricerca** o centri di servizi **interuniversitari**, rispettivamente quali **strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse** o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università.

2. In particolare, i centri possono collegare Università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.

3. Le norme relative al funzionamento e alla gestione dei centri sono determinate, in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli, nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Università può disporre l'assegnazione presso centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio e ausiliario (...)

Art.89- Centri interdipartimentali.

1. Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico può deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale.

2. I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti o istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite.

3. L'attività dei docenti nei centri può avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'art. 17.

Art.90- Centri di servizi interdipartimentali.

1. Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti

Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Rinnovo

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato il centro interuniversitario “Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili” (CIRI-IT), nel seguito indicato col termine di “centro”, regolato dai seguenti articoli.

2. Sono aderenti al Centro i docenti delle Università convenzionate riportati nell’allegato A.

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il centro prosegue le attività, che sin dalla sua istituzione, sono indirizzate a compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della sorveglianza e controllo dell’influenza, delle altre malattie respiratorie acute e di altre patologie trasmissibili.

In particolare:

- promuove, a livello nazionale e internazionale, ricerche sull’influenza, le altre malattie virali e infezioni trasmissibili principalmente indirizzate all’eziologia, epidemiologia e prevenzione;
- svolge attività di sorveglianza rivolta all’isolamento dei virus

interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.

2. I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.

3. Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati.

4. Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonché un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.

influenzali che circolano nella popolazione umana ed eventualmente animale al fine di individuare caratteristiche antigeniche e genetiche, con particolare attenzione al sequenziamento di detti virus;

- programma, organizza e gestisce reti interregionali di sorveglianza clinico-epidemiologica, finalizzate a valutare l'impatto sanitario, economico e sociale dell'influenza e delle altre malattie respiratorie acute nella popolazione in generale e in coorti di soggetti a rischio, al fine di analizzare, ed elaborare con rigore metodologico i dati e i risultati raccolti, quale utile ausilio alla sanità pubblica;

- programma e coordina studi interventistici e studi osservazionali finalizzati a valutare l'efficacia ovvero l'*effectiveness* di vaccini e di farmaci antivirali specifici;

- coordina progetti di modellistica matematica da impiegare nell'ambito di *Health Technologies Assesment*, dedicato alla prevenzione vaccinale;

- promuove il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, offrendo altresì adeguato supporto alla didattica in materia;

- promuove attività formative quali convegni, congressi e simposi, su tematiche correlate alle malattie trasmissibili per la formazione continua degli operatori sanitari e del personale dei laboratori di ricerca;

- istituisce premi, borse di studio, contratti di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;

- contribuisce alla stesura di linee guida sulla diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie trasmissibili;
- promuove lo sviluppo e l'implementazione di un sistema per l'analisi di dati clinico-epidemiologici, diagnostico-laboratoristici raccolti durante i progetti di ricerca, tramite metodiche statistiche tipiche dei "Big Data";
- collabora a livello nazionale con Società Scientifiche ed enti di ricerca che contribuiscono alla raccolta dati (Istituto Superiore di Sanità [ISS], Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica [SITI], Società Italiana di Medicina Generale [SIMG], Federazione Italiana Medici di Medicina Generale [FIMMG], Federazione Italiana Medici Pediatri [FIMP], etc.) e fornisce un supporto scientifico e conoscitivo ai Servizi Sanitari Regionali eventualmente interessati;
- collabora con sistemi di sorveglianza europei coordinati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- in ambito informatico, prosegue la redazione dei contenuti e l'implementazione del proprio sito web www.cirinet.it;
- opera in sinergia con imprese interessate allo sviluppo di tecnologie avanzate in ambito vaccinale attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo regolati da appositi contratti.

Art. 3 – Sede del centro

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) Via Antonio Pastore 1 – 16132 Genova, che si è reso a ciò disponibile,

cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 – Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande è data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti e altro personale di enti di ricerca o di strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 18.

5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell'adesione. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 12, commi 3 e 4, della presente convenzione.

Art. 5 – Organi del centro

1. Sono organi del centro:

- a) il consiglio scientifico;

b) il direttore.

Art. 6 – Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto dai professori e dai ricercatori aderenti al centro

3. Il consiglio scientifico resta in carica per la durata della presente convenzione:

4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge al proprio interno il direttore

b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di *budget* economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile.

Approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla situazione consuntiva. Autorizza le spese entro i limiti fissati dal

regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e svolge i compiti in esso previsti;

e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti.

i) approva la proposta di rinnovo del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

j) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

k) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o

da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del consiglio, dandone comunicazione ai suoi componenti con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto

amministrativo-contabile del centro svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 7 – Il Direttore

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.
2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori in servizio facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
 - c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e alla situazione consuntiva e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;
 - d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la

finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;

e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;

f) designa fra i componenti del consiglio scientifico, professori e docenti in servizio, il vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;

g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio *budget* economico e degli investimenti. Il centro ha autonomia negoziale (stipula dei contratti attivi). Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa - a *spin off* accademici e a imprese a elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*), ed, eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate su base facoltativa, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al

Dipartimento sede amministrativa del Centro e si riconduce alle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, oltre che alle previsioni della legge n. 240/2010, del D. Lgs. 27.01.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico – patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche).

3. I finanziamenti assegnati in maniera **indivisa** e relativi ad attività comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. L'Università sede amministrativa, su proposta del Direttore del Centro, può stipulare successivi accordi, quali a solo titolo esemplificativo e non esclusivo, quelli previsti dall'art. 15 della legge 241/1990, con le altre università aderenti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse utilizzate e previa proposta del Consiglio scientifico. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma **divisa** alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista e delle previsioni normative e regolamentari richiamate al comma 2 del presente articolo, su delibera del Consiglio di dipartimento previa proposta del Consiglio scientifico. In tal caso i beni inventariabili sono inventariati presso gli Atenei che hanno provveduto al loro acquisto. Le singole università assegnatarie possono stipulare, su proposta del Direttore del centro, successivi

accordi, quali a solo titolo esemplificativo e non esclusivo, quelli previsti dall'art. 15 della legge 241/1990 con le altre università aderenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse utilizzate.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.

5. Eventuali *deficit* finanziari e perdite sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati. Qualora sia possibile individuare l'Ateneo responsabile del dissesto, il *deficit* finanziario o la perdita sono imputati al medesimo Ateneo e su di esso gravano.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati, o registrati, presso l'Università sede amministrativa o presso l'Università che ha curato il procedimento di acquisizione del bene. Il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro tiene un registro ricognitivo di tutti i beni inventariati del centro, in cui è precisata la relativa sede di allocazione fisica, nel rispetto delle disposizioni della L. n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario

e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso le Università convenzionate, è responsabile, in qualità di affidatario e in solido con il consegnatario, il/i docente/i dell'Ateneo convenzionato referente/i per la procedura di acquisto/acquisizione dei suddetti beni.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna il registro ricognitivo dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, nel quale è riportata la posizione (sede di allocazione fisica) dei beni.

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di Atenei, il consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica, della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati e degli apporti degli Atenei. La deliberazione del consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2.

Art. 10 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione

sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

Art. 11 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 12 – Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione elettronica con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), e, cioè, dalla data di apposizione dell'ultima firma, e ha validità di 6 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel sessennio, su proposta del consiglio scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi anche nel proprio interesse, che risultino pendenti al momento della ricezione della

comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha efficacia immediata, in assenza di obbligazioni pendenti alla data di ricezione della comunicazione di recesso contratte anche nell'interesse dell'Ateneo recedente, oppure dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3, nel caso in cui esse siano state contratte anche nell'interesse dell'Ateneo recedente.

5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui sono attribuiti secondo la deliberazione del consiglio scientifico, che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 13 – Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi ².

² In questa formulazione sono da ricomprendersi motivazioni quali la mancanza di risorse finanziarie, la mancanza di dipartimento di appoggio amministrativo contabile, l'impossibilità di riunire gli organi, ...

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso,

esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, sono portate a termine le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Se impegni o contratti verso terzi comportano l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 14 – Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione del consiglio scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati, o, in sua assenza, con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica, della sede presso cui i beni sono utilizzati e

degli apporti degli Atenei.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 15 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l'opportunità di avviare il procedimento di deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di appositi accordi.

Art. 16 – Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 17 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore/il direttore generale di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 18 – Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che insorgessero tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il foro del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 21 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla

presente convenzione.

Art. 22 – Norme transitorie

1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione è eletto il direttore
2. Nelle more dell'insediamento del direttore, il consiglio scientifico, composto da tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro, è presieduto dal direttore in carica al termine della convenzione repertorio n. 2987 del 7.7.2022 o, in caso di sua assenza, dal Decano, ossia dal professore ordinario con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, a parità di anzianità di nomina a professore ordinario, con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e se compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 24 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. fogli e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 / dell'articolo 5, Tariffa - Parte II dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 123 dell'1.8.2025 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, in vigore dall'1.1.2026. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima, del

D.P.R. n. 642/1972 / articolo della tariffa 2, Parte I, Allegato 3 al
D. Lgs. n. 123 dell'1.8.2025 - Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, in vigore
dall'1.1.2026), pari a euro....., sarà assolta, tramite
contrassegno telematico ai sensi dell'articolo della tariffa 2, Parte I,
Allegato 3 al D. Lgs. n. 123 dell'1.8.2025 - Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, in vigore dall'1.1.2026, dall'Università sede
amministrativa la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'UNIVERSITÀ DI.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'UNIVERSITÀ DI.....

Allegato A – Elenco aderenti

Università di Milano La Statale

Dipartimento di Scienze della Salute

Professori di II fascia:

Antonella Amendola

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute

Professori di I fascia:

Luisa Romano'

Professori di II fascia:

Elena Pariani

Fabrizio Ernesto Pregliasco

Università di Trieste

**Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute**

Ricercatori a tempo determinato:

Raffaella Koncan

Università di Bari "Aldo Moro"

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM)

Professori di I fascia:

Maria Chironna

Università di Siena

Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo

Professori di I fascia:

Emanuele Montomoli

Professori di II fascia:

Giacomo Lazzeri

Claudia Maria Trombetta

Ricercatori:

Ilaria Manini

Università di Padova

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità

Pubblica – DSCTV-SP

Professori di I fascia:

Vincenzo Baldo

Professori di II fascia:

Tatjana Baldovin

Chiara Bertoncello

Alessandra Buja

Silvia Cocchio

Vincenza Gianfredi

Ricercatori:

Andrea Cozza

Marco Fonzo

Università di Firenze

Dipartimento di Scienze della Salute

Professori di I fascia:

Paolo Bonanni

Professori di II fascia:

Angela Bechini

Sara Boccalini

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

Professori di I fascia:

Alessandro Bartoloni

Gian Maria Rossolini

Università di Genova

Dipartimento di Scienze della Salute

Professori di I fascia:

Filippo Ansaldo

Paolo Durando

Giancarlo Icardi

Donatella Panatto

Professori di II fascia:

Daniela Amicizia

Mariano Martini

Andrea Orsi

Laura Sticchi